

LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

CAMERA COMMERCIO CUNEO

Cuneo, 14 novembre 2018

A cura di Stefano Garelli

LA COMPILAZIONE MODELLI INTRA **argomenti**

Argomenti:

- Comunicazione delle operazioni transfrontaliere
- Compilazione dei modelli Intrastat
 - Aspetti generali
 - Intra cessioni
 - Intra servizi resi
 - Intra acquisti
 - Intra servizi acquistati
 - Aspetti sanzionatori
- Slide Agenzia delle Dogane
- Domande - Risposte

LA COMPILAZIONE MODELLI INTRA

COMUNICAZIONE DELLE
OPERAZIONI
TRANSFRONTALIERE
("ESTEROMETRO")

FATTURA ELETTRONICA

normativa italiana

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018 - MODIFICA DEL D.LGS. N. 127/2015

(NB: comma 3 così sostituito dal Comma 909 della Legge di bilancio per il 2018)

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni**, sono emesse esclusivamente **fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio** e secondo il **formato** di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di **intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche** al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati **ulteriori formati della fattura elettronica** basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea.

FATTURA ELETTRONICA

normativa italiana

(articolo 1, comma 3, continua da pagina precedente)

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono esonerati dalle predette disposizioni soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

FATTURA ELETTRONICA

normativa italiana

(NB: comma 3-bis inserito dal Comma 909 della Legge di bilancio per il 2018)

3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 **trasmettono telematicamente** **all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, **salvo** quelle per le quali é stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica é effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione

4. (abrogato dal Comma 909 della Legge di bilancio per il 2018)

FATTURA ELETTRONICA

Comunicazione operazioni transfrontaliere

Nel Provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 viene affermato che:

9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

9.1 Con riferimento alle operazioni di **cessione di beni** e di **prestazione di servizi** effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento:

- i dati identificativi del cedente/prestatore,
- i dati identificativi del cessionario/committente,
- la data del documento comprovante l'operazione,
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
- il numero del documento,
- la base imponibile,
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

FATTURA ELETTRONICA

Comunicazione operazioni transfrontaliere

9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le **operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti. (1)

9.3 **La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

9.4 **Per le sole fatture emesse**, le comunicazioni di cui al punto 9.1 possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

NB (1): Le fatture da e verso la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, mancando l'emissione della bolletta, devono formare oggetto di segnalazione a mezzo Comunicazione delle operazioni transfrontaliere, con possibilità di inserimento nello SDI.

FATTURA ELETTRONICA

Comunicazione operazioni transfrontaliere

NOTA BENE

FIRMA ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate, per le vie brevi, la seguente risposta:
Risposta ricevuta direttamente dall'Agenzia delle Entrate relativamente all'obbligo di firmare le fatture elettroniche "estero" inviate allo SdI.

Mentre per le fatture elettroniche "Italia" (B2B-B2C) non c'è l'obbligo di firma, **per le fatture elettroniche "estero" si deve prevedere obbligatoriamente la firma, perché in questo caso non si tratta di una vera e propria fatturazione, ma solo di una modalità alternativa di invio dello spesometro transfrontaliero e quindi è a tutti gli effetti una "comunicazione fiscale", che deve quindi essere firmata.**

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Comunicazione operazioni transfrontaliere

Anche riguardo alla comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere lo Sdi, esegue dei controlli di carattere formale (come indicato nell'Allegato A – Specifiche tecniche, Appendice 2):

- 1) Verifica nomenclatura e unicità del file trasmesso;
- 2) Verifica dimensione del file
- 3) Verifica integrità del documento
- 4) Verifica autenticità del certificato di firma
- 5) Verifica di conformità del formato fattura
- 6) Verifica di coerenza e validità del contenuto dei dati della fattura
- 7) Verifica autorizzazione alla trasmissione.

Nell'Allegato A vengono indicati i codici errore.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Comunicazione operazioni transfrontaliere

ESTEROMETRO - OPERAZIONI ATTIVE

- Cessioni intracomunitarie di beni (articolo 41 del Dl n. 331/1993);
- Operazioni indicate nell'articolo 21, comma 6-bis del Dpr n. 633/1972; **ad esempio:**
 - Cessioni di beni esistenti all'estero (articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972);
 - Servizi generici resi a operatori economici esteri (articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972);
 - Servizi immobiliari svolti in Paesi esteri (articolo 7-quater, lettera a, del Dpr n. 633/1972);
- Vendite di beni a distanza nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue:
 - Sotto soglia: con applicazione dell'Iva italiana (salvo opzione per applicazione dell'Iva del Paese di destino);
 - Sopra soglia:
 - Ai fini italiani: operazione non imponibile articolo 41/1/b del Dl n. 331/1993;
 - Ai fini del Paese di destino: applicazione dell'Iva del Paese di destino.

NB: Nessuna modifica riguardo a obblighi Intrastat; opportunità di raccordo con esterometro.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Comunicazione operazioni transfrontaliere

“**L’articolo 21 del Dpr n. 633/1972** afferma che:

“6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9) (*), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che é debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "**inversione contabile**";
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "**operazione non soggetta**".

(*) operazioni esenti.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Comunicazione operazioni transfrontaliere

ESTEROMETRO - OPERAZIONI PASSIVE

- Acquisti intracomunitari di beni (articolo 38 del Dl n. 331/1993)
- Operazioni di cui all'articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972; **ad esempio:**
 - Cessioni di beni esistenti in Italia poste in essere da operatori economici esteri nei confronti di operatori economici italiani;
 - Servizi generici resi da operatori economici esteri a operatori economici italiani;
 - Servizi immobiliari resi in Italia da operatori economici esteri a operatori economici italiani;

NB: Nessuna modifica riguardo a obblighi Intrastat; opportunità di raccordo con esterometro.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Comunicazione operazioni transfrontaliere

L'articolo 17 del Dpr n. 633/1972 afferma che:

“Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

Qualche dubbio sussiste ancora riguardo ai **SERVIZI IN DEROGA ACQUISTATI ALL'ESTERO**

Si tratta delle seguenti tipologie di servizi (ACQUISTATI ALL'ESTERO):

- **servizi immobiliari** (immobile esistente all'estero), tra i quali rientrano le fatture degli alberghi e i pedaggi autostradali.
- **servizi di ristorazione e catering** materialmente svolti all'estero (ad esempio, fattura ristorante estero);
- **trasporti di persone** che hanno luogo solo in territorio estero (ad esempio: volo da Parigi a Shanghai; taxi in Germania o in Cina, metro a New York, etc.)
- **servizi di noleggio a breve termine (non superiore a 30 giorni) di autovetture** (ad esempio, Hertz, Avis, Maggiore), messe a disposizione in altro Paese Ue, qualunque sia il viaggio effettuato o messe a disposizione in Paese extra Ue, non utilizzate in Italia;
- **Servizi di accesso alle fiere** (biglietteria fieristica), si considerano effettuati nel Paese della fiera.

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

Riguardo ai servizi in argomento, sotto il profilo dello **SPESOMETRO** (ma il ragionamento dovrebbe valere anche per l'esterometro) è stato sostenuto che:

(Il Sole 24 Ore del 23 settembre 2017, Luca de Stefani, Spesometro “elastico” sull'estero):

“Servizi di ristorazione ricevuti all'estero

Tra i dubbi arrivati dai lettori del Sole 24 Ore si segnala quello relativo ai servizi ricevuti da un prestatore, soggetto passivo Ue o extra-Ue, non assoggettati a Iva in Italia per carenza del requisito di territorialità come, ad esempio, le prestazioni alberghiere o di ristorazione all'estero (Ue o extra-Ue), ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettere a) e c), Dpr 633/1972 (rilevanti dove «sono materialmente eseguiti»), dove il documento di spesa che si riceve è comprensivo dell'eventuale Iva del Paese di consumo. **Se il prestatore è comunitario, la fattura ricevuta non va integrata e non va inserita nel modello Intra, mentre se è extracomunitario, non va emessa l'autofattura.**

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

In Italia, l'operazione si considera “fuori campo Iva” e il documento di spesa (comprensivo dell'eventuale Iva del Paese estero) può essere registrato solo in **contabilità generale**, deducendo il costo solitamente al 75% (100% per le trasferte di amministratori e dipendenti, nei limiti dell'articolo 95, comma 3, Tuir), se non è una spesa di rappresentanza. È possibile chiedere il rimborso di quest'Iva Ue, entro il 30 settembre dell'anno successivo, ai sensi dell'articolo 38-bis1, Dpr 633/1972.

Se la fattura relativa a questa spesa sostenuta in un Paese Ue (ad esempio, Germania, codice DE) è stata registrata nel registro Iva acquisti, come una fattura (quindi, non come altro documento contabile, registrazione comunque possibile), la natura da indicare è N2 (non ci va l'Iva), ma non è possibile inserire il tipo documento TD01 (fattura), in quanto il diagnostico dell'agenzia delle Entrate scarta il file, con la seguente motivazione: «Dati generati documento non coerente con ID paese».

L'unico metodo per inviare il file è mettere tipo documento TD11 (fattura per acquisto intracomunitario servizi).”.

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

SERVIZI DA SEGNALARE

Diversa è la situazione riguardo ai servizi di trasporto di persone eseguiti in parte in Italia e in parte all'estero, **si considerano fatti in Italia per la tratta ivi percorsa**; nel caso dei voli aerei si considera forfettariamente tratta nazionale il 38% del corrispettivo. **Tali trasporti devono essere autofatturati (in genere i fornitori di tali servizi non emettono fattura):** non imponibile articolo 9, **tratta italiana**; fuori campo articolo 7-quater, **tratta estera**.

Nel caso venga emessa fattura:

- Da **vettore UE**: numerare e integrare la fattura estera articolo 9 – articolo 7-quater (come sopra indicato);
- Da **vettore extra Ue**: emissione di autofattura come sopra indicato.

I servizi in argomento devono essere inseriti nell'esterometro.

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

ESTEROMETRO

- I dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate devono essere rappresentati in **formato XML**.
- Affinché il file sia accettato dall'Agenzia delle Entrate, è necessario che il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) apponga sullo stesso una **firma elettronica** (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, nel solo caso di invio tramite il servizio "Fatture e corrispettivi", il sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate.
- **In alternativa**, al momento, riguardo alle sole fatture emesse, è possibile trasmettere l'**intera fattura** (o l'intero lotto di fatture) avendo cura di valorizzare l'elemento Codice Destinatario con XXXXXXXX.

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE FINANZE

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate e Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

Antonino Maggiore

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

3. Articolo 2 - Modifiche ai termini per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

L'unico adempimento comunicativo, che resta in vigore, di fatto, è quello della trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere previsto dal comma 3bis dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127/15, che consente un'importante funzione in un'ottica di prevenzione e contrasto delle frodi ed evasioni. Tale adempimento, nell'attuale configurazione:

- limita la sua portata ai soli operatori che effettuano operazioni transfrontaliere per le quali non è prevista una bolletta doganale (quindi si tratta solo di prestazioni di servizi resi o ricevuti verso/da soggetti extracomunitari e cessioni/prestazioni e acquisti intracomunitari);
- consente di eliminare l'adempimento delle comunicazioni INTRASTAT riferite agli acquisti intracomunitari, come previsto dall'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, modificato dall'art. 13, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

ALFA Srl

Sede legale e operativa in Torino, Corso Enrico Tazzoli n. 200, CAP 10137, partita Iva 08635410011 **nel corso del mese di Gennaio 2019 ha emesso la seguente fattura:**

1) Fattura n. 400 del 12 gennaio 2019 per **cessione intracomunitaria di merce**, emessa nei confronti del cliente polacco VOLKSWAGEN, PL 7820032965, dell'importo di euro 25.000, non imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993, con consegna della merce a Varsavia (resa DAP Varsavia - Incoterms 2010)



POLONIA

CODICE IVA VALIDO

Partita IVA: 7820032965

Denominazione: VOLKSWAGEN POZNAN SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Indirizzo: WARSZAWSKA 349 61-060 POZNAN

Data di inizio validità: N.D.

Data di fine validità: ---

N.D. (Non Divulgabile) = Lo Stato membro selezionato non ha autorizzato la divulgazione di questa informazione.

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

CEDENTE/PRESTATORE DTE	
<u>IdPaese</u>	IT
<u>IdCodice</u> (partita Iva)	08635410011
Codice fiscale (<u>facoltativo</u>)	08635410011
Denominazione (<u>facoltativo</u>)	ALFA SRL
Sede (<u>facoltativo</u>)	Corso Enrico <u>Tazzoli</u> n. 200, CAP 10137, Torino, Italia

CESSIONARIO / COMMITTENTE DTE	
<u>IdPaese</u>	PL
<u>IdCodice</u>	7820032965
Codice fiscale (<u>in alternativa a <u>IdPaese</u> e <u>IdCodice</u></u>)	
Denominazione (<u>facoltativo</u>)	VOLKSWAGEN POZNAN SPOLKA Z O O
Sede (<u>facoltativo</u>)	<u>Posnan</u> <u>Warszawska</u> 349 61-60



DATI FATTURA <u>Body</u> DTE	
Tipo documento - Fattura	TD01
Data del documento	<u>2019-01-12</u>
Numero	400
Imponibile Importo	25.000
Natura	N3

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

FAQ AGENZIA ENTRATE

In caso di operazioni effettuate nei confronti di una controparte estera soggetto passivo di imposta ed in assenza di un numero di Codice Fiscale (cosa che sembra plausibile in alcuni stati esteri soprattutto Extra UE) si chiede cosa debba essere indicato nel campo "Codice Fiscale" dei dati del cessionario/committente nel blocco DTE.

Primariamente occorre precisare che, nella sezione DTE (dati fatture emesse), la compilazione del campo 2.2.1.2 "Codice Fiscale" è alternativa a quella dei campi presenti nel blocco 2.2.1.1 "IdFiscaleIVA".

Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto passivo IVA comunitario, i campi da valorizzare sono 2.2.1.1.1 "IdPaese" e 2.2.1.1.2 "IdCodice": nel primo campo verrà inserito l'identificativo del paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo gli estremi della partita IVA del soggetto.

Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto extracomunitario, i campi da valorizzare sono 2.2.1.1.1 "IdPaese" e 2.2.1.1.2 "IdCodice": nel primo verrà inserito l'identificativo del paese extracomunitario (es. US per Stati Uniti) e nel secondo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone.

Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto privato comunitario, occorrerà sempre valorizzare i campi 2.2.1.1.1 "IdPaese" e 2.2.1.1.2 "IdCodice": nel primo campo verrà inserito l'identificativo del Paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo campo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone.

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

FAQ AGENZIA ENTRATE

Nella comunicazione relativa alle fatture emesse DTE come va valorizzato il blocco "IdentificativiFiscali" se nella fattura intestata ad un **cliente privato estero non sono indicati né la partita IVA né il codice fiscale?**

Nei casi di cessione di beni e prestazione di servizi a consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, il file "Dati fattura" dovrà essere compilato - nella sezione DTE - utilizzando i campi del blocco "IdFiscaleIVA", valorizzando l'elemento "IdPaese" con il valore relativo al paese del cessionario/committente e l'elemento "IdCodice" con un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).

Nel caso in cui si utilizzi l'applicazione di generazione del file, disponibile sul servizio "Fatture e Corrispettivi", nella sezione Cliente, dovrà essere compilata la Partita IVA, avendo cura di modificare il campo che di default presenta il valore "IT", inserendo il codice identificativo della nazione di residenza del cliente (per es.: "CH" per la Svizzera) e nel secondo campo un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

Alfa Srl **nel corso del mese di Gennaio 2019 ha ricevuto la seguente fattura:**

1) fattura di consulenza tecnica n. 658 del 15 gennaio 2019 emessa dalla società di tedesca BOSCH BKK, DE 262821775, Kruppstrasse, 19, 70469 Stoccarda, per l'importo di 10.000 euro.

ALFA SRL, ai sensi dell'articolo 46 del DL n. 331/1993, in data 31 gennaio 2019, ha numerato e integrato con Iva 22% tale fattura, e ha provveduto ad annotarla sul registro fatture emesse e sul registro acquisti:

- registro fatture emesse: n. 1790
- registro acquisti n. 1790
- base imponibile: 10.000
- Iva: 2.200
- Totale fattura integrata 12.200

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

Bosch BKK
Kruppstraße 19
70469 Stuttgart



BOSCH

VAT ID No

DE262821775



GERMANIA

CODICE IVA VALIDO

Partita IVA: 262821775

Denominazione: N.D.

Indirizzo: N.D.

Data di inizio validità: N.D.

Data di fine validità: ---

N.D. (Non Divulgabile) = Lo Stato membro selezionato non ha autorizzato la divulgazione di questa informazione.

Data della richiesta: 07/10/2018 06:35:47

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

CEDENTE/ PRESTATORE DTR	
<u>IdPaese</u>	DE
<u>IdCodice</u>	262821775
Codice fiscale (facoltativo)	
Denominazione (facoltativo)	BOSCH BKK
Sede (facoltativo)	<u>Kruppstrasse, 19, 70469, Stoccarda</u>

DATI FATTURA <u>Body</u> DTR	
Tipo documento - Fattura	TD01
Data del documento	<u>2019-01-15</u>
Numero	658
Data registrazione	<u>2019-01-31</u>
Imponibile Importo	10.000
Imposta	2.200
Aliquota	22%
Natura	N6
Esigibilità Iva	I

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

Alfa SRL nel corso del mese di Gennaio 2019, ha emesso la seguente fattura:

Fattura n. 450 del 15 gennaio 2019 per **servizio generico** emessa nei confronti di cliente spagnolo Iveco Spagna, dell'importo di euro 10.000, non soggetta articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993 – inversione contabile + imposta di bollo da 2 euro.

 IVECO ESPAÑA SL	
Información de la compañía	
CIF	B61768511
Antigüedad	19 años (29/09/1998)
Domicilio	Avda. De Aragon, 402 28022 - Madrid
Teléfono	913251000
Registro	Registro Mercantil de Barcelona
Web	www.iveco.com

SPAGNA	
CODICE IVA VALIDO	
Partita IVA: B61768511	
Denominazione: N.D.	
Indirizzo: N.D.	
Data di inizio validità: N.D.	
Data di fine validità: ---	
N.D. (Non Divulgabile) = Lo Stato membro selezionato non ha autorizzato la divulgazione di questa informazione.	
Data della richiesta: 21/10/2018 15:32:23	

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

COMUNICAZIONE DATI FATTURE

CESSIONARIO / COMMITTENTE DTE	
<u>IdPaese</u>	ES
<u>IdCodice</u>	B61768511
Codice fiscale (in alternativa a <u>IdPaese</u> e <u>IdCodice</u>)	
Denominazione (<u>Facoltativo</u>)	Iveco <u>España</u> SL
Sede (<u>Facoltativo</u>)	Avenida de <u>Aragon</u> , 402 28022 Madrid Spagna

DATI FATTURA <u>Body</u> DTE	
Tipo documento - Fattura	TD01
Data del documento	<u>2019-01-15</u>
Numero	450
Imponibile Importo	10.000
Natura	N6

FATTURA ELETTRONICA

Esterometro

FAQ AGENZIA ENTRATE

NELLA COMUNICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE, i dati delle FATTURE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato dell'Unione Europea (ART. 7 TER) vanno comunicate con IL CODICE natura N6 O N2?

In linea generale, vale il principio che nella comunicazione dati fattura vada riportata l'imposta o la sua "natura" così come è riportata nel documento emesso.

In base al comma 6-bis dell'[art. 21](#) del d.P.R. n. 633/72 le operazioni "non soggette" ad IVA per mancanza del requisito territoriale devono essere fatturate indicando nel documento:

a) l'annotazione "inversione contabile" per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi (con le eccezioni di quelle indicate all'[articolo 10](#), nn. da 1) a 4) e 9) del d.P.R. 633) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato dell'Unione Europea;

b) l'annotazione "operazione non soggetta" per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti di un soggetto stabilito fuori dall'Unione Europea.

Ai fini della trasmissione dei dati delle fatture, andranno quindi selezionate le seguenti nature:

a) Fatture con annotazione "inversione contabile": N6,

b) Fatture con "operazione non soggetta": N2.

LA COMPILAZIONE MODELLI INTRA

ASPETTI GENERALI

ASPETTI GENERALI

monitoraggio operazioni

Fino al 31 dicembre 1992 i movimenti di beni da e verso altri Paesi Ue erano monitorati, sia ai fini fiscali che ai fini statistici, in base alle dichiarazioni doganali.

Con l'**abolizione delle frontiere doganali tra i singoli Paesi UE** e la **creazione del “mercato unico comunitario”**, a partire dal **1° gennaio 1993**, è comunque continuato ad essere necessario da parte degli Stati dei Paesi membri:

- sorvegliare il rispetto delle regole concernenti l'imposta sul valore aggiunto;
- raccogliere i dati statistici del commercio tra i singoli Paesi membri.

Per rispondere alle suddette esigenze, gli operatori dei singoli Paesi membri devono informare le rispettive Autorità circa le operazioni intracomunitarie dai medesimi poste in essere.

Ciò avviene mediante il **Sistema V.I.E.S.-Vat Information Exchange System – INTRASTAT**.

ASPETTI GENERALI

monitoraggio operazioni

Gli operatori economici della gran parte dei Paesi Ue, in relazione alle operazioni intracomunitarie, a differenza, ad esempio, di quelli italiani e francesi, presentano due distinte segnalazioni:

- una **segnalazione a valenza fiscale**: i "Recapitulative Statements" ("**ESL - EC Sales Listings**"), per comunicare le cessioni intracomunitarie di beni e, in alcuni Paesi, gli acquisti intracomunitari di beni ("Statements of acquisitions" o EPL "**EC Purchase Listings**").
- una **segnalazione a valenza statistica**: i **modelli Intrastat**, per comunicare le **spedizioni** e gli **arrivi** di beni, in ambito comunitario.

A partire dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di segnalazione sono stati estesi ai **servizi generici resi** e, in alcuni Paesi Ue, ai servizi generici acquistati.

ASPETTI GENERALI

monitoraggio operazioni

Concreta attuazione da parte dei Paesi Ue:

- L'Italia e la Francia hanno adottato la soluzione di prevedere l'obbligo di presentare un'**unica comunicazione** fiscale + statistica;
- Tutti gli altri Paesi Ue prevedono **due distinte comunicazioni**:
 - Una fiscale ("Listing")
 - Una statistica ("Intrastat")
- **Tutti i Paesi Ue**, come stabilito dalla normativa Ue (articolo 262 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE), hanno previsto l'obbligo di presentare il **Listing dei beni ceduti e dei servizi resi**;
- **Solo alcuni Paesi prevedono la** presentazione dei **Listing dei beni e dei servizi acquistati (comunicazione a rilevanza fiscale)**:
 - **Beni acquistati**: Croazia, Repubblica ceca, Francia (in caso di supero di 460.000 euro / anno), Grecia, Irlanda (in caso di supero di 191.000 euro /anno), Italia (operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2017), Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna e Ungheria;
 - **Servizi acquistati**: Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Italia, Romania, Spagna, Slovacchia e Ungheria.
- **Tutti i Paesi Ue** prevedono la presentazione della comunicazione ai fini statistici (INTRASTAT) dei beni acquistati, come nel caso del nostro Paese a partire dalle operazioni 2018.

ASPETTI GENERALI

complessa evoluzione recente

- **Con il DL n. 193/2016** il Governo, con effetto dal 1° gennaio 2017, **provvedeva ad abrogare l'obbligo di presentare i Modelli Intra acquisti beni e servizi;**
- Da molti commentatori venivano avanzati dubbi sulla liceità della soppressione dell'obbligo statistico essendo questo previsto da Regolamenti dell'Unione Europea;
- **Con il DL n. 244/2016 (cd. “decreto Milleproroghe”),** norma inserita in sede di conversione da parte della Legge n. 19/2017:
 - il Governo si concedeva un anno di ulteriori riflessioni sul punto, stabilendo che per il 2017 valeva la normativa in vigore fino al 2016;
 - veniva riformulato l'articolo 50, comma 6, del DL n. 331/1993, dimenticando i servizi resi e i servizi acquistati;
 - veniva assunto l'impegno a semplificare il tutto a partire dal 1° gennaio 2018.

ASPETTI GENERALI

normativa italiana

Il cd. “DECRETO MILLEPROROGHE” - DI n. 244/2016, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, *afferma che:*

Art. 13 Proroga di termini in materia economica e finanziaria,

In vigore dal 01/03/2017

4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017.

ASPETTI GENERALI

normativa italiana

L'articolo 50, commi 6, del DL n. 331/1993 (come sostituito dal **DECRETO MILLEPROROGHE**), afferma che:

“6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

ASPETTI GENERALI

normativa italiana

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite **significative misure di semplificazione** degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste.

ASPETTI GENERALI

normativa italiana

*Con il **Provvedimento del 25 settembre 2017, Prot. n. 194409/2017**, viene disposto che:*

*Semplificazioni per gli **elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni** (Modello INTRA 2bis)*

1.1. I soggetti di cui all'articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano, **ai soli fini statistici**, gli elenchi riepilogativi degli **acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili**, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.

1.2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 diversi da quelli di cui al punto 1.1., i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni sono acquisiti, ai soli fini statistici, dall'Agenzia delle entrate mediante gli adempimenti comunicativi di cui all'articolo 21 del d.l. n. 78/2010, oppure di cui all'articolo 1 del d.Lgs. n. 127/2015, e resi disponibili all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'ISTAT e alla Banca d'Italia.

ASPETTI GENERALI

normativa italiana

*Semplificazioni per gli **elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi** (Modello INTRA 2quater)*

2.1. I soggetti di cui all'articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano, **ai soli fini statistici**, gli **elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi** di cui all'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

2.2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010, diversi da quelli di cui al punto 2.1, i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di servizi sono acquisiti, ai soli fini statistici, dall'Agenzia delle entrate mediante gli adempimenti comunicativi di cui all'articolo 21 del d.l. n. 78/2010, oppure di cui all'articolo 1 del d.Lgs. n. 127/2015, e resi disponibili all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'ISTAT e alla Banca d'Italia.

2.3. Ai fini della compilazione del campo “**Codice Servizio**” presente negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi intracomunitari, occorre far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA).

ASPETTI GENERALI

normativa italiana

*Semplificazioni per gli **elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni** (Modello INTRA 1bis)*

3.1. La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) del Decreto 22 febbraio 2010, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

*Semplificazioni per gli **elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi** (Modello INTRA 1quater)*

4.1. Ai fini della compilazione del campo "Codice Servizio" presente negli elenchi riepilogativi relativi ai servizi intracomunitari resi, occorre far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA).

ASPETTI GENERALI

normativa italiana

Il Provvedimento, nelle **MOTIVAZIONI**, afferma che:”

“Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).”.

MODELLO INTRASTAT

a partire dal 1° gennaio 2018

Nota Dogane del 20.02.2018 Prot. N. 18558

NOTA DOGANE del 20.02.2018

“Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che l'intervento legislativo in materia è stato, nel suo complesso, finalizzato alla **semplificazione degli adempimenti** a carico degli operatori, allo **snellimento delle procedure** ed al **miglioramento della qualità delle informazioni di carattere fiscale e statistico** relative allo scambio intraunionale di beni e servizi, informazioni che vengono entrambe raccolte con i suddetti elenchi riepilogativi.

Con particolare riferimento alla compilazione ed alla presentazione dei Modelli INTRA per finalità statistiche, la scelta operata è stata quella di consentire il mantenimento delle procedure sinora utilizzate dagli operatori economici, al fine di contenere l'impatto delle modifiche normative sulla loro operatività.”.

MODELLO INTRASTAT

a partire dal 1° gennaio 2018

Nota Dogane del 20.02.2018 Prot. N. 18558

“Ai fini del calcolo della periodicità di presentazione dei Modelli INTRA, la citata Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 ha già chiarito che **il nuovo sistema introdotto dalle modifiche normative intervenute in materia richiede, in ordine al superamento della soglia, una verifica effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni.** Il medesimo provvedimento stabilisce che **le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente** e che il superamento della soglia per **una singola categoria** non incide sulla periodicità relativa alle altre **tre categorie** di operazioni;....”.

MODELLO INTRASTAT
a partire dal 1° gennaio 2018
calcolo delle soglie

NOTA BENE

Sulla base di quanto previsto dal Provvedimento riportato nelle pagine precedenti, è da ritenere che, in relazione all'**Intra cessioni di beni** e all'**Intra acquisti di beni**, **le soglie debbano essere calcolate in base:**

- alle cessioni intracomunitarie di beni;
- e agli acquisti intracomunitari di beni;

quali risultano dalle registrazioni eseguite ai fini dell'Iva **e NON in relazione alle SPEDIZIONI e agli ARRIVI dei beni.**

E ciò nonostante il fatto che per gli acquisti di beni il Modello Intra ha soltanto una funzione statistica.

MODELLO INTRASTAT

a partire dal 1° gennaio 2018

INTRA CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: soggetti che, riguardo alle cessioni intracomunitarie di beni, in nessuno dei 4 trimestri precedenti hanno superato la soglia trimestrale di 50.000 euro; compilano il Modello Intra 1-bis: **solo dati fiscali** (colonne da 1 a 6; la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la colonna 6 è facoltativa)

CONTRIBUENTI MENSILI: soggetti che, riguardo alle cessioni intracomunitarie di beni, hanno superato tale soglia; occorre distinguere tra due tipologie di soggetti:

- Soggetti che in nessuno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.
 - presentano il modello Intra 1-bis a livello mensile
 - indicando sullo stesso solo i dati fiscali
- Soggetti che in uno o più dei quattro trimestri precedenti hanno superato la soglia sopra indicata:
 - presentano il modello Intra 1-bis a livello mensile
 - indicando sullo stesso sia i dati fiscali che i dati statistici

MODELLO INTRASTAT

a partire dal 1° gennaio 2018

Compilazione elenco cessioni di beni mensile

Ammontare trimestrale < 100.000 euro

Intra 1-bis colonne obbligatorie

1. **Numero progressivo riga;**
2. **Codice ISO dello Stato membro dell'acquirente;**
3. **Codice identificativo dell'acquirente;**
4. **Valore in euro della cessione;**
5. **Natura della transazione letterale (solo nel caso di operazioni triangolari).**

TUTTE LE ALTRE COLONNE SONO FACOLTATIVE

MODELLO INTRASTAT

a partire dal 1° gennaio 2018

Compilazione elenco cessioni beni mensili

Ammontare trimestrale $\geq$ 100.000 euro

Intra 1-bis colonne obbligatorie:

- Numero progressivo riga;
- Codice ISO dello Stato membro dell'acquirente;
- Codice identificativo dell'acquirente;
- Valore in euro della cessione;
- Natura della transazione letterale
- Codice NC della merce;
- Peso in Kg al netto degli imballaggi (facoltativa se richiesta l'unità supplementare);
- Quantità nell'unità di misura supplementare (obbligatoria solo se prevista);
- Codice ISO Paese di destinazione;
- Provincia di origine o di spedizione.

Le seguenti colonne sono obbligatorie solo in caso di ammontare spedizioni superiori ai 20.000.000 di euro

- ☐ *Valore statistico in euro;*
- ☐ *Condizioni di consegna;*
- ☐ *Modalità di trasporto*

NB: L'indicazione del valore statistico rimane obbligatoria nel caso di operazioni di perfezionamento.

MODELLO INTRASTAT

a partire dal 1° gennaio 2018

INTRA SERVIZI GENERICI RESI

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: soggetti che, riguardo alle prestazioni di servizi, in nessuno dei 4 trimestri precedenti hanno superato la soglia trimestrale di 50.000 euro; compilano il Modello Intra 1-Quater: colonne 1, 2, 3, 4, 7 e 10; le altre colonne sono facoltative; unica semplificazione: codice servizio a 5 cifre

CONTRIBUENTI MENSILI: soggetti che, riguardo alle prestazioni di servizi, hanno superato tale soglia; compilano il Modello Intra 1-Quater: colonne 1, 2, 3, 4, 7 e 10; le altre colonne sono facoltative; unica semplificazione: codice servizio a 5 cifre



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Mod. INTRA-1 Quater

SEZIONE 3. SERVIZI RESI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE

--	--

TRIMESTRE

ANNO 20

--	--

PARTITA IVA

[illegible]

P R O G R.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				NO	NO		NO	NO	
TOTALE									

MODELLO INTRASTAT

a partire dal 1° gennaio 2018

INTRA ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

- Soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato un **ammontare totale trimestrale di acquisti intracomunitari di beni uguale o superiore a 200.000 euro**: sono tenuti a presentare l'Intra 2-bis mensile, **ai soli fini statistici**;
- Soggetti che NON raggiungono tale soglia, NON presentano il Modello Intra acquisti intracomunitari di beni **(1)**.

Nota (1):

- **Sino al 31 dicembre 2018**: i dati vengono raccolti con le comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture ricevute (Codice TD10 per i dati delle fatture di acquisto intracomunitario di beni e codice TD11 per le fatture delle prestazioni di servizio ricevute in ambito comunitario) o dalle fatture elettroniche trasmesse con il sistema di interscambio (metodo opzionale, D.Lgs. n. 127/2015).
- **A partire dal 1° gennaio 2019**: è da ritenere che i dati verranno raccolti mediante l'esterometro mensile.

MODELLO INTRASTAT

a partire dal 1° gennaio 2018

INTRA ACQUISTI DI SERVIZI GENERICI

- Soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato un **ammontare totale trimestrale di acquisti di servizi generici (presso fornitori di altro Paese Ue) uguale o superiore a 100.000 euro**: sono tenuti a presentare l'Intra 2-Quater mensile, **ai soli fini statistici** (colonne obbligatorie in base alla riforma del 2015).
- Soggetti che NON raggiungono tale soglia, NON presentano il Modello Intra acquisti di servizi **(1)**

Nota (1):

- **Sino al 31 dicembre 2018**: i dati vengono raccolti con le comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture ricevute (Codice TD10 per i dati delle fatture di acquisto intracomunitario di beni e codice TD11 per le fatture delle prestazioni di servizio ricevute in ambito comunitario) o dalle fatture elettroniche trasmesse con il sistema di interscambio (metodo opzionale, D.Lgs. n. 127/2015).
- **A partire dal 1° gennaio 2019**: è da ritenere che i dati verranno raccolti mediante l'esterometro mensile.

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

Mod. INTRA-2 Quater

SEZIONE 3. SERVIZI RICEVUTI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA			NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					NO	NO		NO	NO	
TOTALE										

MODELLO INTRASTAT

a partire dal 1° gennaio 2018

Le novità in breve ...

Acquisto di beni	ammontare < 200.000 euro: Adempimento facoltativo	ammontare >= 200.000 euro: Modello mensile
Acquisto di servizi	ammontare < 100.000 euro: Adempimento facoltativo	ammontare >= 100.000 euro: Modello mensile con minor dettaglio Codice servizio
Cessione di beni	ammontare < 50.000 euro: Modello trimestrale	Ammontare >=50.000 euro: Modello mensile (per gli attributi solo statistici, soglia di compilazione obbligatoria >= 100.000 euro)
Prestazioni di servizi	ammontare < 50.000 euro: Modello Trimestrale con minor dettaglio Codice servizio	ammontare >=50.000 euro: Modello mensile con minor dettaglio Codice servizio

ASPETTI GENERALI

Territorio rilevante - eurozona

<http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.en.html>

Use of the euro

The euro was launched on 1 January 1999, when it became the currency of more than 300 million people in Europe. For the first three years it was an invisible currency, only used for accounting purposes, e.g. in electronic payments. Euro cash was not introduced until 1 January 2002, when it replaced, at fixed conversion rates, the banknotes and coins of the national currencies like the Belgian franc and the Deutsche Mark.



Today, euro banknotes and coins are legal tender in 19 of the 28 Member States of the European Union, including the overseas departments, territories and islands which are either part of, or associated with, euro area countries. These countries form the euro area. The micro-states of Andorra, Monaco, San Marino and Vatican City also use the euro, on the basis of a formal arrangement with the European Community. Montenegro and Kosovo likewise use the euro, but without a formal arrangement.

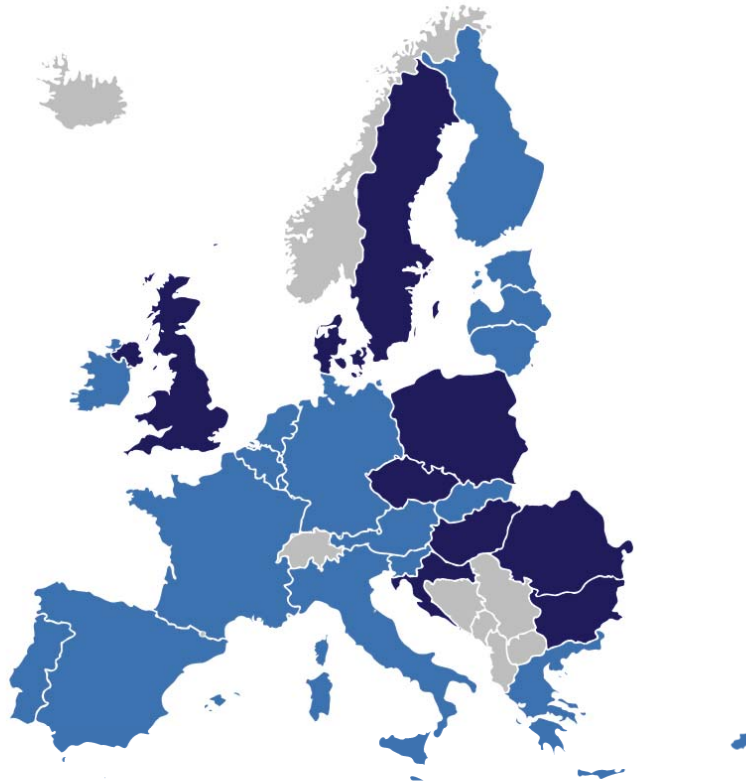
ASPETTI GENERALI

Territorio rilevante - eurozona

<http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.en.html>

Interactive map of the euro area

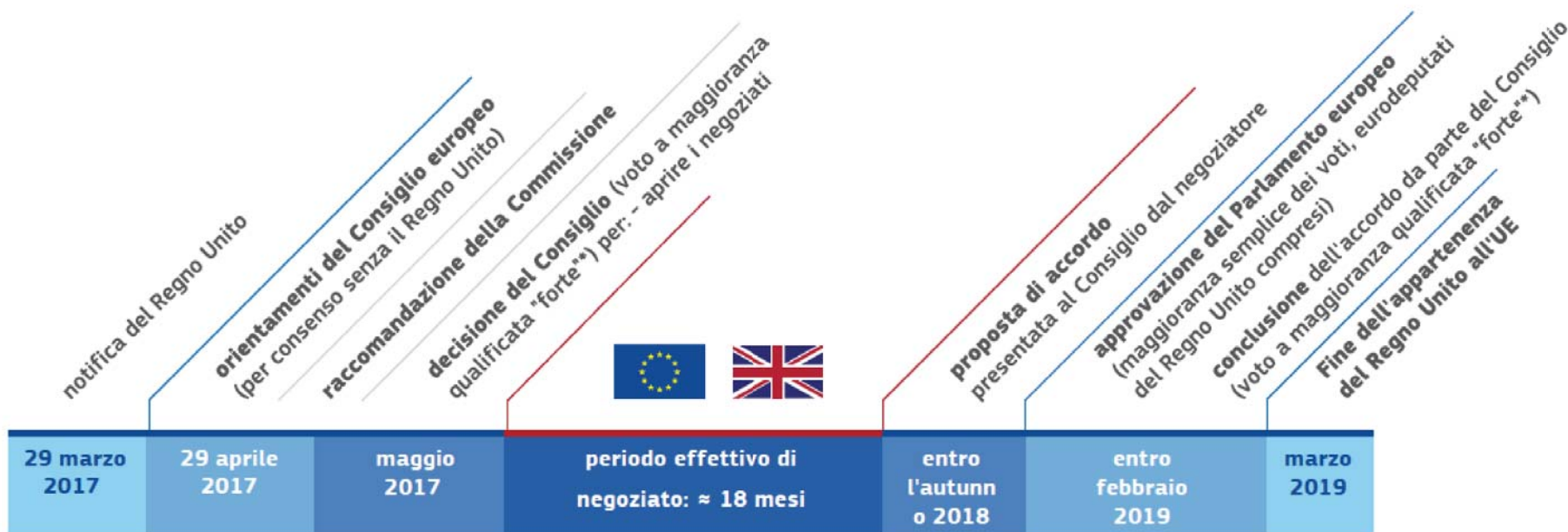
- EU member using the euro
- EU member not using the euro
- Non-EU country
- Selected country



BREXIT

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-648_it.htm

 [brexit_timeline_IT.pdf](#)



* voto a maggioranza qualificata "forte" = 72% dei 27 Stati membri, ossia 20 Stati membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'UE a 27.

BREXIT

Linee guida del Consiglio Europeo

≡ NAVIGA [HOME](#) [RICERCA](#)

Il Sole
24 ORE
MONDO

ABBONATI **ACCEDI**

[EUROPA](#) [USA](#) [AMERICHE](#) [MEDIO ORIENTE](#) [ASIA E OCEANIA](#) [RAPPORTO PAESE](#) [AMERICA E ASIA24](#)

IL DIVORZIO DI LONDRA

Brexit, Bruxelles detta le condizioni per la transizione

—di **Beda Romano** | 30 gennaio 2018

BREXIT

Linee guida del Consiglio Europeo

I Ventisette hanno approvato ieri le **linee-guida** che la Commissione europea utilizzerà per negoziare con la Gran Bretagna i **principi che regoleranno il periodo di transizione dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione e prima dell'entrata in vigore di un futuro accordo di partenariato**. Le condizioni decise dai Ventisette sono particolarmente esigenti e impegnative, e hanno già suscitato la viva reazione di Londra, che vorrebbe poteri per bloccare norme contrarie ai suoi interessi.

I Ventisette sono pronti a concedere alla Gran Bretagna un periodo di transizione di 21 mesi, dalla data ufficiale di Brexit, il 30 marzo 2019, al 31 dicembre 2020. Londra avrebbe voluto che la transizione durasse fino al 29 marzo 2021, ma Bruxelles vuole che la fine del periodo coincida con la fine del bilancio comunitario 2014-2020. La transizione deve servire a rendere Brexit più morbida e consentire alle parti di negoziare con relativa calma il futuro **accordo di partenariato, da applicare dal 2021 in poi.**

BREXIT

No deal – Hard Brexit

DOPO IL VERTICE DI SALISBURGO

Brexit, May sfida la Ue: «Inaccettabile il suo no, chiediamo rispetto»

—di Nicol Degli Innocenti | 21 settembre 2018

BREXIT

No deal – Hard Brexit

LONDRA - Theresa May chiede rispetto. La premier britannica ha reagito all'umiliazione subita a Salisburgo con un attacco frontale ai leader dell'Unione Europea e al modo in cui hanno respinto le sue proposte per risolvere i problemi legati a Brexit.

In un discorso a Downing Street oggi pomeriggio, la May ha definito “inaccettabile” che i leader Ue abbiano respinto il suo piano senza offrire spiegazioni dettagliate e senza proporre alternative. «Ho sempre trattato la Ue con rispetto, - ha detto la premier. – La Gran Bretagna si aspetta altrettanto. Un buon rapporto alla fine dei negoziati dipende da questo».

Meglio nessun accordo di un pessimo accordo

La May ha continuato a difendere il suo piano presentato quest'estate a Chequers, che prevede un accordo di libero scambio con la Ue sulle merci ma non sui servizi o i capitali e mette fine alla libera circolazione delle persone.

Dato che la Ue lo ha respinto in modo così categorico, la premier si è detta pronta a optare per un “no deal”, un'uscita senza accordo. «Qualunque soluzione che non rispetta l'esito del referendum o che di fatto divide in due il nostro Paese sarebbe un pessimo accordo e io ho sempre detto che un no deal sarebbe meglio di un pessimo accordo», ha dichiarato.

BREXIT

No deal – Hard Brexit

«Nessuno vuole un buon accordo più di me, - ha detto. – Ma la Ue deve capire bene che non ribalterò il risultato del referendum e non dividerò il mio Paese. Dobbiamo impegnarci seriamente a risolvere i due grandi problemi dei negoziati. Siamo pronti a farlo».

Londra vuole mani libere per negoziare accordi con Paesi terzi

Il primo problema, ha spiegato, è che la Gran Bretagna non intende restare nell'unione doganale o nello spazio economico europeo perché altrimenti non potrebbe negoziare accordi commerciali con Paesi terzi e questo sarebbe un tradimento della volontà degli elettori di «riprendersi il controllo».

Il grande problema del confine tra le due Irlanda

Il secondo problema è il confine interno irlandese. L'opzione di un accordo di libero scambio con la Gran Bretagna e regole diverse per l'Irlanda del Nord, che resterebbe di fatto nell'unione doganale e nel mercato unico, è politicamente inaccettabile perché dividerebbe il Regno Unito. «È una cosa che non solo io, ma credo nessun primo ministro britannico potrebbe mai accettare, e se la Ue la pensa diversamente fa un errore clamoroso», ha detto.

BREXIT

No deal – Hard Brexit

Spetta ora alla Ue farsi avanti con proposte costruttive, secondo la May: «Dobbiamo sentire dalla Ue quali sono i veri problemi e quale sarebbe la loro alternativa così possiamo discuterne, altrimenti non possiamo fare progressi».

Il presidente Ue Donald Tusk, in particolare, ha dichiarato a Salisburgo che le proposte britanniche non possono funzionare, ma «non ha spiegato in dettaglio come e non ha fatto alcuna proposta alternativa, quindi siamo a un'impasse, - ha obiettato la premier. - A questo stadio avanzato dei negoziati non è accettabile respingere le proposte altrui senza spiegazioni e senza controproposte».

BREXIT

No deal – Hard Brexit

I 3 milioni di cittadini Ue saranno tutelati in ogni caso

In un discorso molto duro, la premier ha riservato parole dolci solo per gli oltre tre milioni di cittadini Ue residenti in Gran Bretagna. Anche in caso di mancato accordo, ha assicurato, il suo Governo si impegna unilateralmente a tutelare il loro diritto a restare a vivere, studiare e lavorare nel Regno Unito. “Siete i nostri amici, i nostri vicini, i nostri colleghi, - ha detto. – Vogliamo che restiate.”

Lo spettro di un fallimento dei negoziati ha pesato sulla sterlina, che è arrivata a perdere l'1,5% sul dollaro e l'1,3% sull'euro, la peggiore performance giornaliera dall'inizio dell'anno.

Il tono di critica della May verso la Ue è stato gradito dal fronte pro-Brexit. Il deputato Jacob Rees-Mogg, uno dei maggiori critici del piano Chequers, ha lodato la “determinazione” mostrata dalla premier nel tener testa ai leader Ue.

Il leader dell'opposizione, il laburista Jeremy Corbyn, ha detto la “la strategia negoziale di Theresa May è stata un disastro. I Tories hanno passato più tempo a litigare tra di loro che a negoziare con la Ue. Ora i giochi politici devono finire perché un mancato accordo non è un'opzione accettabile.”

Sterlina in forte caduta

Le parole della premier, che lasciano presagire settimane molto tese in vista della scadenza del marzo 2019, hanno innervosito anche il mercato valutario, con la sterlina in netto calo sia sul dollaro che sull'euro. L'euro passa di mano a 0,8982 sterline (0,8876 ieri sera), mentre una sterlina vale 1,3085 dollari (contro 1,3265 alla vigilia). Si tratta della più forte caduta giornaliera della sterlina dal giugno 2017.

Brexit, la Ue preme per l'intesa Il governo May rischia il tracollo

LA POSTA IN GIOCO

Il compromesso con Bruxelles

L'ipotesi di accordo della quale Londra sta discutendo con la Commissione europea prevede che il Regno Unito resti nell'unione doganale durante l'intero periodo di transizione, in attesa di trovare un accordo definitivo sull'Irlanda del Nord, che nell'ultimo anno si è rivelato l'ostacolo maggiore nelle trattative. Un modo per rinviare la soluzione del problema evitando però un'uscita disordinata di

Londra dall'Unione. Anche in caso di compromesso con Bruxelles, il problema per la premier Theresa May è di ordine interno poiché un simile compromesso sembra non piacere a nessuno: né ai Brexiters né ai Tories europeisti né agli unionisti irlandesi. Ai Comuni sarebbe bocciato.

BREXIT

situazione trattative



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI

[Home](#) | [Contatti](#) | [FAQ](#) | [RSS](#) | [UK](#) | [Area Riservata](#)

Seguici su: [in](#) [Instagram](#) [YouTube](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [Google+](#) [Telegram](#)

Cerca: [VAI](#)

L'AGENZIA

DOGANE

MONOPOLI

- [L'OPERATORE ECONOMICO](#)
- [IL CITTADINO](#)

Info Brexit

- [FAQ](#)
- [FAQ english version](#)
- [Help desk](#)

Ti trovi in: [Home](#) - [Dogane](#) - [L'operatore economico](#) - [Aree tematiche](#) - [Info Brexit](#)

Info Brexit



Il Regno Unito (UK) - quando si concretizzerà formalmente la cosiddetta "Brexit" - non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e l'UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo. Di conseguenza, da quella data si dovranno stabilire lo status doganale delle merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell'Unione e del Regno Unito, e le disposizioni giuridiche applicabili oltre al trattamento adeguato in relazione all'IVA e alle accise. Inoltre, i viaggiatori tra l'Italia e il Regno Unito non potranno più beneficiare delle esenzioni dei controlli previste per l'Unione europea.

I Paesi dell'Unione Europea

CODICE ISO	PAESE UE	N. CARATTERI CODICE IVA	EURO
AT	AUSTRIA	9	SI
BE	BELGIO	9	SI
BG	BULGARIA	9 ovvero 10	NO
CY	CIPRO	9	SI
DK	DANIMARCA	8	NO
EE	ESTONIA	9	SI
DE	GERMANIA	9	SI
EL	GRECIA	9	SI
FI	FINLANDIA	8	SI
FR	FRANCIA	11	SI
GB	GRAN BRETAGNA	5 ovvero 9 ovvero 12	NO
HR	CROAZIA	11	NO
IE	IRLANDA	8	SI
IT	ITALIA	11	SI
LV	LETONIA	9 ovvero 11	SI

I Paesi dell'Unione Europea

CODICE ISO	PAESE UE	N. CARATTERI CODICE IVA	EURO
LT	LITUANIA	9 ovvero 12	SI
LU	LUSSEMBURGO	8	SI
MT	MALTA	8	SI
NL	OLANDA	12	SI
PL	POLONIA	10	NO
PT	PORTOGALLO	9	SI
CZ	REPUBBLICA Ceca	8 ovvero 9 ovvero 10	NO
SK	REPUBBLICA SLOVACCA	9 ovvero 10	SI
RO	ROMANIA	da 2 a 10	NO
SI	SLOVENIA	8	SI
ES	SPAGNA	9	SI
SE	SVEZIA	12	NO
HU	UNGHERIA	8	NO
SM*	SAN MARINO	5	SI

*** San Marino non è un paese UE nonostante ciò esistono accordi per quanto riguarda gli scambi di merci con l'Italia**

ASPETTI GENERALI

Modello Intrastat - modalità di presentazione

I modelli Intrastat devono essere presentati esclusivamente in via telematica mediante il **STD - Sistema Telematico Doganale** o tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)**.

Nel caso di utilizzo del STD per eseguire tale invio occorre espletare la seguente procedura:

- Accedere al sito dell'Agenzia delle Dogane – Servizio Telematico Doganale – EDI e registrarsi;
- Recarsi presso l'Agenzia delle Dogane competente per territorio al fine di:
 - presentare l'istanza di adesione;
 - ritirare le “chiavi di accesso” al servizio telematico;
- Scaricare il programma per la compilazione dei modelli Intrastat.

ASPETTI GENERALI

Modello Intrastat - Modalità di presentazione

<https://assistenza.agenziadogane.it/SRVS/CGI-BIN/KanaInternet.asp?>

New,new,kb=tel_dogane_procedura,Solution=Schema_compilazione_verif_intra,Company={8306FF9E-DD59-45DB-9A94-164755481EB5}



HOME NOVITÀ NORMATIVA MODULISTICA FAQ

CONTATTACI

Ti trovi in: [Home](#) - Presentare una dichiarazione Intrastat per via telematica

**Come fare per...**

- Accedere All'Area Riservata DOGANE - NOVITA'
- Utilizzare il Desktop Dogane
 - Utilizzare il Servizio Telematico Doganale
 - Predisporre i documenti per l'invio
 - Utilizzare le Altre applicazioni doganali
 - Utilizzare il Software Intrastat
 - Utilizzare i WEB SERVICE
- Richiedere informazioni sulla normativa doganale, la gestione merci e sui dazi doganali
- Richiedere Assistenza

**Alla Dogana per...**

- Ritirare la prima autorizzazione E.D.I.
- Ritirare le nuove autorizzazioni E.D.I.
- Ottenere lo status di Operatore AEO

**Strumenti**

- Consulta le FAQ
- Catalogo VIDEO
- Tracciati Unificati delle Dichiarazioni doganali
- Tracciati Accise prodotti energetici / alcolici
- Ricerca i codici TARIC

 [Condividi](#)  [Stampa la pagina](#)  [Salva la pagina](#)

Approfondimenti

- Argomenti correlati
- Normativa correlata

Presentare una dichiarazione Intrastat per via telematica

I file che vengono predisposti con i software messi a disposizione dall'Agenzia delle Dogane, contenenti gli elenchi intra, possono essere inviati tramite il Servizio Telematico Doganale o tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle ENTRATE [[Entratel](#) o [Fisconline](#)].

La modalità di presentazione degli Elenchi Intrastat (Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari) tramite il **Servizio telematico (E.D.I. - Electronic Data Interchange)**, prevede l'invio telematico tramite Internet (le trasmissioni effettuate dall'ambiente Reale dei servizi telematici hanno valore di presentazione).

La normativa sull'E.D.I. (per l'invio degli Elenchi Intra tramite il Servizio telematico doganale) è presente sul sito esterno dell'Agenzia Dogane (www.agenziadogane.gov.it) menu "Servizi online" > [Servizio Telematico Doganale - E.D.I.](#) ".

Le modalità di utilizzo del servizio telematico (adesione e abilitazione al servizio, configurazione della postazione di lavoro, download del software necessario e operazioni preliminari) **sono illustrate sul nostro sito nella pagina** ' [Come fare per utilizzare il Servizio Telematico Doganale](#) '.

Il **Servizio telematico** per l'invio delle dichiarazioni Intrastat (Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti) all'Agenzia delle Dogane rende disponibili [un ambiente di Prova](#) e [un ambiente Reale](#) .

Si precisa che **attualmente viene consentito di inviare telematicamente all'Agenzia delle Dogane le dichiarazioni Intrastat sia in ambiente di Prova** (Ambiente di addestramento) **che in ambiente Reale**.

Il file contenente gli elenchi Intra, da inviare telematicamente in ambiente reale, DEVE ESSERE FIRMATO.

Consulta le pagine informative:

- [Firma digitale per l'invio dei flussi telematici](#) ;
- [Firma del file](#) .

71

ASPETTI GENERALI

Modello Intrastat - modalità di presentazione

Nel caso utilizzo di ENTRATEL o di FISCONLINE, occorre espletare la seguente procedura (per l'ottenimento delle credenziali):

- Accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate e registrarsi; per le società si devono registrare:
 - Il legale rappresentante;
 - La società;

NB: i primi 4 codici dei 2 PIN vengono rilasciati al momento della registrazione; gli altri 6 e la password vengono inviati al contribuente mediante lettera (sia all'Amministratore che alla società)

ASPETTI GENERALI

Modello Intrastat - modalità di presentazione

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp>



[Richiedi il PIN](#) [Contatti e assistenza](#) [Trova l'ufficio](#)

Seguici su:    

Cerca... 

[Cittadini](#) [Imprese](#) [Professionisti](#) [Intermediari](#) [Enti e Pa](#) [L'Agenzia](#) [Area riservata](#)

Entratel - Fisconline

Registrazione

Statistiche

Avvisi dei Servizi Telematici

Verifica File

Assistenza ai Servizi Telematici

Domande frequenti

Ti trovi in: [Entratel Fisconline](#) / Registrazione ai servizi telematici

Registrazione ai servizi telematici

Fisconline

Fisconline è dedicato a **tutti i contribuenti maggiori di anni 16**, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e gli enti, che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad Entratel.

[Registrazione a Fisconline](#)

Entratel

Entratel è riservato ai soggetti obbligati alla trasmissione telematica di dichiarazioni e atti: persone fisiche, società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per più di 20 soggetti; intermediari (professionisti, Caf e associazioni di categoria), per la presentazione telematica delle dichiarazioni; Poste Italiane spa, per le proprie dichiarazioni e per quelle presentate dai contribuenti agli sportelli; società che trasmettono per conto delle società del gruppo cui fanno parte; Amministrazioni dello Stato; intermediari e soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione.

[Registrazione a Entratel](#)

Link correlati



- [I Servizi online dell'Agenzia delle Entrate - pdf](#)
- [Maggiori informazioni sui servizi disponibili](#)
- [Normativa di riferimento privacy](#)
- [Richiedi il Pin in ufficio o tramite l'App dell'Agenzia](#)

 [Guarda il video](#)

ASPETTI GENERALI

Modello Intrastat - modalità di presentazione

Il contribuente:

- Può presentare i modelli riepilogativi **direttamente**;
- Oppure può **delegare un terzo** (ad esempio: casa di spedizioni, commercialista, etc.) alla compilazione, sottoscrizione e presentazione degli stessi.

La delega deve essere conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con le modalità di cui all'articolo 38 del Dpr n. 445/2000 e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

La **sottoscrizione deve essere autenticata** (in presenza di un funzionario doganale o con fotocopia del documento di identità del delegante allegato alla delega).

In presenza di delega la **responsabilità** relativamente alla correttezza dei dati rimane in capo al soggetto delegante.

NB: La delega presuppone l'esistenza di due soggetti distinti e non ricorre nelle ipotesi di rappresentanza organica e cioè quando l'incaricato dell'adempimento sia un dipendente del soggetto obbligato (Circolare n. 39/D del 1993).

INTRA 2018

INTRA CESSIONI

INTRA CESSIONI

momento di effettuazione delle operazioni

L'articolo 39 del DL n. 331/1993 afferma che:

- “1. **Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza.** Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.
2. **Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' stata emessa la fattura** relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.
3. **Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.”.**

INTRA CESSIONI

termini di fatturazione e di registrazione

L'articolo 46 del DI n. 331/1993 – Fatturazione delle operazioni intracomunitarie afferma che:

“2. Per le **cessioni intracomunitarie** di cui all'articolo 41, é emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'**eventuale** specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

(....)

L'articolo 47 del DI n. 331/1993 – Registrazione delle operazioni intracomunitarie afferma che:

(...)

4. Le fatture relative alle **cessioni intracomunitarie** di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed **entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.**

ISCRIZIONE ALL'ARCHIVIO VIES

www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm



Home | Contatti | Mappa del sito | BSS | English

Cerca: Val

L'AgenziaIl tuo profilo fiscaleCosa devi fareStrumentiDocumentazione

Ti trovi in: Home - Servizi online - Servizi fiscali - Servizi fiscali senza registrazione - Controllo delle partite IVA comunitarie

Controllo delle partite IVA comunitarie

Questo servizio consente agli operatori commerciali titolari di una partita IVA che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.

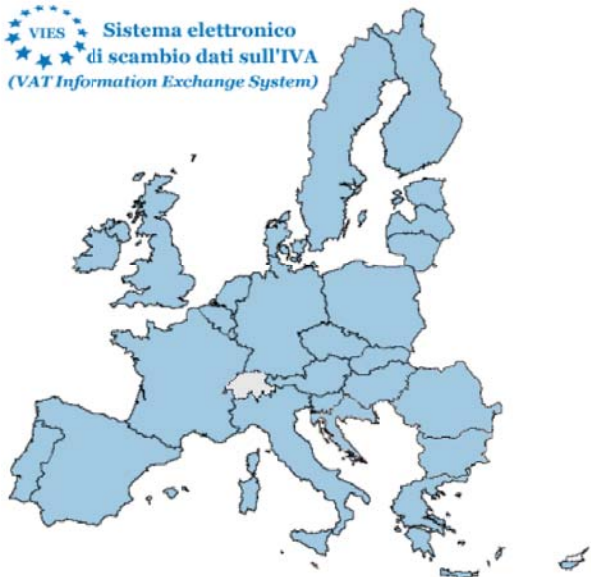
Per ulteriori informazioni sul servizio e chiarimenti sugli esiti della ricerca è possibile consultare la guida e le risposte alle domande più frequenti (faq).

Le informazioni sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 (GMT + 1.00 h).

Selezionare uno Stato:

Selezionare uno Stato membro

Cambia



VIES Sistema elettronico di scambio dati sull'IVA (VAT Information Exchange System)

ISCRIZIONE ALL'ARCHIVIO VIES
www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm



Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi online](#) - [Servizi senza registrazione](#) - [Controllo delle partite Iva comunitarie](#) - Verifica della partita IVA

Verifica della partita IVA



CODICE IVA VALIDO

Partita IVA: 76414740852

Denominazione: SARL SOCIETE DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVR

Indirizzo: 40 RUE VILLIERS 92300 LEVALLOIS PERRET

Data di inizio validità: N.D.

Data di fine validità: ---

N.D. (Non Divulgabile) = Lo Stato membro selezionato non ha autorizzato la divulgazione di questa informazione.

Data della richiesta: 19/02/2012 08:33:24

ISCRIZIONE ALL'ARCHIVIO VIES
www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm



GERMANIA

CODICE IVA VALIDO

Partita IVA: 812526315

Denominazione: N.D.

Indirizzo: N.D.

Data di inizio validità: N.D.

Data di fine validità: ---

N.D. (Non Divulgabile) = Lo Stato membro selezionato non ha autorizzato la divulgazione di questa informazione.

Data della richiesta: 23/11/2015 19:48:57

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

verifica iscrizione del cliente all'Archivio VIES

In sede di controllo del numero identificativo Iva del cliente ci si può trovare di fronte, ad esempio, alle seguenti situazioni:

- **Numero identificativo valido, ma senza indicazione del soggetto al quale il medesimo appartiene** (è, ad esempio, il caso della Germania e della Spagna); in tale evenienza è opportuno verificare che tale numero appartenga realmente al soggetto che lo ha comunicato; o accedendo al sito <http://www.registroimprese.it/dati-imprese-europee> o recandosi all'Ufficio delle Entrate (chiedendo di eseguire la verifica di corrispondenza tra numero identificativo Iva e nominativo del cliente, tenendo agli atti l'esito del riscontro) o richiedendo al cliente l'invio di un certificato di attribuzione del numero identificativo Iva;
- **Il cliente è iscritto nell'Archivio VIES, ma nel frattempo il numero identificativo Iva è cambiato e l'impresa italiana non ha tenuto conto di tale cambiamento**, continuando a emettere la fattura nei confronti del numero precedente (caso di verifica VIES periodica e non per singola operazione): tale violazione dovrebbe essere considerata di carattere formale (specie se l'indirizzo del cliente non è cambiato); è opportuno presentare il modello Intra 1 ter di rettifica (anche in sede di rettifica).

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

verifica iscrizione del cliente all'Archivio VIES



Dati e documenti ufficiali / Informazioni sulle imprese / Dati imprese europee /

DATI IMPRESE EUROPEE

La consultazione dei dati delle imprese europee del network EBR

ACCEDI AL SERVIZIO TELEMACO

IL NETWORK EBR: COS'È

L'accesso al servizio Registri Europei permette di consultare online i dati delle imprese appartenenti agli **Stati aderenti al network EBR (European Business Register)**, GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) costituito dai Gestori dei Registri Imprese Europei secondo le norme vigenti in ciascuno Stato.

Questo servizio garantisce a tutti gli operatori del mercato un facile accesso alle informazioni

di carattere legale ed economico delle imprese europee, tramite dei profili di interrogazione e di reportistica standard. EBR è anche uno dei casi di successo a livello europeo di reale interconnessione e comunicazione tra entigovernativi e organizzazioni di diritto pubblico.

Tutti gli Stati che aderiscono a EBR sono tenuti ad offrire il servizio di **Ricerca Impresa**

e la **Scheda Impresa**, mentre i servizi di Ricerca di Titolari di Cariche, Scheda Persona e Atti e Bilanci sono forniti solo da alcuni Paesi, secondo le disposizioni di legge nazionali. Da sottolineare che servizi, documenti e prospetti non sono forniti in modo uniforme da tutti i partner, poiché le diverse normative nazionali ne regolano contenuti e formati.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

verifica iscrizione del cliente all'Archivio VIES

- **Il cliente non è ancora presente nel VIES (ad esempio, ha presentato domanda di iscrizione ma non è ancora stato iscritto):** se il cliente estero fornisce la documentazione idonea a comprovare che egli svolge un'attività economica e che ha regolarmente presentato domanda di iscrizione al VIES, è possibile procedere all'emissione della fattura senza applicazione dell'Iva (come ammesso dalla Circolare n. 13 del 1994 e dall'articolo 18 del Regolamento n. 282/2011);
- **La controparte è stata cancellata dal VIES,** ma l'impresa italiana è in grado di comprovare che nel momento di effettuazione dell'operazione (data partenza merce) era iscritta nel VIES; nessun problema.
- **Errata indicazione in fattura del numero identificativo Iva del cliente** (ad esempio: errore compiuto in sede di inserimento del numero nell'anagrafica del cliente): errore formale.

VENDERE ALL'ESTERO

prove di cessione intracomunitaria

Prassi dell'Agenzia delle Entrate italiana

Con la **Risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007**, l'Agenzia delle Entrate aveva accolto la proposta dal contribuente:

- “ L'istante ritiene che al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione di merci in altro Paese comunitario occorra conservare per il periodo previsto dalle disposizioni vigenti:
- la fattura di vendita all'acquirente comunitario, emessa ai sensi del citato art. 41 del D.L. n. 331 del 1993;
 - gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
 - un documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;
 - la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.”.

Con la successiva **Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008**, l'Agenzia delle Entrate affermava che:

“Ai fini della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria e dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato, la risoluzione n. 345 del 2007 ha indicato l'esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo.

Pertanto, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro. “

VENDERE ALL'ESTERO

prove di cessione intracomunitaria

Prassi dell'Agenzia delle Entrate italiana

- Nella **Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013**, l'Agenzia delle Entrate afferma che:
- “...la scrivente ritiene che il **CMR elettronico**, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale.
- Analogamente, si concorda con la tesi dell'istante secondo cui costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario).
- Tra questi, risulta ammissibile anche l'**utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore**, da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio dello Stato ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro. ...”.
- Nella Nota n. 2010/141333 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che nelle cessioni franco fabbrica può “... essere accettata, quale prova della cessione intracomunitaria, una documentazione costituita da una dichiarazione inviata dalla controparte contrattuale destinataria della merce che attesti che la stessa è effettivamente pervenuta a destinazione nell'altro Stato membro”.

VENDERE ALL'ESTERO

prove di cessione intracomunitaria

Prassi dell'Agenzia delle Entrate italiana

Nella **Risoluzione n. 71/E del 24 luglio 2014**, l'Agenzia delle Entrate afferma che:

“(....) Con riferimento alla prova della cessione intracomunitaria, dai documenti di prassi sopra richiamati emergono due principi:

- 1) quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;
- 2) la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente.

In applicazione dei predetti principi, si esprime l'avviso che il contribuente, nel caso di specie, possa fornire la prova in argomento attraverso l'esibizione della seguente documentazione:

- a) fattura di vendita dell'imbarcazione;
- b) documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione all'operazione effettuata;
- c) contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria;
- d) documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario;
- e) documento da cui risulti la cancellazione da parte del cedente della imbarcazione dal registro italiano;
- f) documento da cui risulti la avvenuta iscrizione della imbarcazione nel registro francese;
- g) elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (Intrastat).

Inoltre, data la natura del bene (imbarcazione) e la circostanza che lo stesso viene trasportato dal cessionario, in aggiunta alla documentazione sopra elencata e in sostituzione del documento di trasporto, occorre fornire anche una **dichiarazione da parte del cessionario** - corredata da idonea documentazione -(ad esempio il contratto di ormeggio stipulato con il porto di destinazione), che attesti di avere condotto l'imbarcazione da un porto italiano ad un porto francese. (...)”.

VENDERE ALL'ESTERO

prove di cessione intracomunitaria

Prassi dell'Agenzia delle Entrate italiana

Infine, la scrivente pone l'attenzione sul fatto che l'applicazione del regime di non imponibilità alla cessione dell'imbarcazione, ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331 del 1993, comporta l'obbligo per il cedente di osservare un **"comportamento diligente"** richiesto in relazione alla operazione posta in essere.

Sul punto, infatti, la Corte di giustizia Ue ha stabilito che "l'amministrazione può esigere che il fornitore adotti tutte le misure necessarie per evitare di partecipare ad una frode fiscale (sentenza 27 settembre 2007, C-409/04, punto 65).

La Corte di Cassazione, seguendo tale orientamento, in tema di dovere di diligenza del cedente, ha stabilito che " mentre può certamente escludersi che il cedente sia tenuto a svolgere attività investigative sulla movimentazione subita dai beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato dal cessionario - deve invece affermarsi il dovere del cedente di impiegare la normale diligenza richiesta ad un soggetto che pone in essere una transazione commerciale e, quindi, di verificare con la diligenza dell'operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della controparte" (sentenza n. 13457 del 27 luglio 2012).

INTRA CESSIONI

Prova dell' avvenuto arrivo della merce nel Paese estero

Tratto da PVC GDF verifica 2018

Si rammenta, peraltro, che la prova del trasferimento fisico dei beni fuori dal territorio nazionale verso operatori comunitari, alla luce delle risoluzioni nnrr. 345/E del 28 novembre 2007, 477/E del 15 dicembre 2007, 19/E del 26 marzo 2013 e 71/E del 24/07/2014 emanate dall'Agenzia delle Entrate, può essere costituita:

- ✓ dal documento di trasporto (CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta);
- ✓ da qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro, nel caso in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto (ad esempio: buono di consegna del destinatario che attesti il ricevimento della merce, Fax datato che attesti il ricevimento della merce);
- ✓ dal CMR in formato elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo ovvero informazioni tratte dal sistema informatico del vettore dalle quali risulti che la merce ha lasciato il territorio dello Stato ed ha raggiunto il territorio dello Stato membro;
- ✓ dichiarazione datata resa dal cessionario non residente. Si precisa che, affinché tale dichiarazione sia utile a fornire prova del trasferimento fisico dei beni in altro Paese questa deve essere supportata da idonea ulteriore documentazione coeva al momento di effettuazione dell'operazione (Commissione Tributaria Regionale Piemonte, Sez. n. 24, n. 629/24/14 nonché circolare 71/E del 24 luglio 2014 dell'Agenzia delle Entrate).

INTRA CESSIONI

Prova dell' avvenuto arrivo della merce nel Paese estero

Tratto da PVC GDF verifica 2017

In particolare, nel corso delle operazioni di servizio, è stato verificato:

- che gli elenchi riepilogativi siano stati redatti e inviati con le modalità previste dal D.M. del 22 febbraio 2010 nonché dalle Determinazioni dell'Agenzia delle Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010 e n. 63336 del 7 maggio 2010;
- la corretta periodicità della presentazione degli elenchi;
- Il rispetto dei termini di presentazione degli elenchi;
- la corrispondenza tra le annotazioni riportate sui registri IVA degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie e quelle degli elenchi riepilogativi;
- l'esistenza del numero di partita IVA di tutti gli operatori intracomunitari dell'anno 2015. Il riscontro sull'esistenza degli operatori comunitari è stato effettuato attraverso apposite interrogazioni presso la banca dati VIES in uso al Corpo.

INTRA CESSIONI

Prova dell' avvenuto arrivo della merce nel Paese estero

Tratto da PVC GDF verifica 2017

L'avvenuto trasporto/spedizione dei beni in altro Paese membro può essere dimostrato conservando, per il periodo temporale oggetto di accertamento IVA (ris. Agenzia delle Entrate 28.11.2007 n. 345):

- ✓ la **fattura di vendita** emessa, senza addebito dell'IVA, nei confronti del cessionario comunitario;
- ✓ il **modello INTRA** relativo alle cessioni effettuate nel periodo di riferimento (mese, trimestre o anno);
- ✓ il **documento di trasporto "CMR"** firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta della merce, da cui si evinca l'uscita delle merci dal territorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto identificato ai fini IVA in altro Paese membro;
- ✓ la **rimessa bancaria** dell'acquirente relativa al pagamento della merce.

In merito al documento di trasporto, è stato osservato che, nelle cessioni con **clausola "franco fabbrica"**, il cedente nazionale si limita a consegnare i prodotti al vettore incaricato dal proprio cliente e molto difficilmente riesce ad ottenere da quest'ultimo una **copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta**.

INTRA CESSIONI

Prova dell' avvenuto arrivo della merce nel Paese estero

Tratto da PVC GDF verifica 2017

Per questa ragione, ai fini della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria l'esibizione del documento di trasporto prevista dalla risoluzione 345/E/2007, è stata indicata a titolo meramente esemplificativo, con la conseguenza che, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e **non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto**, la prova di cui sopra potrà essere fornita con **qualsiasi altro documento idoneo** a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro (ris. Agenzia delle Entrate 15.12.2008 n. 477).

A tal fine può essere utile l'esibizione, alternativamente o congiuntamente, della seguente documentazione:

- **DDT timbrato e firmato dal vettore** per avvenuta presa in carico e **dal destinatario** per ricezione (previo avvertimento dei clienti);
- **fattura timbrata e firmata dal destinatario** per avvenuta ricezione;
- **dichiarazione su carta intestata del destinatario di avvenuta ricezione** delle merci (ove sia indicato il riferimento alla fattura numero ... del giorno ...).

Successivamente, è stato confermato che la lettera di vettura internazionale (CMR) è **solo uno dei possibili documenti che possono essere utilizzati ai fini in esame** e che la stessa, ove esibita ai verificatori, è idonea a dimostrare l'uscita dei beni dall'Italia **anche ove non sia firmata dal destinatario "per ricevuta"** (ris. Agenzia delle Entrate 6.5.2009 n. 123).

INTRA CESSIONI

Prova dell' avvenuto arrivo della merce nel Paese estero

Tratto da PVC GDF verifica 2017

Con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 25.3.2013 n. 19, si è ritenuto che il **CMR elettronico**, firmato dal cedente, dal vettore e dal destinatario e messo a disposizione in formato "pdf", costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale. In alternativa al "CMR" elettronico, è stato precisato che costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, **un insieme di documenti** dal quale si possano ricavare le **medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti** (cedente, vettore e cessionario).

Per ultima, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 24.7.2014 n. 71, ha chiarito che in assenza della lettera di vettura firmata dal cessionario non residente, è possibile produrre un documento, sottoscritto dal medesimo soggetto, che attesti la ricezione della merce e che si considera idoneo a provare la cessione intracomunitaria unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione posta in essere. Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Torino 7.5.2014 n. 629/24/14).

INTRA CESSIONI

Prova dell' avvenuto arrivo della merce nel Paese estero

Tratto da PVC GDF verifica 2017

Per quei casi in cui non è stato possibile reperire il CMR, ai fini del controllo in esame, la [REDACTED] S.p.A. ha prodotto, unitamente all'ulteriore documentazione relativa alle operazioni poste in essere (DDT, fattura di vendita, modelli INTRASTAT), alternativamente i seguenti documenti:

- dichiarazioni del destinatario di avvenuta ricezione delle merci;
- fattura o DDT timbrati e firmati dal destinatario per avvenuta ricezione;
- documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni;
- ordini di acquisto.

Si rappresenta che, visto l'elevato numero delle cessioni intracomunitarie effettuate dalla [REDACTED] S.p.A., il controllo circa l'analisi delle citate operazioni è stato effettuato limitatamente alle fatture di importo superiore ai 2.000 €.

Per tutto quanto sopra il controllo è concluso in data odierna con esito regolare.

INTRA CESSIONI

operazioni da segnalare

I soggetti passivi Iva sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle **cessioni di beni comunitari** effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti passivi Iva di altri Paesi Ue.

Si considerano **beni comunitari** (secondo la nuova dicitura del CDU – Codice Doganale Unionale, in vigore dal 1° maggio 2016: “**beni unionali**”) i beni originari degli Stati membri Ue e quelli provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Ue. **NON vengono quindi segnalate le operazioni concernenti beni ancora “allo stato estero”.**

Mediante tali elenchi vengono altresì segnalate (ai soli fini statistici) le movimentazioni di beni per lavorazione:

- Invio di beni in conto lavoro a operatore economico di altro Paese Ue;
- Ritorno di beni lavorati a committente di altro Paese Ue.

INTRA CESSIONI

operazioni da segnalare o da non segnalare

ESEMPIO N. 1

Impresa italiana acquista merce in Cina; la merce arriva nel porto di Genova, dove viene dichiarata per l'immissione in libera pratica (con pagamento dell'eventuale dazio ma non dell'Iva), con cessione della stessa nei confronti di cliente francese e invio della stessa in Francia (operazione articolo 67, commi 2-bis e 2-ter del Dpr n. 633/1972 e articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993). **L'impresa italiana, in relazione alla cessione intracomunitaria, deve presentare il Modello Intra 1 bis.**

ESEMPIO N. 2

Impresa italiana acquista merce in Cina; la merce arriva nel porto di Genova, dove viene dichiarata per il transito comunitario esterno (T1), con cessione della stessa nei confronti di cliente francese e invio della stessa in Francia (articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972). L'impresa italiana NON deve presentare il Modello Intra 1 bis, trattandosi di cessione di merce allo stato estero (merce non comunitaria).

INTRA CESSIONI
cambio periodicità di presentazione
Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

- Contribuente trimestrale che nel PRIMO MESE DEL TRIMESTRE supera i 50.000 euro: entro il 25 del mese successivo presenta un ELENCO TRIMESTRALE, contrassegnando sul frontespizio la casella “primo mese del trimestre”; relativamente ai mesi seguenti presenterà ELENCHI MENSILI;
- Se la soglia viene superata nel SECONDO MESE DEL TRIMESTRE: entro il 25 del mese successivo presenta un ELENCO TRIMESTRALE, contrassegnando sul frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”; relativamente ai mesi seguenti presenterà ELENCHI MENSILI;
- Se la soglia viene superata nel TERZO MESE DEL TRIMESTRE: entro il 25 del mese successivo presenta un ELENCO TRIMESTRALE, contrassegnando sul frontespizio la casella “trimestre completo”; relativamente ai mesi seguenti presenterà ELENCHI MENSILI;

INTRA CESSIONI

periodicità di presentazione

La **Circolare n. 14/E del 18 marzo 2010**, afferma che:

“... E’ ammesso optare per la periodicità di livello superiore; l’opzione è valida almeno per l’intero anno solare in cui viene esercitata.

Il soggetto mensile per opzione, non presenta comunque il modello a sola valenza statistica (ad esempio: operazione di perfezionamento).”.

Si tratta di un **riferimento mobile**: se per 4 trimestri consecutivi NON viene superata la soglia, a partire dal trimestre successivo è possibile presentare il modello a cadenza trimestrale

INTRA CESSIONI

termine di presentazione

I modelli devono essere trasmessi **entro il giorno 25 del mese solare successivo** a quello di riferimento.

I modelli devono essere trasmessi solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) sono state registrate operazioni intracomunitarie, mentre NON devono essere trasmessi **se nessuna operazione è stata rilevata** nel periodo.

Se il **giorno di scadenza è sabato o un giorno festivo (domenica e festività nazionali)**, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo (Dl n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011).(1)

Il modello Intra relativo al **mese di luglio** deve essere presentato entro il 25 agosto.

Gli **importi** da indicare nelle colonne in cui i medesimi sono richiesti, sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 euro e per eccesso, se è uguale o superiore.

NB1 – NB le festività locali NON consentono lo spostamento della scadenza.

INTRA CESSIONI
competenza delle operazioni
DM 22 febbraio 2010

Art. 5 Contenuto degli elenchi - Parte fiscale

- 1. Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi ... sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 2.**
2. Sono riepilogati negli elenchi di cui all'art. 1 le cessioni intracomunitarie aventi ad oggetto beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.

INTRA CESSIONI
competenza delle operazioni
DM 22 febbraio 2010

Articolo 5 del Dm 22 febbraio 2010

(continuazione):

3. (...)

5. In caso di **variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi**, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.

INTRA CESSIONI

competenza delle operazioni

L'articolo 50, del DL n. 331/1993, afferma che:

“6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, (...)

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni **sia stata emessa fattura o ~~pagato in tutto o in parte il corrispettivo~~** (1) devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale é stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.”.

NOTA (1): a partire dal 1° gennaio 2013, riguardo alle cessioni intracomunitarie di beni / acquisti intracomunitari di beni, **il pagamento in tutto o in parte del corrispettivo**, NON costituisce più effettuazione dell'operazione.

INTRA CESSIONI
competenza delle operazioni

La Circolare n. 13 del 28 febbraio 1994 afferma che:
(....)

15. Elenchi riepilogativi delle cessioni (....)

“(....) Tra gli adempimenti di particolare importanza da osservare, l'art. 50, comma 6, prevede che i contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie devono presentare agli Uffici doganali gli elenchi riepilogativi delle cessioni registrati o soggetti a registrazione. Tuttavia, **in presenza di fatturazione anticipata e pagamento anticipato del corrispettivo totale o parziale, le relative operazioni sono indicate negli elenchi riepilogativi con riferimento non alla data di registrazione dell'operazione, ma a quella in cui e' stata eseguita la consegna o la spedizione dei beni.(....)”**.

INTRA CESSIONI

competenza delle operazioni: deroga in casi particolari

La Circolare 27 maggio 1994, n. 73 afferma che:

(...)

10.4 Modelli Intra (TELEFISCO del 21 febbraio 1994).

- D. In relazione a quale periodo devono essere indicate nei modelli INTRA le operazioni per le quali viene emessa fattura anticipata rispetto al momento in cui si perfeziona l'invio o la spedizione della merce?
- R. **La presentazione dei modelli INTRA (elenchi riepilogativi delle cessioni ...) e' collegata in linea di principio con il momento in cui la fattura e' stata registrata o, comunque, doveva essere registrata, ancorché tale annotazione non sia stata effettuata. Eccezione a tale regola e' stabilita unicamente, ai sensi dell'art. 50, comma 7, per le ipotesi ... di emissione anticipata della fattura,** Di conseguenza, **qualora, per motivi tecnico-aziendali**, venga emessa fattura in momento anteriore rispetto a quello in cui i beni vengono materialmente spediti (**ad esempio fattura emessa il sabato, con trasporto che inizia il lunedì, che cade in un mese o addirittura in anno diverso**), l'operazione va indicata nel modello INTRA relativo al periodo in cui e' registrata (o doveva essere registrata) la fattura. La controprova e' costituita dalle operazioni triangolari comunitarie, che il fornitore-acquirente deve inserire negli elenchi riepilogativi in relazione alla registrazione della fattura, indipendentemente dal momento in cui il primo cedente provvede all'invio della merce.

INTRA CESSIONI

competenza operazioni

REGOLA GENERALE: In base a quanto riportato nelle pagine precedenti, è possibile sostenere che **il modello Intrastat deve essere presentato con riferimento al mese (trimestre) in cui si verifica l'ultimo dei seguenti due momenti:**

- emissione della fattura;
- consegna o spedizione della merce.

Salvo la situazione particolare individuata nella Circolare 27 maggio 1994, n. 73 , di cui alla precedente slide.

NB: nel caso di **emissione di fatture attive in forma differita**, entro il 15 del mese successivo a quello di consegna / spedizione, a fronte o meno di DDT, poiché tali fatture, in base a quanto previsto dall'articolo 47, comma 4, del DL n. 331/1993, devono essere registrate con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, esse devono essere incluse nell'elenco relativo al **mese di consegna / spedizione della merce.**

INTRA CESSIONI

competenza operazioni

Nella tabella che segue si è provveduto a tracciare un **quadro di sintesi** sull'argomento “**competenza delle operazioni**”.

Cessioni:

- **se il mese di consegna o spedizione della merce coincide con il mese di emissione e di registrazione della fattura** (le fatture differite, come sopra detto, devono essere registrate con riferimento al mese di consegna o di spedizione della merce) (1):
 - il modello Intra deve essere riferito a tale mese;
- **se il mese di consegna o spedizione della merce è successivo al mese di emissione della fattura:**
 - il modello Intra deve essere riferito al mese di consegna o spedizione della merce;

NB (1): si ricorda che la fattura di cessione intracomunitaria di beni può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma deve essere registrata con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione

INTRA CESSIONI

competenza operazioni

Esempi:

Ricevuto ordine per vendita merce a cliente francese per 10.000 euro

Acconto di 2.000 euro, ricevuto nel mese di febbraio.

Non vi è l'obbligo di fatturare l'acconto.

Merce inviata nel mese di marzo, con emissione di fattura entro il giorno 15 del mese di aprile, annotata con riferimento al mese di spedizione della merce (marzo).

Il modello Intra cessioni viene presentato entro il 25 (o, meglio, il 26) aprile con riferimento al mese di marzo.

INTRA CESSIONI

competenza operazioni

INTRA CESSIONI DI BENI – INTRA 1-BIS

N. progressivo	TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE	COMPETENZA MODELLO INTRA
1	Cessione intracomunitaria con passaggio della proprietà dei beni all'atto della consegna /spedizione (momento di inizio del trasporto)	Periodo (mese / trimestre) di registrazione della fattura di cessione, salvo che il trasporto dei beni all'estero abbia luogo in un momento successivo (articolo 50, comma 7).
2	Invio di beni in conto visione o in conto prova	Annotazione di carico dei beni inviati sull'apposito registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993. Competenza: periodo (mese / trimestre) di registrazione della fattura di cessione (emessa in base al ricevimento della comunicazione di avvenuto acquisto da parte del cliente).
3	Call off stock con clienti di Paesi CON obbligo di apertura della posizione Iva	Periodo (mese /trimestre) di registrazione della fattura di trasferimento dei beni dalla posizione Iva italiana alla posizione Iva del Paese estero.
4	Call off stock con clienti di Paesi SENZA obbligo di apertura della posizione Iva	Periodo (mese / trimestre) di registrazione della fattura di cessione dei beni (emessa in base al ricevimento della comunicazione di avvenuto prelievo da parte del cliente).
5	Invio di beni in conto lavoro in altro Paese Ue CON ritorno dei prodotti lavorati al mittente.	Annotazione di carico dei beni inviati sull'apposito registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993. Competenza: periodo (mese) di invio dei beni in altro Paese Ue.

INTRA CESSIONI

competenza operazioni

N. progressivo	TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE	COMPETENZA MODELLO INTRA
6	Invio di beni in conto lavoro in altro Paese Ue SENZA ritorno dei prodotti lavorati al mittente.	Obbligo di apertura della posizione Iva nel Paese di lavorazione. <u>Competenza: periodo (mese /trimestre) di registrazione della fattura di trasferimento dei beni dalla posizione Iva italiana alla posizione Iva del Paese estero.</u>
7	Reso da conto lavorazione (impresa italiana che invia in altro Paese Ue i prodotti realizzati con utilizzo dei materiali ricevuti in conto lavorazione).	Annotazione di scarico dei beni ricevuti sull'apposito registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993. <u>Competenza: periodo (mese) di invio dei beni al committente di altro Paese Ue.</u>
8	Operazione triangolare comunitaria - cessione dei beni da parte del promotore italiano dell'operazione (beni spediti al cliente con partenza da altro Paese Ue).	"... il fornitore-acquirente deve inserire (la cessione dei beni) negli elenchi riepilogativi <u>in relazione alla</u> registrazione della fattura, indipendentemente dal momento in cui il primo cedente provvede all'invio ..." degli stessi. Circolare n. 73 del 27 marzo 1994, punto 10.4.
9	Fornitura di beni a cliente in altro Paese Ue con montaggio / installazione da parte del fornitore italiano o da terzi per suo conto e a sue spese.	Periodo (mese / trimestre) di registrazione della fattura di cessione (emessa <u>in base a</u> momento di passaggio della proprietà dei beni come da contratto; ad esempio, all'atto dell'inizio del trasporto o a seguito di montaggio / installazione / collaudo / accettazione dei beni da parte del cliente).

INTRA CESSIONI

cessioni a titolo gratuito

Operazioni a titolo gratuito

La cessione di beni o il ricevimento di beni senza corrispettivo e cioè a titolo gratuito **NON costituiscono operazioni intracomunitarie** e NON devono essere indicate nei modelli Intrastat.

Diverso è il caso in cui l'impresa cede dei beni a titolo gratuito ma **con addebito al cliente del costo del trasporto**.

In tale evenienza l'operazione è da considerare a titolo oneroso.

Le stesse considerazioni valgono per il caso inverso: ricevimento di beni a titolo gratuito ma con addebito del costo di trasporto da parte del fornitore (dei beni).

Occorre, tuttavia, considerare che, sull'argomento, la **Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010** (riportata nella pagina seguente), ha sostenuto la tesi che:

- La cessione dei beni resta un'operazione a titolo gratuito;
- Mentre il trasporto assume la natura di prestazione di servizi generica.

INTRA CESSIONI

cessioni a titolo gratuito

Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010

Nella risposta che segue l'Agenzia delle Entrate **ha negato l'accessorietà** delle spese di trasporto rispetto alla cessione gratuita di beni.

Come affermato nella pagina precedente, era opinione prevalente che in tale evenienza l'operazione diventasse (nel suo complesso) una operazione onerosa.

2. Nel caso di fatture emesse per documentare l'invio di campioni gratuiti di merce a clienti stabiliti in altri Stati membri, ai quali vengono addebitate le sole spese di trasporto, quali sono gli adempimenti ai fini degli elenchi Intrastat?

Le cessioni di campioni gratuiti non costituiscono cessioni intracomunitarie, in quanto prive del requisito dell'onerosità, cui fa espresso riferimento l'art. 41 del D.L. n. 331 del 1993 e, conseguentemente, non devono essere riepilogate negli elenchi Intrastat (cfr. circ. n. 13 del 1994. par. B.15.1.a).

Tuttavia, nel caso in cui al cliente vengano addebitate le spese di trasporto dei campioni gratuiti, **queste assumono autonoma rilevanza**, quale corrispettivo della prestazione di trasporto. Quest'ultima prestazione, resa nei confronti di un committente - soggetto passivo d'imposta - stabilito in altro Stato membro, rientra tra le **prestazioni generiche**, disciplinate dall'art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e come tale va inserita negli elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi.

INTRA CESSIONI

beni esclusi

Beni esclusi dalla segnalazione

L'allegato XI al provvedimento 22 febbraio 2010, prot. N. 22778/RU, afferma che:

3. Sono invece escluse anche dalla rilevazione statistica nelle sezioni relative ai beni le operazioni commerciali aventi come oggetto le seguenti merci:

- a) Oro detto monetario.
- b) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per servizi quali l'affrancatura, le imposte o i canoni;
- c) **Merci destinate a un uso temporaneo o restituite dopo tale uso** (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - non e' prevista ne' è stata effettuata alcuna lavorazione,
 - la durata **prevista** dell'uso temporaneo **non é stata o non sarà superiore a 24 mesi**,
 - la cessione o l'acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell'IVA.

INTRA CESSIONI

beni esclusi

d) Merci che circolano tra:

- uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e
- lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali. Le **zone franche territoriali** comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d'origine;

e) Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;

f) Software scaricato di Internet;

g) Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, purché siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:

- **materiale pubblicitario**
- **campioni commerciali**

INTRA CESSIONI

beni esclusi

h) Beni destinati ad essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria.

L'obiettivo dell'operazione é semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.

i) Mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio.

Rientrano tra i beni da non segnalare **gli imballaggi, i pallets e i bancali** che vengono movimentati all'interno del territorio comunitario quando non costituiscono essi stessi oggetto di commercializzazione (Risoluzione n. 170/E del 30 luglio 1997).

Relativamente a tali beni occorre, comunque, procedere alle previste annotazioni sul **registro di carico /scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993.**

INTRA CESSIONI

beni esclusi

Risoluzione del 30/07/1997 n. 170 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII

IVA - Movimentazione in ambito comunitario dei pallets del pool Chep. Adempimenti ai fini Intrastat. Quesito competente ufficio IVA.

Sintesi: La circolazione dei "pallets" dati in locazione, comodato o deposito, in quanto assimilati ad imballaggi o comunque a "bancali" necessari per il trasporto delle merci, sono esclusi dagli obblighi connessi al regime Intrastat.

Testo:

Con la nota a margine indicata, codesta Direzione Regionale ha trasmesso l'istanza del professionista in oggetto, con la quale si chiede di conoscere se per le movimentazioni in ambito comunitario, di "pallets" di proprietà del pool Chep ceduti in locazione, comodato o deposito sussista l'obbligo di compilazione del modello Intrastat. Al riguardo va preliminarmente osservato che con la risoluzione della Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari 7 dicembre 1991 n. 476284/91, **i pallets sono stati assimilati ad imballaggi**, in quanto si configurano come "bancali" necessari per il trasporto delle merci.

INTRA CESSIONI

beni esclusi

Successivamente il regolamento CEE n. 3046/92 della Commissione del 22 ottobre 1992, recante disposizioni d'applicazione e modificazione del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra gli Stati membri, nel precisare il campo di applicazione del regime Intrastat, ha individuato una serie di beni da escludere dagli obblighi connessi a tale regime.

Più in particolare l'art. 20 del citato regolamento ha escluso dall'elaborazione statistica i dati riguardanti i beni figuranti nell'elenco contenuto nell'allegato III, tra cui gli imballaggi, indicati nel punto 10 di detto allegato.

Tutto ciò premesso, a parere della scrivente il mero movimento dei "pallets" all'interno del territorio comunitario, quando non costituiscono essi stessi oggetto di commercializzazione, risulta escluso dalla disciplina relativa alle statistiche sugli scambi di beni fra gli Stati Membri.

Codesta Direzione Regionale é pregata di portare il contenuto della presente nota a conoscenza dell'interessato, tramite il competente ufficio IVA.

INTRA CESSIONI

registro di carico / scarico

Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006:

Articolo 243

1. Ogni soggetto passivo deve tenere un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini di operazioni consistenti in lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h).
2. Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità sufficientemente dettagliata per consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti a partire da un altro Stato membro, da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA in tale altro Stato membro o per suo conto, e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi consistenti in perizie o lavori relativi a tali beni, di cui all'articolo 52, lettera c).

Articolo 50, comma 5, D.L. 331 / 1993:

“I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’ art. 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’ art. 39 del DPR 633/1972”

Dovrebbe trattarsi di una contabilità SISTEMATICA (per codice articolo) e CRONOLOGICA.

Dovrebbe fare riferimento ai documenti di supporto: DDT, CMR, etc.

INTRA CESSIONI

registro di carico / scarico

CONTENUTO REGISTRO CARICO / SCARICO

Merchi in arrivo da Paesi UE:

- **Data di arrivo**
- **Individuazione merci (natura, qualità, quantità, pesi ed eventuale valore)**
- **Individuazione del soggetto UE speditore**
- **Causale del ricevimento**

Merchi spedite verso Paesi UE:

- **Data spedizione**
- **Individuazione merci (natura, qualità, quantità, pesi ed eventuale valore)**
- **Individuazione del soggetto UE destinatario**
- **Causale della spedizione**

Su tale registro devono essere indicati anche gli **eventuali cali di lavorazione** (Centore – Iva Europea, Il Sole 24 Ore, 2006, p. 340).

INTRA CESSIONI

reperimento informazioni

Al fine di automatizzare la compilazione dei modelli Intrastat sarebbe importante:

- Collegare i **codici identificativi delle merci** vendute con la classificazione a 8 cifre della nomenclatura combinata;
- In presenza di **clienti dotati di più numeri identificativi Iva (posizioni Iva in diversi Paesi Ue)**, creare in anagrafica più posizioni per ciascun cliente;
- Raccogliere le **informazioni di carattere statistico** mediante la consultazione dei DDT e dei packing list (laddove gli stessi vengano emessi anche per gli scambi intracomunitari, come accade per alcuni programmi informatici).

INTRA CESSIONI

contenuto modello

Modello Intra 1 bis – cessioni

- Voce n. 1 – numero progressivo
- Voci da 2 a 5: dati fiscali
- Voci da 6 a 13: dati statistici

Operatori con obbligo mensile:

- soggetti che in uno o più dei 4 trimestri precedenti raggiungono o superano la soglia di 100.000 euro di cessioni intracomunitarie di beni: devono compilare le **colonne da 1 a 13**. Le colonne 9 (valore statistico), 10 (condizioni di consegna) e 11 (modo di trasporto) devono essere compilate solo dagli operatori che superano l'ammontare di 20.000.000 euro di **spedizioni**.
- Soggetti che non hanno superato tale soglia: compilano solo la parte fiscale, devono compilare solo le **prime quattro colonne** (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare; la colonna 6 è facoltativa):

Operatori con obbligo trimestrale: compilano solo la parte fiscale (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare; la colonna 6 è facoltativa):



Compilazione – Dati fiscali

Intra 1-bis colonne:

1. **Numero progressivo riga;**
2. **Codice ISO dello Stato membro dell'acquirente;**
3. **Codice identificativo dell'acquirente;**
4. **Valore in euro della cessione;**
5. **Natura della transazione letterale (solo nel caso di operazioni triangolari).**

INTRA CESSIONI **valore statistico, etc.**

*Indicazione del **valore statistico**, delle **condizioni di consegna e del modo di trasporto***

Come già sopra anticipato, **sono tenuti all'indicazione di tali informazioni**, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle **spedizioni** superiori a euro 20.000.000;

Per determinare il **valore delle “spedizioni” e degli “arrivi”** occorre fare riferimento alla colonna “**valore statistico**”.

Determinazione del valore statistico: Il valore statistico è dato dal **valore dei beni resi franco frontiera italiana**

INTRA CESSIONI

valore statistico

Il valore statistico è il valore dei beni “**franco frontiera italiana**”.

Tale valore dipende dalle condizioni di resa dei beni (come previste dagli INCOTERMS 2010).

Ad esempio, nel caso di vendita di beni ad un cliente tedesco con invio degli stessi in Germania, il valore statistico dei beni viene calcolato con riferimento al confine italiano (ad esempio: frontiera italo- svizzera in prossimità di Chiasso).

Se tali beni sono stati **venduti con una clausola FCA INCOTERMS 2010**, al prezzo di fattura occorre aggiungere il costo del trasporto dal punto di consegna sino a Chiasso e ciò in quanto, con la consegna FCA, il prezzo di vendita dei beni non tiene conto del costo del trasporto (dal punto di consegna al luogo di destinazione), essendo questo a carico del cliente estero.

Se tali beni, invece, sono stati venduti con consegna DAP stabilimento del cliente tedesco, allora dal prezzo di vendita (che, in questo caso, tiene conto delle spese di trasporto sino a destino), occorre togliere il costo del trasporto riferito alla tratta frontiera italiana – stabilimento del cliente tedesco.

Il ragionamento è simmetrico nel caso degli acquisti di beni da fornitori di altro Paese Ue.

INTRA CESSIONI

valore statistico

- Il “valore statistico” (colonna 9 dell’elenco delle cessioni e colonna 10 dell’elenco degli acquisti) è così determinato:
- nel caso di cessione / acquisto: come affermato nella pagina precedente, è costituito dal **valore dei beni franco frontiera italiana**;
 - nel caso di beni inviati / ricevuti in vista di una lavorazione, il valore statistico viene stabilito in base al valore dei beni stessi, resi franco frontiera italiana; mancando la cessione tale valore viene, normalmente, attestato da una **fattura pro-forma**;
 - nel caso di spedizione / ricevimento di beni a seguito di una lavorazione, il valore statistico è pari al valore dei beni ricevuti / spediti, come sopra determinato, più il compenso di lavorazione.

INTRA CESSIONI

ai soli fini fiscali

Presentazione Intra cessioni ai soli fini fiscali

In determinate circostanze è prevista la presentazione del modello ai soli fini fiscali.

Ad esempio:

- **unico contratto d'appalto**, con prezzo distinto per gli stampi / attrezzature (che passano di proprietà del committente) e per le unità di prodotto: il passaggio di proprietà degli stampi / attrezzature, i quali restano in prestito d'uso presso il fornitore italiano, deve essere segnalato con un Intra puramente fiscale;
- **cessione congiunta di beni**, il cedente italiano deve presentare l'elenco delle cessioni ai soli fini fiscali, mentre il prestatore di servizi italiano lo deve presentare ai soli fini statistici; nel caso in cui anche il secondo fornitore italiano esegua una cessione di beni:
 - Il primo cedente: presenta il modello Intra cessioni ai soli fini fiscali;
 - Il secondo cedente italiano: presenta il modello Intra cessioni, indicando:
 - nella colonna 4 (ammontare delle operazioni in euro) l'importo della fattura di cessione emessa dal secondo fornitore;
 - Nella colonna 9 (valore statistico in euro): la sommatoria delle due fatture di cessione, con eventuale rettifica in più o in meno al fine di determinare il valore franco frontiera comunitaria.

INTRA CESSIONI

ai soli fini fiscali

- operazione di triangolazione comunitaria promossa da operatore economico italiano:
 - il promotore italiano dell'operazione presenta il **modello Intra cessioni ai soli fini fiscali**. In tal caso devono essere compilate le colonne da 1 a 4; in tale evenienza, tutti gli operatori (e quindi, anche i soggetti trimestrali), **riguardo alla cessione dei beni**, devono compilare anche la colonna 5 (natura transazione) con il codice alfabetico (→ indicazione in colonna 5 della lettera A).
 - **A seguito delle modifiche del 2018**, per il promotore italiano NON è più previsto l'obbligo di presentare il Modello Intra acquisti e ciò in quanto i beni NON entrano nel territorio italiano.

INTRA CESSIONI ai soli fini statistici

Presentazione dei modelli ai soli fini statistici

Negli elenchi mensili sono riepilogati anche i **movimenti intracomunitari, non costituenti cessioni intracomunitarie** ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 e dei relativi regolamenti di applicazione (si tratta, ad esempio, dell'**invio di beni in vista o a seguito di una lavorazione**).

Per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2018,
l'obbligo di presentare l'elenco cessioni ai soli fini statistici riguarda soli i soggetti che in uno o più dei 4 trimestri precedenti raggiungono o superano la soglia di 100.000 euro di cessioni intracomunitarie di beni

Si precisa che a partire dagli elenchi riferibili a periodi del 2006, NON deve più essere segnalato l'invio di beni in riparazione (→ Cfr. lettera h)

INTRA CESSIONI ai soli fini statistici

Nel caso di presentazione degli elenchi solo ai fini statistici devono essere compilate le seguenti colonne:

modelli Intra 1 – bis (cessioni): colonna 1 e colonne da 5 a 13.

- Le colonne 10 e 11 devono essere compilate solo se l'operatore supera l'ammontare annuo di spedizioni di 20.000.000 euro.
- **In tale ambito, invece, deve essere sempre compilata la colonna 9 (valore statistico).**

Compilazione – Dati statistici

Intra 1-bis colonne:

1. Numero progressivo riga;
5. Natura della transazione;
6. Codice NC della merce;
7. Peso in Kg al netto degli imballaggi se non richiesta l'unità supplementare;
8. Quantità nell'unità di misura supplementare (es. paia);
9. Valore statistico in euro;
10. Condizioni di consegna;
11. Modalità di trasporto;
12. Codice ISO Paese di destinazione;
13. Provincia di origine o di spedizione.

INTRA CESSIONI ai soli fini statistici

Come sopra affermato, l'obbligo di presentazione dei modelli ai soli fini statistici compete solo agli operatori obbligati alla presentazione dei modelli con periodicità mensile, che in uno o più dei 4 trimestri precedenti raggiungono o superano la soglia di 100.000 euro di cessioni intracomunitarie di beni

La disposizione in argomento non si applica agli elenchi presentati con periodicità mensile a seguito di opzione.

INTRA CESSIONI

note di variazione

Note di variazione in aumento

Le variazioni in aumento sono obbligatorie
(articolo 26, primo comma, Dpr n. 633/1972).

Ogni volta che l'ammontare dell'imponibile di un'operazione di cessione intracomunitaria subisce un aumento, per qualsivoglia motivo, occorre:

- emettere fattura integrativa;
- presentare il **modello Intra – 1 ter** di rettifica (sia ai fini fiscali che ai fini statistici);

INTRA CESSIONI

note di variazione

Note di variazione in diminuzione

Le variazioni in diminuzione sono facoltative (articolo 26, secondo comma, Dpr n. 633/1972). Tali variazioni non sono applicabili **decorso un anno** dall'effettuazione dell'operazione, se dipendenti da sopravvenuto accordo fra le parti o da inesattezze di fatturazione.

Occorre distinguere tra due situazioni:

- **se vi è restituzione parziale o totale dei beni**, il contribuente può:
 - intervenire sui registri Iva (sia direttamente, sia più opportunamente, a seguito di emissione di nota credito a favore del cliente) al fine di rettificare le annotazioni eseguite: in tal caso il contribuente è obbligato a presentare il modello Intra 1-ter sia ai fini fiscali che ai fini statistici;
 - non intervenire sui registri Iva: in tal caso sorge l'obbligo di presentare il **modello Intra 1-ter solo ai fini statistici**;
- **se non vi è restituzione parziale o totale dei beni**, il contribuente può:
 - non fare nulla né ai fini Iva, né ai fini Intrastat;
 - intervenire sui registri Iva (sia direttamente, sia più opportunamente, a seguito di emissione di nota credito a favore del cliente) al fine di rettificare le annotazioni eseguite: in tal caso il contribuente è obbligato a presentare il modello Intra 1-ter sia ai fini fiscali che ai fini statistici;

INTRA CESSIONI

note di variazione - esempio

ESEMPIO

Impresa italiana vende merce a cliente di altro Paese Ue, emette fattura per operazione non imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993 e presenta il Modello Intra 1-bis.

Dopo circa 1,5 anni dalla consegna, l'impresa italiana e il cliente estero **concordano la restituzione** di una parte della fornitura.

Comportamento da adottare da parte dell'impresa italiana:

- Emissione di Nota Credito, per operazione non soggetta, articolo 26, comma 3, del Dpr n. 633/1972; Intra statistico per la restituzione dei prodotti;
- Oppure. **Retrovendita da parte del cliente** (soluzione consigliata); per l'impresa italiana diventa un acquisto intracomunitario.

INTRA CESSIONI

note di variazione

La **Circolare n. 13 del 1994** afferma che:

“10.3 - Variazioni dell'imponibile delle operazioni intracomunitarie Il decreto-legge nulla prevede in ordine alle modalità da osservare in presenza di variazioni intervenute nelle operazioni intracomunitarie. Tuttavia, in virtù di quanto stabilito dall'art. 56, sono applicabili nella specie le disposizioni del D.P.R. n. 633 del 1972 e precisamente dell'art. 26, che prevede le seguenti ipotesi:

- 1) variazioni in aumento: i contribuenti sono obbligati a tutti gli adempimenti previsti in materia d'IVA (fatturazione, registrazione, etc.), tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura, l'ammontare imponibile o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo;
- 2) variazioni in diminuzione: i contribuenti hanno la facoltà di ridurre l'ammontare imponibile di un'operazione già registrata, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, riduzioni e simili, o in conseguenza dell'applicazione di abbuono o sconto previsto contrattualmente. Tali variazioni non sono applicabili decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione se dipendenti da sopravvenuto accordo delle parti.

INTRA CESSIONI

note di variazione

Tanto premesso, per le variazioni dell'imponibile negli scambi intracomunitari, devono essere osservati i seguenti adempimenti:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese

- **per variazioni in aumento**, l'operatore nazionale è obbligato ad emettere un documento integrativo seguendo lo stesso iter della fattura originaria;
- **per variazioni in diminuzione**, l'operatore nazionale ha facoltà di intervenire sul registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972 con apposite annotazioni di rettifica in diminuzione. La rettifica riduce l'ammontare imponibile dell'operazione cui si riferisce se viene annotata nello stesso mese in cui è annotata l'operazione originaria; diversamente, della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale.

Le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, se operate, vanno indicate, come rettifiche, nell'elenco riepilogativo delle cessioni, se già presentato, con apposita annotazione nel modello INTRA-1 ter. In particolare, se trattasi di variazione dell'imponibile in aumento, la corrispondente rettifica dovrà essere operata oltre che ai fini fiscali anche ai fini statistici, nel caso in cui il soggetto sia tenuto a presentare mensilmente il modello. Qualora, invece, trattasi di variazione in diminuzione (a seguito di sconti, abbuoni, risoluzione del contratto, ecc.) la corrispondente rettifica, se operata agli effetti fiscali, dovrà risultare anche ai fini statistici, nel caso in cui il contribuente sia tenuto ad adempiere mensilmente all'obbligo della presentazione degli elenchi riepilogativi; se, in esecuzione della variazione i beni sono in tutto o in parte restituiti al cedente nel territorio dello Stato, il modello INTRA-1 ter dovrà essere compilato agli effetti statistici anche se la variazione non è operata ai fini fiscali, con l'indicazione della relativa causale (codice "2" della tabella B - natura della transazione).

(...)

Le variazioni in diminuzione, anche se non operate, riducono del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond.

INTRA CESSIONI

note di variazione

Variazioni in aumento:

Le variazioni ... , in quanto aventi lo scopo di modificare un'operazione già effettuata, sono soggette alla stessa disciplina dell'operazione principale.

Le **rettifiche conseguenti a variazioni della base imponibile di cessioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento**, ancorché compresi in più anni solari possono essere indicate nei modelli INTRA-1 ter globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state comprese negli elenchi riepilogativi.

NB: occorre rettificare le operazioni dell'ultimo mese sino ad azzerare il suo importo, passando poi al mese precedente e così di seguito.

INTRA CESSIONI

note di variazione

BENI RIVENDUTI AD ALTRI SOGGETTI

La **Circolare n. 13 del 1994**, al riguardo, afferma che:

“Infine, se i beni malgrado la risoluzione del relativo contratto non sono restituiti al cedente, ma sono ceduti a diverso soggetto d'imposta comunitario, si é in presenza di due distinte ed autonome operazioni che comportano a carico del contribuente i seguenti adempimenti, diversi a secondo del Paese membro in cui i beni stessi sono destinati:

- consegna dei beni nello stesso Stato membro in cui già si trovano: in tal caso deve essere operata, ai soli effetti fiscali, la rettifica dell'operazione originaria mediante l'utilizzo del modello INTRA-1 ter e la compilazione di un nuovo modello INTRA-1 bis per la cessione al successivo acquirente;
- consegna dei beni in diverso Paese membro: in tal caso, i suddetti obblighi di rettifica e di compilazione dei modelli INTRA-1 ter ed INTRA-1 bis devono essere adempiuti sia agli effetti fiscali che statistici.

INTRA CESSIONI

note di variazione

In pratica:

Nel caso di cessione intracomunitaria di beni a cliente di altro Paese Ue, ad esempio, francese, se il cliente rifiuta in tutto o in parte la merce e questa viene venduta ad altro cliente francese, l'impresa italiana deve:

- emettere nota credito in articolo 41, primo comma, lettera a), Dl n. 331/1993, a storno totale o parziale della fattura relativa alla cessione effettuata sul primo cliente;
- presentare il modello Intra-1 ter, ai soli fini fiscali (in quanto la merce non esce dal territorio francese), a rettifica del precedente modello Intra 1-bis;
- emettere fattura in articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993, a carico del secondo cliente francese ;
- presentare il modello Intra 1-bis, ai soli fini sia fiscali, per segnalare la cessione sul secondo cliente francese.

INTRA CESSIONI

note di variazione

Nell'ipotesi in cui il cliente sia invece residente in altro Paese

Ue, diverso da quello del primo cliente, ad esempio Germania, l'impresa italiana deve:

- emettere nota credito in articolo 41, primo comma, lettera a), Dl n. 331/1993, a storno totale o parziale della fattura relativa alla cessione effettuata sul primo cliente;
- presentare il modello Intra-1 ter, ai fini sia fiscali che statistici (in quanto la merce esce dal territorio francese), a rettifica del precedente modello Intra 1-bis;
- emettere fattura in articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993, a carico del cliente tedesco;
- presentare il modello Intra 1-bis, ai fini sia fiscali che statistici, per segnalare la cessione sul cliente tedesco.

INTRA CESSIONI

Impianti industriali – transazioni di modico valore

Impianti industriali – transazioni di modico valore

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 - Articolo 6 – Contenuto degli elenchi - Parte statistica

In vigore dal 5 marzo 2010

(...)

5. In applicazione dell'art. 13, paragrafo 4, e dell'art. 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, **e previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica**, gli operatori possono fruire delle semplificazioni ivi previste per:
- a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200;
 - b) per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000.

INTRA CESSIONI

Impianti industriali

- Regolamento Comunità Europea del 18 novembre 2004 n. 1982

Regolamento della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 343 del 19 novembre 2004 - serie L

Articolo 15 - Impianti industriali.

In vigore dal 9 dicembre 2004

1. Ai fini del presente articolo s'intende per:

- a) "impianto industriale" un insieme di macchinari, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali che insieme costituiscono un'unità stazionaria di grandi dimensioni destinata alla produzione di merci o alla fornitura di servizi;
- b) "componenti" una consegna per un impianto industriale costituita da merci che rientrano nello stesso capitolo della NC.

2. La statistica sugli scambi tra Stati membri può riguardare solo le spedizioni e gli arrivi di componenti usati per la costruzione o il riutilizzo di impianti industriali.

3. In relazione al paragrafo 2 gli Stati membri possono applicare le seguenti disposizioni, a condizione che il valore statistico complessivo di un determinato stabilimento industriale sia superiore a 3 milioni di euro, a meno che si tratti di stabilimenti industriali riutilizzati:

- a) i codici dei prodotti si compongono nel modo seguente:
 - le prime quattro cifre sono 9880,
 - la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci del componente,
 - la settima e l'ottava cifra sono 0;
- b) la quantità è facoltativa.

INTRA CESSIONI

note di variazione

Macchinari smontati

Società italiana cede a cliente comunitario 1 robot, composto da:

- Parte strutturale;
- Braccio;
- Tastiera di comando.

In tale evenienza devo dichiarare 3 beni distinti o 1 unico bene, il robot?

RISPOSTA

Deve essere dichiarato come robot.

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

2. a) - Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

INTRA CESSIONI

Invii scaglionati

Invii scaglionati

Il Regolamento CE n. 1982/2004 afferma che:

Articolo 16

Invii scaglionati

1. Ai fini del presente articolo per «**invii scaglionati**» s'intende la consegna dei componenti di un articolo completo, smontato o non montato, trasportato in vari periodi di riferimento per esigenze commerciali o di trasporto.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati relativi agli arrivi o alle spedizioni di invii scaglionati una sola volta, **nel mese di arrivo o di spedizione dell'ultimo invio parziale.**

INTRA CESSIONI

consegne ripartite

Renato Portale, Imposta sul valore aggiunto, IL Sole 24 ore, 2017, p. 210

2.6 Consegna ripartita – Nelle cessioni di un unico bene a consegna ripartita (ad esempio consegna in tempi diversi di vari pezzi di un unico impianto), il momento impositivo sorge all'atto dell'ultima consegna, in quanto le singole parti del bene consegnate in tempi diversi non soddisfano l'interesse dell'acquirente. Se invece si tratta di merci ripartite nella consegna, pur trattandosi di frazionamento di un'unica prestazione contrattualmente assunta, la cessione si considera effettuata all'atto di ciascuna consegna.

INTRA CESSIONI

stampi e attrezzature

Stampi e attrezzature

Alla luce di quanto previsto dalla **Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010, risposta n. 9**, riportata nelle pagine seguenti, occorre distinguere tra due ipotesi:

- **Unico contratto d'appalto** volto a realizzare gli stampi e le attrezzature con utilizzo degli stessi al fine di fabbricare i prodotti contrattuali, con passaggio della proprietà degli stampi e delle attrezzature in capo al committente estero, a fronte di un corrispettivo di ammontare determinato; **rapporto univoco**: **fatturazione dei prodotti allo stesso soggetto al quale sono stati fatturati gli stampi e le attrezzature**; **gli stampi e le attrezzature a fine contratto vengono inviati al cliente o vengono rottamati o comunque vengono resi inservibili.**
- Contratto avente per oggetto la fornitura di prodotti con riconoscimento, in tutto o in parte (**“compartecipazione stampi”, “contributo in conto stampi”**), da parte del committente, del costo sostenuto per la realizzazione degli stampi e delle attrezzature, i quali restano, tuttavia, di proprietà del produttore.

INTRA CESSIONI
stampi e attrezzature
Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010

9. Una società italiana produce calzature. Tale società addebita al proprio cliente inglese i costi di sviluppo dei nuovi stampi occorrenti per il campionario che viene commissionato dal predetto soggetto non residente. Si chiede quali siano gli adempimenti ai fini Intrastat.

La costruzione di stampi per conto di un committente comunitario è stata già esaminata nella **circolare n. 13 del 1994**, nel paragrafo B.2.3, ove è stato precisato che *“la realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi secondo la normativa interna) per conto di un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell'altro Stato membro, è da inquadrare nell'ambito di cessioni intracomunitarie qualora:*

- tra il committente e l'operatore nazionale venga stipulato un **unico contratto di appalto** avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;*
- lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell'altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile; (.....)*

L'operatore nazionale, pertanto, in presenza di dette condizioni, è legittimato ad emettere fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a)”.

Qualora ricorrano le predette condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni. Pertanto, la suddetta prestazione non assume un'autonoma configurazione giuridica né ai fini della fatturazione, né ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat.

Qualora non ricorrano le condizioni sopraindicate, lo sviluppo degli stampi per la fabbricazione di calzature richiesto dal cliente inglese configura l'esecuzione di una prestazione di servizio generica e, come tale, da includere nei modelli riepilogativi come servizio reso.

INTRA CESSIONI

stampi e attrezzature

STAMPI E ATTREZZATURE: Impresa italiana fornitrice

- 1° ipotesi: gli stampi e le attrezzature passano di proprietà del cliente estero e restano presso il cedente in “prestito d’uso”, al fine di realizzare la produzione programmata:**
- l’impresa italiana deve annotare gli stampi e le attrezzature su apposito registro (dei beni di terzi presso l’impresa) tenuto ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993;
 - lo stampo deve essere fatturato in articolo 41, primo comma, lettera a), Dl n. 331/1993;
 - con riferimento al mese di emissione della fattura dello stampo deve essere presentato il modello Intra 1 bis ai soli fini fiscali;
 - a mano a mano che verranno inviati i pezzi si provvederà ad emettere fattura in articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993, per il prezzo dei pezzi;

INTRA CESSIONI

stampi e attrezzature

- **RIGUARDO AI PRODOTTI CONTRATTUALI (PEZZI), con riferimento all'ultimo dei due seguenti momenti:**
 - emissione della fattura relativa ai pezzi;
 - invio dei pezzi;si provvede a presentare il modello Intra 1 bis, indicando:
 - nell'ammontare dell'operazione: l'importo della fattura relativa ai pezzi;
 - **nel valore statistico**: la sommatoria dei seguenti ammontari:
 - valore dei pezzi franco frontiera italiana;
 - quota parte del prezzo dello stampo e delle attrezzature (cd. "spalmatura") oppure intero valore dello stampo e delle attrezzature;
- **terminata la fabbricazione** gli stampi e le attrezzature dovranno o essere inviati al cliente estero o essere distrutti o resi inservibili.

INTRA CESSIONI

stampi e attrezzature

UNICO CONTRATTO D'APPALTO ...

Come afferma Marco Peirola, **Imponibilità IVA dello stampo non inviato al cliente UE, Euroconference, 30 dicembre 2015, a commento della sentenza della Corte di Cassazione. 23761 del 20 novembre 2015:** “ L’Amministrazione finanziaria ha costantemente indicato che, **affinché allo stampo si applichi lo stesso trattamento delle cessioni intracomunitarie**, è necessario che:

- tra il committente non residente e l’operatore nazionale venga stipulato un **unico contratto d’appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni** che con esso si producono. In proposito, è dato osservare che, per la stipula dei contratti d’appalto, non è prevista alcuna forma particolare per il perfezionamento della volontà delle parti; tuttavia, la possibilità di beneficiare della non imponibilità risulta espressamente subordinata all’esistenza di un contratto d’appalto, sicché la forma scritta sembrerebbe l’unica idonea sul piano probatorio;
- lo stampo, **a fine lavorazione**, venga **inviato nell’altro Paese comunitario**, a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia **distrutto** o sia divenuto ormai **inservibile**.

Tali condizioni, richiamate, per esempio, dalla circolare 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464/1994 (§ B.2.3), sono state confermate dall’arresto giurisprudenziale in commento “.

INTRA CESSIONI

stampi e attrezzature

Alla luce di quanto riportato nella pagina precedente è possibile affermare che:

- In presenza di un unico contratto di appalto stampi / attrezzature + prodotti contrattuali, il trattamento fiscale degli stampi /attrezzature viene ad essere simile a quello dei prodotti;
- Le operazioni poste in essere vengono considerate delle cessioni, nonostante il contratto sottostante sia un contratto di appalto (il quale, in base all'articolo 3 del Dpr n. 633/1972, si considera un contratto relativo alla prestazione di servizi).

Nei rapporti con l'estero, vengono parimenti considerate cessioni anche le operazioni del tipo considerato, attuate con due contratti distinti (uno per gli stampi/attrezzature e uno per i prodotti). In tale evenienza però sulla cessione degli stampi /attrezzature viene applicata l'Iva (mancando il collegamento con i prodotti contrattuali).

INTRA CESSIONI

stampi e attrezzature

Come autorevolmente affermato (Stefano Chirichigno e Alberto Santi, Il contratto di appalto fra prestazione di servizi e cessione di beni, Corriere Tributario, n. 29/2006, p. 2271): "Appare evidente che, mentre il legislatore nazionale sembra ancorarsi, con riferimento a taluni contratti tipici (tra cui l'appalto), alla relativa qualificazione civilistica, l'ordinamento comunitario riconduce nel novero delle cessioni di beni ogni operazione che comporti il trasferimento della proprietà di un bene, prescindendo, in tal modo, dal negozio giuridico utilizzato per raggiungere i suddetti risultati; sicché risulta necessario considerare gli effetti economici conseguiti mediante tale negozio."

Secondo la normativa comunitaria occorre fare riferimento al risultato pratico dell'operazione.

*"Questa concezione è conforme alla finalità della direttiva, che mira, fra l' altro, a basare il sistema comune dell' IVA su una **definizione uniforme delle operazioni imponibili** . Orbene, tale finalità potrebbe esser compromessa qualora la constatazione di una cessione di beni, che è una delle tre operazioni imponibili, fosse soggetta alla realizzazione di condizioni che variano da uno Stato membro all' altro, come avviene per quelle relative al trasferimento di proprietà in diritto civile ." (Corte Giustizia UE, Sentenza del 29 marzo 2007, procedimento C-111/05).*

INTRA CESSIONI

stampi e attrezzature

ESEMPIO – STAMPI - caso di fatturazione con Iva

Impresa di altro Paese Ue, **dotata di posizione Iva italiana**, con 2 distinti contratti, incarica impresa italiana di realizzare:

- Stampi e attrezzature da tenere in prestito d'uso in Italia, presso l'impresa italiana, per la fabbricazione dei prodotti contrattuali;
- I prodotti contrattuali.

L'impresa estera adotta la soluzione sopra descritta **al fine di poter, in ogni momento, decidere a chi affidare la produzione dei prodotti contrattuali** (ad esempio: attribuire la produzione a impresa di altro Paese Ue o di Paese extra Ue, inviando a quest'ultima gli stampi e le attrezzature di proprietà).

RISPOSTA

L'impresa italiana:

- In relazione alla cessione degli stampi/ attrezzature emette fatture con Iva, nei confronti dell'impresa estera – posizione Iva italiana;
- In relazione ai prodotti espleta la procedura cessioni intracomunitarie.

INTRA CESSIONI

stampi e attrezzature

STAMPI E ATTREZZATURE – CONTRIBUTO ON CONTO STAMPI: Impresa italiana fornitrice

2° ipotesi: gli stampi e le attrezzature restano di proprietà dell'impresa italiana (compartecipazione al costo degli stampi /attrezzature), con realizzazione della produzione programmata.

Il base a quanto previsto dalla Circolare n. 43/E del 6 agosto 2009, risposta n. 9, l'impresa italiana deve distinguere tra due aspetti:

- **Cessione dei prodotti:** deve essere espletata la procedura cessione intracomunitaria di beni;
- **Addebito compartecipazione stampi / attrezzature:** l'addebito deve essere considerato quale corrispettivo di una prestazione di servizi generica, non soggetta a Iva ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972. In fattura, dopo la norma citata occorre indicare la dicitura "inversione contabile". Deve essere presentato il modello Intra servizi. Imposta di bollo da 2 euro.

INTRA CESSIONI

stampi e attrezzature

STAMPI - Maggiorazione del prezzo per riconoscimento ammortamento stampi

Una **variante della seconda ipotesi** è costituita dalla situazione in cui il cliente riconosce una determinata somma quale contributo in conto stampi, ma anziché pagarla direttamente, consente che la stessa venga recuperata nei prezzi delle forniture.

Esempio

L'impresa IT si impegna a realizzare prodotti a favore dell'impresa francese FR.

Viene pattuito un contributo in conto stampi di importo pari a 50.000 euro, da recuperare sui primi 1.000 pezzi prodotti.

Prezzo al pezzo:

- Prezzo base: 150 euro /pezzo
- Maggiorazione per recupero costo stampi / attrezzature (cd. "ammortamento"): 50 euro al pezzo, limitatamente ai primi 1.000 pezzi forniti.
- Prezzo complessivo (dei primi 1.000 pezzi): $150 + 50 = 200$ euro

Una volta recuperati i 50.000 euro il prezzo unitario dei prodotti scende a 150 euro / pezzo.

INTRA CESSIONI

Rettifiche - Intra 1 ter

Modalità di compilazione dei modelli Intra-ter – RETTIFICHE

In caso di rettifica:

- del numero di identificazione del fornitore o del cliente comunitario;
- ovvero della nomenclatura combinata;
- ovvero della natura della transazione;

occorre compilare **due distinte righe di dettaglio**:

- la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza, riportando in tutte le colonne i dati già comunicati e indicando il segno “-” nella colonna 7;
- la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno “+” nella colonna 7.

In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, viene riportato il solo importo in aumento o in diminuzione, rispettivamente con il segno “+” ovvero il segno “-”.

INTRA CESSIONI

Rettifiche - Intra 1 ter

Modalità di compilazione dei modelli Intra-ter – RETTIFICHE (continua da pagina precedente)

La Circolare n. 39/E del 5 agosto 2004, afferma che:

“Qualora le rettifiche si riferiscano ad operazioni in precedenza riportate negli elenchi ai soli fini fiscali dovrà essere riportato anche il numero di identificazione (Stato e codice Iva) del fornitore o cliente comunitario. Ciò vale per le variazioni sia di elenchi mensili, che trimestrali

Al contrario, per gli operatori tenuti a presentare mensilmente gli elenchi ove la rettifica interessi operazioni riepilogate ai soli fini statistici, oltre all'ammontare della variazione dovranno essere indicate anche la nomenclatura combinata e la natura della transazione.

Infine, sempre con riferimento agli elenchi mensili, qualora le rettifiche interessino operazioni riepilogate sia ai fini statistici che fiscali, dovranno essere riportati, oltre all'ammontare della variazione, anche il numero identificativo (Stato e codice Iva) del fornitore o cliente comunitario, nonché il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione”.

INTRA CESSIONI

Rettifiche - Intra 1 ter

NOTA BENE - come meglio si esaminerà nel seguito:

Mentre nel caso dei Modelli INTRA QUINQUIES di rettifica dei servizi resi / acquistati **viene identificata, in modo preciso, la riga di dettaglio da rettificare** (come indicato nella colonna 5 del modello), **nel caso del Modello INTRA TER di rettifica dei beni ceduti / acquistati viene solamente individuato il modello da rettificare.**

Riguardo al Modello INTRA TER è quindi da ritenere possibile, a parità di nomenclatura combinata e di natura della transazione, attuare rettifiche complessive a livello di singolo cliente / fornitore.

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Quinquies

SEZIONE 4. RETTIFICHE AI SERVIZI RESI INDICATI IN SEZIONI 3 DI PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	SEZIONE 3 DA RETTIFICARE				ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	SEZIONE DOGANALE	ANNO	PROTOCOLLO DICHIARAZIONE	PROGR. SEZ. 3	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

Mod. INTRA-2 Quinquies

SEZIONE 4. RETTIFICHE AI SERVIZI RICEVUTI INDICATI IN SEZIONI 3 DI PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	SEZIONE 3 DA RETTIFICARE				FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	SEZIONE DOGANALE	ANNO	PROTOCOLLO DICHIARAZIONE	PROGR. SEZ. 3	STATO	CODICE IVA			NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Ter

SEZIONE 2. RETTIFICHE ALLE CESSIONI DI BENI RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	PERIODO DI RIFERIMENTO			RETTIFICHE						
	MESE	TRIMESTRE	ANNO	ACQUIRENTE		SEGNO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	VALORE STATISTICO IN EURO
				STATO	CODICE IVA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

Mod. INTRA-2 Ter

SEZIONE 2. RETTIFICHE AGLI ACQUISTI DI BENI RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	PERIODO DI RIFERIMENTO			RETTIFICHE							
	MESE	TRIMESTRE	ANNO	FORNITORE		SEGNO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	VALORE STATISTICO IN EURO
				STATO	CODICE IVA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

INTRA CESSIONI

Inserimento righe di dettaglio - Intra 1 bis

In caso di **INSERIMENTO DI RIGHE DI DETTAGLIO PRECEDENTEMENTE OMESSE** occorre presentare il modello Intra 1-bis.

Ad esempio, se in un precedente modello si è omesso di indicare un cliente o una tipologia di bene venduto, ecc. occorre presentare un modello Intra 1-bis e non un modello Intra 1-ter.

INTRA CESSIONI

acconti

Acconti

L'articolo 50, comma 7, del Dl n. 331/1993, afferma che:

“7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.”.

A partire dal 1° gennaio 2013, NON è più obbligatorio emettere fattura in riferimento agli acconti ricevuti, in relazione a operazioni intracomunitarie.

Se si decidesse comunque di emettere la fattura per l'acconto (ricevuto o da ricevere), si ricorda che, come esplicitamente affermato dalle Risoluzioni n. n. 525446 del 18 aprile 1975 e n. 125/E del 7 settembre 1998, gli acconti vengono assoggettati allo stesso trattamento dell'operazione cui si riferiscono.

INTRA CESSIONI

acconti

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso, ad esempio, di cessione intracomunitaria diretta, l'impresa italiana, con riferimento alla data di **ricevimento dell'acconto**, ove la stessa optasse per l'emissione della fattura, sulla stessa dovrebbe indicare la dicitura: "Operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a), del DL n. 331/1993".

L'impresa italiana, a fronte dell'acconto non esegue segnalazioni ai fini Intrastat.

Nel momento in cui verrà consegnato il bene, l'impresa italiana, in base a quanto affermato dalle citate Risoluzioni, dovrà emettere fattura di vendita, indicando sulla stessa:

- il corrispettivo complessivo della cessione;
- l'acconto incassato (e fatturato), citando gli estremi, anche di registrazione, della fattura a suo tempo eventualmente emessa;
- il saldo residuo, indicando in corrispondenza allo stesso la dicitura: "operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a), del DL n. 331/1993",

Con riferimento alla data di consegna dei beni verranno altresì presentati i Modelli Intra 1 e Intra 1 bis, per il corrispettivo complessivo del bene ceduto.

INTRA CESSIONI

Beni inviati in fiera

Beni inviati a mostre e fiere

Occorre distinguere tra due ipotesi distinte:

- mostre e fiere di semplice esposizione;
- mostre e fiere di vendita.

Nel primo caso, l'invio dei beni in altro Paese UE comporta:

- all'andata: la presa in carico sull'apposito registro di carico/scarico di cui all'articolo 50, comma 5, DI n. 331/1993;
- al ritorno: lo scarico dal suddetto registro.
- relativamente alle eventuali cessioni gratuite eseguite durante la fiera, valgono le regole delineate riguardo alle cessioni gratuite.

Nel secondo caso, l'invio dei beni in altro Paese Ue, in linea generale, comporta la previa identificazione dell'impresa italiana nel Paese Ue di svolgimento della fiera, al fine di assoggettare l'operazione all'Iva locale.

L'operazione richiede comunque un esame Paese per Paese.

INTRA CESSIONI

Beni trasportati in tentata vendita

Beni inviati in tentata vendita

Come affermato dalla Risoluzione n. 39/E del 31 marzo 2005, la tentata vendita si caratterizza per i seguenti aspetti:

- nel momento in cui i beni vengono introdotti in un determinato Paese Ue essi sono ancora di proprietà dell'impresa che opera in tentata vendita;
- il passaggio di proprietà dei beni ha luogo nel Paese di esecuzione della vendita, nel momento in cui il cliente decide di acquistare il bene e di prenderlo in consegna.

In linea generale, relativamente alle operazioni in argomento, è obbligatorio aprire una posizione Iva nel Paese della tentata vendita.

A seconda della normativa del Paese di introduzione dei beni, sono ipotizzabili due situazioni:

- **il Paese di tentata vendita prevede che l'introduzione dei beni costituisca acquisto intracomunitario dei beni stessi**, con la conseguenza che:
 - l'impresa italiana, nel momento in cui trasferisce i beni nel Paese della potenziale vendita deve emettere fattura di cessione intracomunitaria a carico della posizione Iva aperta in tale Paese;
 - l'impresa italiana - posizione Iva del Paese della tentata vendita deve espletare la procedura acquisti intracomunitari;
 - l'impresa italiana - posizione Iva del Paese della tentata vendita, relativamente ai beni venduti deve emettere fattura a carico dei clienti locali, con applicazione dell'Iva del Paese della tentata vendita;
 - l'impresa italiana - posizione Iva del Paese della tentata vendita, relativamente ai beni non venduti deve porre in essere la procedura di reso nei confronti della posizione Iva italiana.

INTRA CESSIONI

Beni trasportati in tentata vendita

- **il Paese di tentata vendita prevede che l'introduzione dei beni costituisca operazione che se eseguita rispetto a beni di provenienza extra Ue, consentirebbe l'applicazione dell'istituto dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali, con la conseguenza che:**
 - l'impresa italiana deve annotare i beni inviati nel Paese della tentata vendita in apposito registro di carico e scarico (come previsto dall'articolo 243 della Direttiva n. 2006/112/Ce del 28 novembre 2006);
 - l'impresa italiana - posizione Iva del Paese della tentata vendita, relativamente ai beni venduti deve espletare la procedura acquisti intracomunitari e deve emettere fattura a carico dei clienti locali, con applicazione dell'Iva del Paese della tentata vendita;
 - l'impresa italiana deve scaricare dal registro di carico / scarico i beni ritornati alla base.

Alla luce, tuttavia, dell'esame compiuto con riferimento alla normativa dei singoli Paesi, salvo il caso dell'Italia (dove esiste una esplicita Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sul punto: **Risoluzione del 10/03/2000 n. 30**), la seconda soluzione sembra essere quella maggiormente diffusa.

Si tratta, altresì, di una soluzione perfettamente in linea con quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e successive modifiche.

INTRA CESSIONI

altre operazioni

Cessioni gratuite

Gli elenchi riepilogativi non devono essere presentati neppure agli effetti statistici.

Software

La presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni , agli effetti fiscali e statistici, riguarda solo il **software standardizzato** e non quello personalizzato (Cfr. in merito l'allegato XI, lettera f). Valgono le regole ordinarie previste per i beni fisici.

Il software personalizzato e quello scaricato in via telematica forma oggetto della segnalazione nel modello Intra servizi.

INTRA CESSIONI

smarrimento e furto

Smarrimento o furto di merce

Nel caso di **cessioni intracomunitarie** la scomparsa della merce durante il trasporto dall'Italia all'altro Paese Ue può dare luogo alle seguenti diverse ipotesi di trattamento fiscale a seconda che:

- **i beni scompaiono durante il trasporto effettuato con mezzi propri del venditore:**
 - se la scomparsa dei beni si verifica nel territorio dello Stato, si ritiene, in analogia a quanto chiarito con circolare n. 31 del 10 ottobre 1979 della Direzione Generale delle tasse che tale evento "impedisce il sorgere del presupposto impositivo";
 - se i beni scompaiono durante il trasporto nel territorio dell'altro Paese membro, si configura per il venditore nazionale una cessione intracomunitaria non imponibile, fermo restando per il cedente l'adempimento degli obblighi previsti nel Paese membro di scomparsa di beni. In tale caso deve essere regolarmente presentato il modello Intra 1-bis;
- **i beni scompaiono durante il trasporto effettuato con mezzi propri dell'acquirente o tramite un vettore su incarico di uno dei due operatori.** L'operazione si considera in ogni caso avvenuta, in quanto si verificato in capo all'acquirente il trasferimento del potere di disporre dei beni, con la conseguenza che:
 - se la scomparsa dei beni si verifica in Italia, l'operazione da qualificare come cessione interna;
 - se la scomparsa dei beni si verifica nel territorio di altro Stato membro, l'operazione si concretizza in una **cessione intracomunitaria** non imponibile ai sensi dell'articolo 41 del DL n. 331/1993, in considerazione del fatto che i beni sono comunque usciti dal territorio nazionale.
 - In tale caso deve essere regolarmente presentato il modello Intra 1 bis.

INTRA CESSIONI

operazioni straordinarie

Società fuse o incorporate

In caso di rettifiche di operazioni comprese negli elenchi riepilogativi presentati da società incorporate o fuse, i relativi modelli rettificativi dovranno essere presentati dalla società incorporante o risultante dalla fusione.

Se trattasi di rettifiche conseguenti a **errori materiali o di calcolo nella compilazione dell'elenco**, che, come tali, non derivano da errate annotazione eseguite nei registri Iva e non comportano, quindi, rettifiche di tali annotazioni, **i relativi modelli devono essere presentati a nome delle singole società fuse o incorporate** e sottoscritti, ovviamente, dalla società che risulta dalla fusione o incorporante.

Variazione del numero di partita Iva

I soggetti che nel periodo di riferimento variano il numero di partita Iva devono compilare **separati elenchi riepilogativi** per il periodo di tempo antecedente la variazione e per quello successivo alla medesima, indicando nei primi il numero di partita Iva cessato e nei secondi il numero di partita Iva nuovo.

INTRA CESSIONI

operazioni straordinarie

ESEMPIO

Società italiana ALFA SPA nel corso del 2017 ha omesso di indicare una riga di dettaglio nell'elenco Intra 2-bis.

Con effetto dal 1° gennaio 2018, tale società è stata incorporata dalla BETA SPA.

Nel 2018 deve essere compilato il modello intra 2 bis sezione 1 indicando i seguenti dati:

- Progressivo
- stato DE
- codice IVA
- AMMONTARE DELL'OPERAZIONE
- AMMONTARE IN VALUTA
- NATURA TRANS. 1
- NOMENCLATURA
- VALORE STATISTICO
- Etc.

Il modello Intra 2-bis viene presentato dalla società incorporante a nome della società incorporata con tutti i dati inseriti

BONUS E SCONTI

commenti

Eutekne.info

IL CASO DEL GIORNO

BONUS COMMERCIALI CON INCERTEZZE AI FINI IVA

Il regime da applicare agli incentivi commerciali è subordinato alla corretta qualificazione della forma incentivante

/ ELENA SPAGNOL

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2015

BONUS E SCONTI

commenti

La prassi commerciale prevede spesso il riconoscimento di **bonus di fine anno**, che i fornitori concedono ai propri clienti secondo formule contrattuali articolate e non sempre facilmente identificabili in uno schema fiscalmente previsto.

La disciplina ai fini IVA degli incentivi commerciali si presenta infatti estremamente frammentata e priva di sistematicità, come dimostrano l'interpretazione di prassi e quella giurisprudenziale, tra loro spesso discordanti.

Secondo le interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate (R.M. 23 settembre 1974 n. [502713](#), ris. Agenzia delle Entrate 17 settembre 2004 n. [120](#) e 7 febbraio 2008 n. [36](#)) è possibile distinguere nell'ambito dei premi tra **bonus qualitativi** e bonus **quantitativi**.

I bonus **qualitativi** rappresentano, di fatto, il **corrispettivo** di una **prestazione di servizi imponibili IVA** ai sensi dell'[art. 3](#) del DPR 633/72, che il cessionario fattura al cedente.

In altre parole, tali bonus costituiscono i corrispettivi riconosciuti per lo svolgimento di obbligazioni/servizi che traggono origine dall'**accordo contrattuale primario** stipulato tra il produttore e il cliente.

BONUS E SCONTI

commenti

I bonus **quantitativi** possono a loro volta essere classificati in bonus **incondizionati** e bonus condizionati.

I primi, tra cui rientrano a titolo esemplificativo i bonus riconosciuti in **percentuale** sul **fatturato** o sui **volumi** di **vendita**, indipendentemente dal fatturato o dai volumi realizzati, dovrebbero considerarsi **fuori** del campo di **applicazione** dell'**IVA** ai sensi dell'[art. 2](#) comma 3 lett. a) del DPR 633/72, essendo assimilati alle “**cessioni di denaro**” (R.M. n. 502713/74).

I **bonus condizionati**, riconosciuti subordinatamente al realizzarsi di **obiettivi specifici** di vendita o di altra natura, rappresentano per l'Amministrazione finanziaria una **riduzione** di **prezzo** originariamente praticato e possono generare una **nota di variazione** con **rettifica** dell'**IVA in diminuzione**, da emettersi secondo le indicazioni formali evidenziate dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 36/2008, e cioè indicando:

- la **tipologia** di **premio** o, in alternativa, il **riferimento** all'**accordo stipulato**;
- l'indicazione della **fattura** cui si riferisce;
- il riferimento della **normativa applicata**;
- il **periodo** di **riferimento** o in alternativa il riferimento all'**accordo commerciale** (data e paragrafo).

BONUS E SCONTI

commenti

L'Amministrazione, considerando i premi quantitativi **condizionati** come **sconti/abbuoni** disciplinati dall'[art. 26](#) comma 2 del DPR 633/72, a **prescindere** dalla **forma lessicale** utilizzata per qualificarli (sconto, abbuono o premio), appare giungere a **conclusioni differenti** rispetto a quelle **più rigorose** della Corte di **Cassazione** (*cfr.* Cass. 5 marzo 2007 n. [5006](#), 29 maggio 2013 n. [13312](#) e 8 ottobre 2014 n. [21182](#)), secondo cui la **concessione** ai clienti di **premi** a chiusura dell'esercizio, quale ripartizione di vantaggi accordati al cedente dai fornitori per il raggiungimento di determinati livelli di acquisti, **non** può essere qualificabile come il riconoscimento di uno **sconto**, ancorché espressamente regolato nei rapporti contrattuali tra le parti e, pertanto, **non** attribuisce il **diritto** all'emissione della **nota di variazione IVA**.

BONUS E SCONTI

commenti

Per la Cassazione, il premio di fine anno è un contributo autonomo

Secondo la Cassazione, quindi, mentre lo **sconto o abbuono** praticato sul **prezzo di fornitura** attribuisce al cedente il **diritto** alla **detrazione** dell'**IVA** mediante l'emissione della nota di variazione, il **premio di fine anno**, anche se condizionato, si qualifica come **contributo autonomo** riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o, comunque, per incentivarlo a futuri acquisti e rappresenta una corresponsione in funzione liberale **senza** alcun **collegamento causale** con singole e determinate **cessioni imponibili** da ritenersi **escluso da IVA** ai sensi dell'[art. 2](#) comma 3 del DPR 633/72 (si veda "[Esclusa la variazione IVA per i premi fedeltà](#)" del 30 maggio 2013).

Tutto ciò premesso, stante le **diverse interpretazioni** di prassi e di giurisprudenza, appare **opportuno** che i contribuenti che riconoscono sconti e incentivi commerciali a fine anno ai propri clienti, per **ridurre i rischi di contestazioni** in caso di emissione di nota di variazione ai fini IVA, curino **attentamente la formalizzazione delle clausole contrattuali**, anche sotto il profilo lessicale, con la finalità di qualificare con chiarezza la natura del bonus concesso ed emettano, inoltre, la **nota di variazione** rispettando le **condizioni formali** richieste dalla ris. n. 36/2008.

BONUS E SCONTI

commenti

IL NETWORK DI COMMERCIALISTA TELEMATICO: [PA COMMERCIALISTA TELEMATICO](#) | [FORUM](#)

ABBONATI SUBITO >
a Commercialista Telematico

SHOP

COMMERCIALISTA TELEMATICO.com
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

Cerca tra gli Articoli **CERCA**
RICERCA AVANZATA

AREA UTENTE
username password **ENTRA**
NUOVO UTENTE | HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?

BILANCIO & CONTABILITÀ	CONTENZIOSO RISCOSSIONE	IVA E IMPOSTE INDIRETTE	IMPOSTE DIRETTE	DIRITTO COMMERCIALE	DIRITTO DEL LAVORO	FISCALITÀ LOCALE	NOVITÀ	PROFESSIONE CONSULENTE	OPERAZIONI STRAORDINARIE
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------	---------------------------------

I premi di fine anno e gli sconti
Domenico Bitonti

FASTWEB TI REGALA AMAZON PRIME

BONUS E SCONTI

commenti

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/72, "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25".

Il comma riportato cita le ipotesi in cui è consentito al contribuente apportare delle *"variazioni in diminuzione"* dell'imposta relativa a fatture emesse e registrate.

Tra queste suscita particolare interesse, soprattutto alla luce del frequente utilizzo riscontrabile nella prassi commerciale, l'ipotesi di *"applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente"*. Tale categoria soffre confini alquanto sfocati che rendono ardua l'individuazione delle ipotesi ad essa riconducibili, soprattutto in materia di c.d. *bonus commerciali*.

BONUS E SCONTI

commenti

In questo senso appare sicuramente utile, ai fini della individuazione dei bonus commerciali riconducibili alla categoria di “abbuoni e sconti” ex art. 26, il criterio fissato dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 17 settembre 2004, n. 120, in virtù della quale possono distinguersi due tipi di bonus:

- 1) bonus di tipo *quantitativo*: è quello corrisposto a seguito dell’incremento del numero delle vendite, per cui si traduce in una riduzione dei prezzi originariamente praticati dalla società all’atto della cessione dei prodotti ai clienti.
- 2) bonus di tipo *qualitativo*: è quello erogato quale corrispettivo per lo svolgimento di obbligazioni che hanno origine nel medesimo accordo contrattuale con cui è stata accordata la cessione o la prestazione.

Nel primo caso, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di emettere “note di accredito” ex art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/72, in quanto trattasi di remunerazioni equiparabili a “sconti o abbuoni”. Nel secondo caso, invece, il “ristorno” monetario viene a qualificarsi quale autonoma remunerazione di specifiche attività svolte dal cliente (attività promozionali, di marketing e di customer care, ecc.), il quale sarà tenuto alla fatturazione delle somme ricevute ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 633/72, con conseguente esclusione dell’agevolazione prevista dall’art. 26 cit.

BONUS E SCONTI

commenti

Se il criterio ermeneutico suggerito dall'Agenzia delle Entrate, basato quindi sulla individuazione della causa della remunerazione, limita l'applicabilità della variazione ex art. 26 cit. alle sole ipotesi di bonus “quantitativi”, tale ultima categoria è stata oggetto di un'ulteriore restrizione da parte della giurisprudenza.

Infatti, con la recente sentenza del 5 marzo 2007, n. 5006, la Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilità della variazione in diminuzione IVA nei confronti dei c.d. “*premi di fine anno*”, erogati da un'impresa fornitrice a favore dei propri clienti.

Nella sentenza citata, i giudici di legittimità, da un lato, hanno escluso la riconducibilità della fattispecie esaminata alla categoria degli “sconti” constatata l'assenza di elementi probatori in contrasto con la terminologia utilizzata dal contribuente e risultante dalle note di credito (per l'appunto, “premi di fine anno”), dall'altro lato hanno fornito due importanti definizioni stabilendo che “*Lo sconto è una componente che incide direttamente sul prezzo della merce compravenduta o del servizio scambiato riducendone l'ammontare dovuto per le singole operazioni compiute. Il premio di fine anno è (invece, ndr) un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti*”.

BONUS E SCONTI

commenti

La Cassazione prosegue, poi, dichiarando che “(...) l’inequivocabile terminologia adottata sul punto – in mancanza di ulteriori dati che consentissero di ricostruire diversamente la natura del titolo evincendola da elementi collaterali inducenti a pervenire plausibilmente alla soluzione propugnata dal contribuente – non poteva che far propendere per la ricorrenza di una corresponsione in funzione liberale senza alcun collegamento causale con singole e determinate cessioni imponibili (...)”.

La sentenza della Corte di Cassazione merita un’attenta valutazione al fine di comprendere quale sia la differenza sostanziale tra “sconto” e “premio di fine anno” che consenta di stabilire quando un bonus possa rientrare nella categoria ex art. 26 cit., al di là dell’eventuale definizione attribuita dall’operatore economico nell’erogazione dello stesso.

Premesso che – contrariamente a quanto sostengono i giudici della Cassazione nella sentenza n. 5006/2007 – entrambe le categorie sono ontologicamente orientate ad incentivare il cliente a futuri acquisti, la definizione fornita sembrerebbe, *prima facie*, individuare la fattispecie di “premi di fine anno” in tutte quelle ipotesi in cui il contributo venga riconosciuto “a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato”.

BONUS E SCONTI

commenti

La sentenza citata, così interpretata, è tuttavia in contrasto con quanto precedentemente stabilito sia dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza dell'11 aprile 1996, n. 3428, la quale dichiarava l'applicabilità dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/72 anche nell'ipotesi in cui lo sconto fosse praticato al raggiungimento di un certo volume di affari, sia dalla stessa prassi amministrativa richiamata (Ris. N. 120/E del 2004), la quale correttamente osservava come i bonus quantitativi, subordinati al raggiungimento di un predeterminato volume di vendite, *“si traducono in una corrispondente riduzione dei prezzi originariamente praticati dalla società all'atto di cessione dei prodotti al concessionario. Tali bonus, pertanto, sono da assoggettare al medesimo trattamento riservato agli “abbuoni o sconti previsti contrattualmente (...)”*. Il criterio distintivo tra l'una e l'altra categoria deve essere, pertanto, ricercata altrove.

Diversamente argomentando, si potrebbe sostenere che la differenza tra “sconto” e “premio di fine anno” possa individuarsi nell'esistenza o meno di un “nesso” tra il ristorno erogato e le cessioni di beni o prestazioni di servizi operate (indipendentemente dal raggiungimento di un determinato ammontare).

In altre parole, occorrerà verificare se il ristorno è collegato alle cessioni o prestazioni effettuate durante l'anno (ed in questo caso, il bonus costituirebbe “sconto”) ovvero, al contrario, se il bonus è un'autonoma liberalità del fornitore divincolata dalle operazioni commerciali intrattenute con la società fruitrice.

BONUS E SCONTI

commenti

Tale indagine, tuttavia, può apparire alquanto difficoltosa tenendo in considerazione che sia i “premi di fine anno” che gli “sconti”:

- sono entrambi finalizzati ad incentivare futuri acquisti;
- possono essere frutto di accordi successivi alla prestazione o cessione di beni;
- possono essere concessi a fine anno (si pensi, per l'appunto, agli sconti subordinati al raggiungimento di un determinato fatturato);
- presuppongono ordinariamente la sussistenza di rapporti commerciali (e, quindi, di cessioni di beni o prestazioni di servizi) tra la società erogante e quella fruitrice del bonus.

Ciò premesso, sono evidenti le difficoltà che possono sorgere da un'indagine in questo senso, non rinvenendosi sul piano sostanziale particolari elementi differenzianti tra l'una e l'altra categoria

BONUS E SCONTI

commenti

In altre parole, la verifica circa la sussistenza di “*premi di fine anno*” ovvero di “*sconti*” non può che condursi sotto un profilo puramente formale, andando semplicemente a verificare la terminologia utilizzata dalle parti nell’accordo stipulato (la cui sussistenza è, comunque, condizione necessaria per la fruibilità dell’agevolazione (1))

Anche tale analisi, tuttavia, può risultare alquanto difficoltosa, posto che la stessa giurisprudenza ha più volte **ammesso** la possibilità di accordi “verbal” tra l’impresa fornitrice e quella cliente. Come ribadito nella stessa sentenza n. 5006/2007 in commento, ai fini della variazione in diminuzione dell’IVA, è necessario, oltre allo sconto, “*che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo (sia esso documentale, verbale e financo successivo non operando la norma distinzioni di sorta)*”.

NOTE

(1) Corte di Cassazione, sentenza dell’8 aprile 1992, n. 4310: “Gli sconti e gli abbuoni che non siano previsti contrattualmente, così come prescrive espressamente il secondo comma dell’art. 26, D.P.R. 633/72, non danno luogo a detrazione d’imposta”.

BONUS E SCONTI

commenti

Aldilà dei problemi che si potrebbero riscontrare in sede contenziosa laddove il contribuente – a fronte delle contestazioni dell'Amministrazione Finanziaria – voglia dimostrare l'esistenza di un accordo "verbale", fermo il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, la sufficienza di tale forma di accordo rende concretamente impossibile verificare se effettivamente si tratti di un "premio di fine anno" ovvero di uno "sconto".

Le considerazioni innanzi esposte suggeriscono pertanto agli operatori commerciali di predisporre accordi documentali, volti a provare la natura dei bonus applicati, al fine di determinare l'applicabilità o meno dell'agevolazione prevista dall'art. 26 D.P.R. n. 633/72, posto che l'analisi circa la riconducibilità all'una o all'altra categoria non può che essere ricondotta su un piano puramente documentale, dato che sia gli sconti che i premi di fine anno, *"si traducono in una corrispondente riduzione dei prezzi originariamente praticati"*.

Dott. Domenico Bitonti

Giugno 2007

LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

INTRA SERVIZI RESI

INTRA SERVIZI RESI

Fatturazione attiva e competenza operazioni

SERVIZI RESI DA OPERATORI ITALIANI NEI CONFRONTI DI OPERATORI ECONOMICI DI ALTRO PAESE UE

- **L'operazione si considera effettuata all'estero** (Paese del committente), ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972;
- **L'operazione si considera effettuata nei seguenti momenti:**
 - **servizi singoli:** all'atto dell'ultimazione della prestazione;
 - **servizi continuativi o periodici:** all'atto della maturazione dei corrispettivi;
 - In entrambe le situazioni, in caso di **incasso anticipato in tutto o in parte del corrispettivo**, l'operazione si considera effettuata all'atto dell'incasso (per la parte incassata).

INTRA SERVIZI RESI

Fatturazione attiva e competenza operazioni

Fatturazione attiva:

- emissione fattura, con indicazione nella stessa della dicitura: “operazione articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972 - INVERSIONE CONTABILE”;
- assoggettamento della fattura a **imposta di bollo** di 2 euro se l'operazione è di importo superiore a 77,47 euro;

Termini di fatturazione e di registrazione

- **Termine di emissione:** entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione;
- **Termine di registrazione:** entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

Presentazione del modello Intra servizi

Tale modello viene presentato **sulla base dei dati registrati** nel periodo di competenza.

INTRA SERVIZI RESI

servizi da NON segnalare

NON devono essere segnalati ai fini Intra i servizi di carattere specifico (cosiddetti “servizi in deroga”):

- **Servizi relativi a beni immobili;**
- **Prestazioni di trasporto di passeggeri;**
- **Servizi di ristorazione e catering;**
- **Prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità;**
- **Servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto;**
- **Servizi di accesso** alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili ivi comprese fiere ed esposizioni.

INTRASTAT

Intra servizi - Competenza delle operazioni

DM 22 febbraio 2010

Art. 5 Contenuto degli elenchi - Parte fiscale

1. **Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi ... sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 2.**
(...)
4. **Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le quali non é dovuta l'imposta nello Stato membro in cui é stabilito il committente.**
5. In caso di **variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi**, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.

INTRASTAT

Intra servizi generici

Intra 1 Quater – Servizi Resi

- Progressivo
- Acquirente: Stato e Codice Iva
- Ammontare delle operazioni in euro
- ~~Riferimento fattura: numero e data~~
- Codice servizio (codice di 5 cifre – CPA 2008)
- ~~Modalità di erogazione~~
- ~~Modalità di incasso~~
- Paese di pagamento

INTRA SERVIZI RESI

semplificazioni del 2015

Con la **determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015**, adottata dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate (e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica):

- è stato sostituito **l'Allegato XI** alla determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010, relativo alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti;
- Sono stati mantenuti fermi i **vecchi modelli**, prevedendo che le informazioni contenute nelle colonne "soppresse", diventano **facoltative**;
- Per gli elenchi aventi periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015, in ciascuna riga di dettaglio sono **riepilogati**, sommando i relativi importi, tutti i servizi resi / acquistati che presentano le stesse caratteristiche e cioè codice di identificazione IVA dell'acquirente / fornitore, codice servizio e paese di pagamento (1);
- Nella sezione 4 - Rettifiche, viene precisato che per l'inserimento di acquirenti / fornitori omessi, occorre presentare il Modello Intra ½ Quater (e non i modelli Quinquies).

NB (1): il programma messo a disposizione delle Dogane procede a sommare le prestazioni che presentano le stesse caratteristiche.

INTRA SERVIZI RESI

Operazioni non soggette a imposta nel Paese del destinatario

Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010, risposta n. 1

“1. Come è possibile accertare che, per una determinata prestazione di servizio, l'imposta non è dovuta nello Stato membro del committente, in modo da non includere tale operazione negli elenchi riepilogativi?

(...)

Per accertare se una determinata prestazione di servizio non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi è, dunque, necessario appurare se per essa è dovuta l'IVA nel Paese di stabilimento del committente.

Il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa domestica che contempla il regime di non imponibilità o il regime di esenzione: se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.

Nell'ipotesi in cui, invece, **il committente della prestazione sia stabilito in altro Stato membro**, il prestatore italiano ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente.

Si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell'accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l'imposta nello Stato membro del committente quando **ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente** in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente.

Il prestatore stabilito in Italia, in possesso della predetta dichiarazione, è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo delle prestazioni rese ed, eventualmente, a non presentare tale elenco se presta esclusivamente servizi per i quali ha ottenuto la dichiarazione in commento.

Inoltre, **in mancanza di tale dichiarazione**, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente.(...)”

INTRA SERVIZI RESI

obbligo di identificazione ai fini Iva

Articolo 214 – Direttiva 2006/112/CE

1. **Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:**
 - a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;
 - b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all'IVA a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l'opzione prevista all'articolo 3, paragrafo 3, per l'assoggettamento all'IVA dei suoi acquisti intracomunitari;
 - c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio.
 - d) **ogni soggetto passivo che riceve, nel loro rispettivo territorio, prestazioni per le quali è debitore dell'IVA a norma dell'articolo 196;**
 - e) **ogni soggetto passivo, stabilito nel loro rispettivo territorio, che effettua nel territorio di un altro Stato membro prestazioni di servizi per i quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma dell'articolo 196.**
2. Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell'articolo 12.

INTRA SERVIZI RESI
colonne obbligatorie
Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

INDICAZIONE OBBLIGATORIA

Paese di pagamento

36. Cosa si intende per Paese di pagamento?

Per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario.

INTRA SERVIZI RESI

Codici a 5 cifre



Tabella dei codici delle prestazioni dei servizi (ANNO 2018) 5 DIGIT - xls

112	22299	Servizi di fabbricazione di altri articoli in materie plastiche; attività in subfornitura nell	2
113	23119	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del vetro piano	1
114	23129	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del vetro piano lavorato e trasfor	1
115	23139	Servizi di finitura di vetro cavo; attività in subfornitura nell'ambito della produzione de	3
116	23149	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle fibre di vetro	1
117	23199	Servizi di finitura di altro vetro, comprese le vetrerie per uso tecnico; attività in subfor	2
118	23209	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti refrattari	1
119	23319	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle piastrelle e lastre in ceramie	1
120	23329	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di mattoni, tegole ed altri prodot	1
121	23419	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti in ceramica per us	1
122	23429	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei sanitari in ceramica	1
123	23439	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di isolatori e pezzi isolanti in cera	1
124	23449	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti ceramici per us	1

INTRA SERVIZI RESI

colonne facoltative

Circolare n. 14/E, punto 2, del 18 marzo 2010

INDICAZIONE FACOLTATIVA

Numero e data della fattura

La Circolare citata afferma che:

" Un altro chiarimento è stato richiesto con riguardo ai dati, da inserire nei predetti elenchi, relativi alle fatture ricevute.

A tale riguardo si ritiene opportuno precisare, con riferimento ai **servizi intracomunitari ricevuti**, che il numero e la data della fattura da indicare nel modello INTRASTAT sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità. Quanto sopra vale sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto all'autofatturazione, ai sensi del novellato articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, **sia nell'ipotesi in cui abbia integrato la fattura ricevuta dal contribuente estero, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 12 marzo 2010, n. 12, par. 3.2."**

NB1: A partire dal 17 marzo 2012, nel caso di fornitori di altro Paese Ue, la procedura della numerazione e integrazione della fattura estera rimane l'unica consentita, salvo nel caso di mancato arrivo della fattura estera (articolo 46, comma 5).

NB2: **in dottrina sono stati avanzati dubbi sul fatto che tale regola di comportamento valga anche a partire dal 17 marzo 2012.**

INTRA SERVIZI RES
colonne facoltative
Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

INDICAZIONE FACOLTATIVA

Modalità di erogazione:

39. Per quanto riguarda il campo “Modalità di erogazione”, cosa si intende per istantanea “I” e a più riprese “R”? Se un agente ha un rapporto di collaborazione continuativo con una azienda, occorre considerare tale prestazione “istantanea”, in quanto la stessa si conclude con l’incasso oppure tale prestazione deve essere considerata “a più riprese”, perché il mandato di agenzia è continuativo?

La modalità di erogazione “istantanea” si riferisce alle ipotesi di **servizi erogati in un’unica soluzione** (ad esempio trasporto unitario, singola lavorazione), mentre la modalità di erogazione “a più riprese” si riferisce alle ipotesi di **servizi erogati ciclicamente** (quali, ad esempio, le manutenzioni periodiche o il contratto di trasporto che preveda più esecuzioni per essere eseguito).

Nel caso prospettato, il contratto di agenzia presenta le caratteristiche dei contratti delle prestazioni di servizio erogate a più riprese.

INTRA SERVIZI RESI
colonne facoltative
Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

40. La pubblicità su cataloghi con più ristampe è da intendersi quale servizio erogato a più riprese?

Benché la fattispecie prospettata non sia del tutto chiara, si ritiene che la stessa possa rientrare tra le ipotesi di prestazioni di servizio erogate a più riprese.

41. Nel caso in cui per un recupero crediti relativo ad un solo cliente, un avvocato francese emetta tante fatture, quanti sono gli assegni rilasciati dal cliente, il servizio si intende erogato in un'unica soluzione o a più riprese?

Si ritiene che il caso prospettato rientri tra le ipotesi di prestazioni di servizio erogate in un'unica soluzione.

42. Nel caso di un rinnovo di licenza software o contratto di manutenzione, come deve essere intesa l'erogazione del servizio?

Benché la natura dell'attività effettivamente svolta non sia del tutto chiara, si ritiene che il caso prospettato rientri tra le ipotesi di prestazioni di servizio erogate a più riprese.

INTRA SERVIZI RESI

colonne facoltative

Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

INDICAZIONE FACOLTATIVA

Modalità di incasso

33. Quale codice deve essere indicato nel campo “Modalità di incasso” nel caso in cui il corrispettivo della prestazione sia incassato e/o pagato a mezzo di assegno bancario, ricevuta bancaria ovvero con altre modalità? Che differenze ci sono tra le modalità di pagamento “Accredito” e “Bonifico”?

Se il corrispettivo della prestazione è incassato tramite accredito in conto corrente deve essere utilizzato il codice A. Qualora, invece, il pagamento venga eseguito tramite bonifico bancario, va utilizzato il codice B.

In particolare, il bonifico bancario è un’operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro.

Diversamente, l’accredito in conto corrente può avvenire mediante versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto corrente. Nel caso in cui il corrispettivo del servizio reso venga incassato con modalità diverse dal bonifico bancario o dall’accredito in conto corrente, deve essere indicato il codice “X” (altro).

34. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con carta di credito quale codice deve essere indicato?

E’ corretto indicare “A” (accredito) come modalità d’incasso.

35. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con ricevuta bancaria quale codice deve essere indicato?

In tal caso è corretto indicare come modalità di pagamento “X”.

INTRA SERVIZI RESI
colonne facoltative
Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

37. Quali sono gli adempimenti se il pagamento non è stato ancora ricevuto al momento della compilazione degli elenchi Intrastat?

Se il pagamento non è ancora avvenuto il campo “Modalità di incasso” va compilato inserendo dati presunti.

38. Viene emessa una fattura per una cessione di beni effettuata nei confronti di un soggetto passivo europeo. Dallo stesso soggetto, in qualità di agente, si riceve una fattura per provvigioni. Il debito e il credito vengono reciprocamente compensati. Quali sono gli adempimenti ai fini Intrastat?

Si ritiene che nel caso prospettato vadano compilati il modello relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e il modello relativo ai servizi ricevuti. Per quanto riguarda la modalità di pagamento, si deve indicare il codice “X”.

INTRA SERVIZI RESI
Acconti
segnalazione obbligatoria

- **ACCONTI RICEVUTI** A FRONTE DI **SERVIZI GENERICI**
RESI A OPERATORE ECONOMICO DI ALTRO PAESE
UE:
 - Entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento dell'acconto occorre emettere fattura articolo 7-ter; la fattura deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione;
 - **A differenza delle cessioni di beni**, occorre inserire tale fattura nel modello Intra servizi con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione;

INTRA SERVIZI RESI

errori od omissioni

Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

- Contribuente che ha OMESSO DI INCLUDERE in un elenco Intra i dati relativi a prestazioni di servizi rese (in pratica: **omissione righe di dettaglio**): deve compilare un APPOSITO ELENCO modello INTRA 1 QUATER indicando:
 - Come periodo di riferimento: il mese o il trimestre in cui si è verificata l'omissione;
 - Compilando la SEZIONE 3 del modello (Servizi resi)
- Contribuente che ha commesso **altra tipologia di errore**: deve presentare un modello INTRA 1 QUINQUES, compilando la SEZIONE 4 (Rettifiche servizi resi).

INTRASTAT

ERRORI OD OMISSIONI



Variazioni a periodi precedenti - Servizi

- **inserimenti di movimenti non dichiarati in precedenza:** vanno registrati nei modelli Intra1Quater o Intra2Quater (sezioni 3) specificando nel frontespizio relativo il periodo nel quale il servizio è stato reso/ricevuto
- **modifiche di movimenti dichiarati in precedenza:** vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell'elenco da modificare (colonne 1-5) e i nuovi dati che sostituiscono quelli precedentemente dichiarati (colonne 6-15))
- **cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza:** vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell'elenco da modificare (colonne 1-5) lasciando vuote le successive informazioni (colonne 6-15))

67

INTRA SERVIZI RESI

errori ed omissioni

Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010

6. Quale comportamento deve tenere il contribuente in caso di errori o omissioni?

Con riferimento alla problematica relativa ad errori, omissioni e, più in generale, all'esigenza di rettificare dichiarazioni già inviate, si formulano le seguenti osservazioni.

Nel caso di variazioni, effettuate ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, di operazioni già poste in essere ed indicate negli elenchi riepilogativi - siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi - i documenti relativi (fatture integrative ovvero note di accredito) vanno indicati negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate (art. 5, comma 5, del Decreto).

Nel caso in cui il contribuente abbia invece omissso di includere in un elenco Intrastat dati relativi a prestazioni di servizi - rese o ricevute - è necessario compilare, come già precisato nelle istruzioni dei modelli riepilogativi, una apposita dichiarazione, indicando come periodo di riferimento il mese o il trimestre in cui si è verificata tale omissione e compilando la sezione 3 del modello.

In tutti i rimanenti casi di errori relativi a prestazioni di servizi, compresa l'inclusione nei modelli di operazioni che, non essendo soggette ad imposta in Italia (prestazioni ricevute) o nell'altro Stato membro (prestazioni rese) non dovevano essere oggetto di dichiarazione, il contribuente dovrà procedere alla compilazione della sezione 4, relativa alle rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti, come peraltro precisato nelle istruzioni ai modelli riepilogativi.

Al riguardo si fa presente, in linea generale, che il contribuente, ove si renda conto di essere incorso in omissioni o errori, può procedere alla relativa correzione in via immediata, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo successivo.

In pratica, in caso di mancata indicazione di dati (ad esempio: 1 riga di dettaglio):

- Se mi accorgo dell'errore entro il termine di presentazione, allora ripresento il modello completo;
- Se me ne accorgo dopo la scadenza comunico solo i dati mancanti (riga mancante).

LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

INTRA ACQUISTI

INTRA ACQUISTI

momento di effettuazione delle operazioni

L'articolo 39 del DL n. 331/1993 afferma che:

- “1. **Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza.** Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.
2. **Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' stata emessa la fattura** relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.
3. **Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.”.**

INTRA ACQUISTI

termini di fatturazione passiva

L'articolo 46 del DI n. 331/1993 – Fatturazione delle operazioni intracomunitarie afferma che:

“(…)

5. Il **cessionario di un acquisto intracomunitario** di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

L'articolo 47 del DI n. 331/1993 – Registrazione delle operazioni intracomunitarie afferma che:

1. Le fatture relative agli **acquisti intracomunitari** di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. **Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.**

“(…)

INTRA ACQUISTI

competenza operazioni

Nelle nuove Istruzioni riguardanti gli ACQUISTI DI BENI – Modello Intra 2 bis, viene affermato che:

“Sezione 1

Acquisti di beni registrati nel periodo (**Mod. INTRA-2 bis**)

Note generali.

A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018, tutte le informazioni contenute nel modello INTRA-2 bis sono rese per finalità statistiche. **Gli acquisti intracomunitari di beni vanno riepilogati nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano, sono quindi escluse dall'obbligo di indicazione negli elenchi intrastat tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano**

(ad esempio l'operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione). (...)”.

INTRA ACQUISTI

competenza operazioni

Tale concetto è ribadito dalla **Nota Dogane 20 febbraio 2018 Prot n. 18558**:

“ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI AGLI ACQUISTI DI BENI (MODELLI INTRA-2 bis)

A partire dai dati di gennaio 2018, tutte le informazioni ivi contenute sono rese **per finalità statistiche** e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile, dai soggetti individuati dall'articolo 1.1 della citata Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, ovvero qualora l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intraunionali di beni dagli stessi effettuati sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;

considerato l'interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intraunionali di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano: sono, pertanto, escluse tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia (ad esempio, una operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione); (...).”

INTRA ACQUISTI

competenza operazioni

NOTA BENE

Al riguardo si segnala l'evidente **contraddizione** contenuta nelle Istruzioni alla compilazione del Modello Intra (Titolo III – ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI – SEZIONE 1):

- Nel punto 1, si afferma che nel caso della triangolare comunitaria, con soggetto italiano promotore dell'operazione, il Modello Intra acquisti NON deve essere presentato;
- Nel punto “Natura della transazione” (colonna 6), si afferma, invece, che tale modello deve essere presentato.

E' da ritenere che tale ultima affermazione sia il frutto di un refuso e che, riguardo all'operazione considerata, il modello Intra acquisti non debba essere presentato.

INTRA ACQUISTI

competenza operazioni

Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio

Articolo 6

Periodo di riferimento

1. Il periodo di riferimento delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 5 coincide con il mese di calendario di spedizione o di arrivo delle merci.
2. Il periodo di riferimento può essere modificato per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi delle disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

INTRA ACQUISTI

competenza operazioni

Nelle Istruzioni relative agli ACQUISTI DI BENI non viene più riportata la seguente affermazione:

“Note generali.

Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono fornire:

- tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;
- le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 6 è facoltativa);
- le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.”.

Sorgeva quindi il dubbio se, essendo il Modello Intra 2-bis presentato ai soli fini statistici, dovessero essere compilate tutte le colonne o solo le colonne 1 e da 6 a 15 come indicato nelle vecchie istruzioni.

Sulla base delle **Nota Dogana del 20.02.2018, Prot. N. 18558**, risulta che per la compilazione del Modello Intra-2 bis, occorre comportarsi come nel 2017.

INTRA ACQUISTI

competenza operazioni

Nota Dogane del 20.02.2018 Prot. N. 18558

NOTA DOGANE

“Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che l'intervento legislativo in materia è stato, nel suo complesso, finalizzato alla **semplificazione degli adempimenti** a carico degli operatori, allo **snellimento delle procedure** ed al **miglioramento della qualità delle informazioni di carattere fiscale e statistico** relative allo scambio intraunionale di beni e servizi, informazioni che vengono entrambe raccolte con i suddetti elenchi riepilogativi.

Con particolare riferimento alla compilazione ed alla presentazione dei Modelli INTRA per finalità statistiche, la scelta operata è stata quella di consentire il mantenimento delle procedure sinora utilizzate dagli operatori economici, al fine di contenere l'impatto delle modifiche normative sulla loro operatività.”.

INTRA ACQUISTI

compilazione

Nel caso di **ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI**: compilare tutte le colonne del modello, con possibilità di non compilare le tre colonne:

- Valore statistico;
- Condizioni di consegna;
- Modo di trasporto;

nel caso di **VALORE DI ARRIVI** annuali di valore non superiore a 20 milioni di euro.

Compilazione elenco acquisti beni - dati statistici

Ammontare trimestrale $\geq$ 200.000 euro

Intra 2-bis colonne:

- Numero progressivo riga;
- Codice ISO dello Stato membro del fornitore;
- Codice identificativo del fornitore;
- Valore in euro dell'acquisto;
- Valore dell'acquisto nella valuta del fornitore (solo se il fornitore è di un paese non aderente all'euro).
- Natura della transazione;
- Codice NC della merce;
- Peso in Kg al netto degli imballaggi se non richiesta l'unità supplementare;
- Quantità nell'unità di misura supplementare (es. litri);
- Codice ISO del Paese di provenienza;
- Codice ISO del Paese di origine;
- Provincia di destinazione.

Le seguenti colonne sono obbligatorie solo in caso di ammontare arrivi superiori ai 20.000.000 di euro

- ☐ Valore statistico in euro;
- ☐ Condizioni di consegna;
- ☐ Modalità di trasporto;

NB: L'indicazione del valore statistico rimane obbligatoria nel caso di operazioni di perfezionamento.

INTRA ACQUISTI
compilazione
ricevimento di beni in conto lavoro

Nel caso di RICEVIMENTO DI BENI IN CONTO LAVORO o di RITORNO DI BENI INVIATI IN ALTRO PAESE UE IN CONTO LAVORO:

- Non compilare le colonne 2, 3, 4 e 5;
- Compilare la colonna **Valore statistico**, in ogni caso;
- Compilare delle colonne:
 - Condizioni di consegna;
 - Modo di trasporto;nel caso di VALORE DI ARRIVI annuali di valore superiore a 20 milioni di euro.

INTRA ACQUISTI
colonne statistiche
ricevimento beni in conto lavoro

Intra 2-bis colonne:

- 1. Numero progressivo riga;**
- 6. Natura della transazione;**
- 7. Codice NC della merce;**
- 8. Peso in Kg al netto degli imballaggi
se non richiesta l'unità
supplementare;**
- 9. Quantità nell'unità di misura
supplementare (es. litri);**
- 10. Valore statistico in euro;**
- 11. Condizioni di consegna;**
- 12. Modalità di trasporto;**
- 13. Codice ISO del Paese di
provenienza;**
- 14. Codice ISO del Paese di origine;**
- 15. Provincia di destinazione.**

INTRA ACQUISTI
colonne statistiche
ricevimento beni in conto lavoro

Il **permanere delle vecchie modalità di compilazione del Modello Intra 2-bis** per il caso di **ricevimento di beni in conto lavoro** (o di ritorno dei beni inviati in conto lavoro in altro Paese Ue) è confermato dalla **Nota Dogane del 20 febbraio 2018 n. 18558**:

“L’indicazione del valore statistico rimane tuttavia obbligatoria anche per i **soggetti che non abbiano compilato la colonna 4** del Modello INTRA (ammontare delle operazioni in euro, ipotesi che si verifica, ad esempio, nel caso di operazioni di perfezionamento)”.

INTRA ACQUISTI
supero della soglia
Nota Dogane del 20.02.2018

“...come stabilito dall’art. 2, comma 4, del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010, **qualora la soglia prevista ai fini statistici venga superata nel corso di un trimestre**, **il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata superata.**

La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai precedenti mesi è tuttavia facoltativa”.

ESEMPIO:

Anno 2017: in nessun trimestre è stata raggiunta o superata la soglia di 200.000 euro di acquisti intracomunitari.

Gennaio 2018: acquisti intracomunitari di beni per 100.000 euro

Febbraio 2018: acquisti intracomunitari di beni per 120.000 euro

Entro il 26 aprile 2018 occorre presentare il Modello Intra 2 –bis relativo al mese di marzo 2018, ai soli fini statistici.

INTRA ACQUISTI

competenza operazioni

INTRA ACQUISTI - INTRA 2 - BIS

N. progressivo	TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE	COMPETENZA MODELLO INTRA
1	Acquisto intracomunitario di beni con passaggio della proprietà degli stessi all'atto della consegna /spedizione (momento di inizio del trasporto)	Periodo (mese) di arrivo dei beni in Italia.
2	Come punto 1, ma i beni sono inviati direttamente dal fornitore estero al cliente italiano dell'impresa italiana.	Periodo (mese) di arrivo dei beni in Italia (è opportuno concordare con il fornitore estero l'invio da parte di questo di una comunicazione di arrivo dei beni in Italia).
3	Ricevimento di beni in conto visione o in conto prova.	Annotazione di carico dei beni ricevuti sull'apposito registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993. Competenza: periodo (mese) di invio al fornitore estero della comunicazione di avvenuto acquisto.
4	Ricevimento di beni in base a contratto di call off stock (senza apertura di posizione Iva in Italia da parte del fornitore estero)	Annotazione di carico dei beni ricevuti sull'apposito registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993. Competenza: periodo (mese) di arrivo dei beni in Italia. Al momento mancano chiarimenti sul punto. La procedura sopra suggerita è quella applicata in altri Paesi Ue. Essa è basata sul principio che è certo che il destinatario acquisterà i beni; è solo incerto il momento del prelievo.

INTRA ACQUISTI

competenza operazioni

N. progressivo	TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE	COMPETENZA MODELLO INTRA
5	Ricevimento di beni in base a contratto di call off stock (fornitore estero che gestisce l'arrivo dei beni in Italia mediante posizione Iva italiana)	Per l'impresa italiana si tratta di un acquisto di beni interno all'Italia (operazione articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972). NO presentazione del modello Intra 2-bis. Tale modello è già stato presentato dalla posizione Iva italiana del fornitore estero (con riferimento al momento di arrivo dei beni in Italia).
6	Ricevimento di beni in conto lavoro.	Annotazione di carico dei beni ricevuti sull'apposito registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993. Competenza: periodo (mese) di arrivo dei beni in Italia.
7	Ricevimento di beni a seguito di lavorazione eseguita in altro Paese Ue (reso da conto lavorazione).	Annotazione di scarico dei beni ricevuti sull'apposito registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993. Periodo (mese) di arrivo dei beni in Italia.
8	Acquisto di beni con montaggio / installazione da parte del fornitore estero o da terzi per suo conto o a sue spese.	Periodo (mese) di consegna all'impresa italiana del macchinario montato e installato.

INTRA ACQUISTI

Note di variazione

ISTRUZIONI – ALLEGATO XI

Sezione 2 - Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti
(Mod. INTRA-2 *ter*)

Note generali

Tale sezione va obbligatoriamente compilata per rettificare elenchi riferiti a periodi precedenti l'anno 2018, la compilazione della sezione per periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018 è da ritenersi facoltativa per i soggetti diversi da quelli individuati dal comma 1.1 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 (1).

Nota (1) In tale documento viene affermato che:

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni
(Modello INTRA 2bis)

1.1. I soggetti di cui all'articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.

INTRA ACQUISTI

Note di variazione

Le Istruzioni, riguardo alle Note di variazione, non sono chiare.

Così come sono formulate sembrerebbe che:

- **Le rettifiche relative ad operazioni ante 31 dicembre 2017** debbano essere in ogni caso segnalate (e quindi anche da parte dei soggetti non più tenuti a presentare gli elenchi Intra non avendo raggiunto nei 4 trimestri precedenti la soglia trimestrale di 200.000 euro?);
- **Le rettifiche relative ad operazioni post 31 dicembre 2017** debbano essere segnalate solo da parte dei soggetti che nei 4 trimestri precedenti abbiano raggiunto o superato la soglia di 200.000 euro.

INTRA ACQUISTI

casistica operativa

RICEVIMENTO DI BENI A TITOLO GRATUITO DA ALTRO PAESE UE

- NON si tratta di acquisti intracomunitari (NO numerazione e integrazione dell'eventuale fattura);
- NO Intra acquisti

RICEVIMENTO DI BENI IN RIPARAZIONE DA ALTRO PAESE UE

- NO Intra acquisti
- SI annotazione sull'apposito registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993;
- SI Intra servizi resi, nel caso di riparazione a titolo oneroso.

RITORNO IN ITALIA DI BENI INVIATI IN ALTRO PAESE UE IN RIPARAZIONE

- NO Intra acquisti
- SI annotazione invio / ritorno sull'apposito registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993;
- SI Intra servizi ricevuti (ai soli fini statistici), nel caso di riparazione a titolo oneroso.

INTRA ACQUISTI

casistica operativa

RICEVIMENTO DI BENI IN CONTO LAVORO INVIATI DA OPERATORE DI ALTRO PAESE UE

- SI annotazione sull'apposito registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993: carico;
- Intra acquisti - soggetti obbligati:
 - Soggetti che in uno o più dei 4 trimestri precedenti hanno raggiunto o superato la soglia di 200.000 euro di acquisti intracomunitari di beni: SI presentazione Intra **ai soli fini statistici**;
 - Soggetti che NON hanno raggiunto tale soglia: NO presentazione Intra acquisti.
- SI Intra cessioni statistiche per ritorno (contribuente mensile con cessioni trimestrali superiori alla soglia di 100.000 euro in uno o più dei 4 trimestri precedenti)
- SI Intra servizi resi, nel caso di lavorazione a titolo oneroso.

INTRA ACQUISTI

casistica operativa

RICEVIMENTO DI BENI LAVORATI INVIATI IN CONTO LAVORO A OPERATORE DI ALTRO PAESE UE

- SI annotazione sull'apposito registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993;
- Intra cessioni statistiche all'atto dell'invio dei beni lavorati (contribuente mensile con cessioni trimestrali superiori alla soglia di 100.000 euro in uno o più dei 4 trimestri precedenti);
- Intra acquisti - soggetti obbligati:
 - Soggetto che in uno o più dei 4 trimestri precedenti ha raggiunto o superato la soglia di 200.000 euro di acquisti intracomunitari di beni: SI presentazione Intra **ai soli fini statistici**;
 - Soggetti che NON hanno raggiunto tale soglia: NO presentazione Intra acquisti.
- SI Intra servizi ricevuti (ai soli fini statistici), nel caso di lavorazione a titolo oneroso.

INTRA ACQUISTI

casistica operativa

CONTRATTO D'APPALTO CON FORNITORE DI ALTRO PAESE UE PER STAMPI / ATTREZZATURE + PRODOTTI

1° ipotesi: gli stampi e le attrezzature diventano di proprietà dell'impresa italiana e restano presso il fornitore estero in “prestito d'uso”, al fine di realizzare la produzione programmata:

Occorre distinguere tra due tipologie di Paesi:

- Paesi Ue che, in presenza di **UNICO CONTRATTO D'APPALTO** per la realizzazione di stampi /attrezzature e dei prodotti finiti, concedono la possibilità di considerare l'intero impegno contrattuale come operazione intracomunitaria (E' il caso, ad esempio, dell'Italia, del Belgio, della Gran Bretagna e a certe condizioni la Germania; risulta non prevedere l'applicazione dell'Iva anche la Repubblica Ceca);
- Paesi Ue che obbligano il fornitore a emettere fattura con applicazione dell'Iva a fronte dell'addebito degli stampi / attrezzature (E' il caso, ad esempio, della Francia e della Polonia).

INTRA ACQUISTI

casistica operativa

Nel caso di Paesi Ue che ammettono l'unico contratto d'appalto, l'impresa italiana:

- all'atto del ricevimento della fattura degli stampi / attrezzature deve numerare e integrare detta fattura con Iva e annotare la stessa sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti;
- Sino al 31 dicembre 2017 veniva presentato l'Intra 2 bis ai soli fini fiscali; per le operazioni dal 2018 in poi, NO presentazione;
- nel momento in cui vengono ricevuti i prodotti finiti, occorre espletare l'ordinaria procedura acquisti intracomunitari, presentando alle scadenze previste il Modello Intra 2-bis, al supero di determinate soglie e ai soli fini statistici, andando ad aggiungere nel valore statistico, in unica soluzione o con il procedimento della "spalmatura", il valore degli stampi.

INTRA ACQUISTI

casistica operativa

Nel caso di Paesi Ue che NON ammettono l'unico contratto di appalto, è opportuno, anche a livello contrattuale, procedere alla stipula di due distinti contratti: uno per gli stampi / attrezzature e uno per i prodotti finiti.

Relativamente agli stampi / attrezzature, l'impresa italiana si trova ad acquistare la proprietà di beni che restano all'estero.

L'impresa italiana è abilitata a recuperare l'Iva subito all'estero, con la procedura prevista dalla Direttiva n. 9/2008/CE (richiesta all'Amministrazione estera interessata entro il 30 settembre dell'anno successivo).

Nel caso in cui, a fine contratto, lo stampo dovesse essere trasferito in Italia, al fine di attuare tale trasferimento, l'impresa italiana, se esiste ancora un valore residuo dello stampo (e cioè un valore non inserito nel modello Intra 2 bis presentato per i prodotti), dovrebbe identificarsi ai fini Iva nel Paese estero. In caso contrario sembra possibile attuare il trasferimento senza necessità di aprire una posizione Iva nel Paese di partenza dello stampo.

Relativamente ai prodotti finiti si tratta di un ordinario acquisto intracomunitario.

Ove, invece, venisse stipulato un unico contratto di appalto, è da ritenere opportuno applicare la procedura prevista per la prima ipotesi. In tale evenienza l'impresa italiana:

- numera e integra la fattura emessa dal fornitore estero per la cessione dello stampo / attrezzature, applicando l'Iva solo sulla base imponibile;
- presenta la domanda di rimborso dell'Iva subito all'estero.

INTRA ACQUISTI

casistica operativa

2° ipotesi: gli stampi e le attrezzature restano di proprietà dell'impresa estera (compartecipazione al costo degli stampi / attrezzature), con realizzazione della produzione programmata (1)

L'impresa italiana, alla luce di quanto previsto dalla Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010, risposta n. 9, deve:

- Numerare e integrare con Iva la fattura emessa dal fornitore estero;
- Annotare tale fattura sul registro fatture emesse e sul registro acquisti;
- Presentare il modello Intra servizi, al supero della soglia prevista, ai soli fini statistici (100.000 euro trimestrali nei 4 trimestri precedenti).

Nota (1): a causa dell'eventuale diverso trattamento delle operazioni nel Paese del fornitore e in Italia, possono venirsi a creare incongruenze tra le due posizioni con eventuali richieste di chiarimento da parte delle autorità fiscali interessate.

INTRA ACQUISTI

casistica operativa

Abbonamento a riviste cartacee estere

Nel caso di abbonamento a periodico prodotto da editore Ue, l'impresa italiana deve:

- numerare e integrare con Iva 4% la fattura di abbonamento;
- e deve annotare detta fattura sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti considerando NON detraibile la relativa Iva.

L'impresa deve presentare, al supero della soglia, e ai soli fini statistici, il modello Intrastat con riferimento al mese di ricevimento della fattura.

E' da ritenere che tale criterio di comportamento possa essere mantenuto anche nel 2018 e negli anni successivi.

LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

INTRA SERVIZI ACQUISTATI

INTRA SERVIZI ACQUISTATI

Fatturazione attiva e competenza operazioni

SERVIZI GENERICI ACQUISTATI DA OPERATORI ECONOMICI ITALIANI PRESSO OPERATORI ECONOMICI DI ALTRO PAESE UE

- **L'operazione si considera effettuata in Italia** (Paese del committente);
- **L'operazione si considera effettuata nei seguenti momenti:**
 - servizi singoli: all'atto dell'ultimazione della prestazione;
 - servizi continuativi o periodici: all'atto della maturazione dei corrispettivi;
 - In entrambe le situazioni, in caso di pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento (per la parte pagata).

INTRA SERVIZI ACQUISTATI

Fatturazione attiva e competenza operazioni

Fatturazione passiva e termini di registrazione:

- Se la fattura viene ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, si procede a numerare e a integrare la stessa e a registrarla sul registro fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente; essa deve essere altresì annotata sul registro acquisti.
- Se la fattura non perviene entro il suddetto termine occorre emettere autofattura ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del DI n. 331/1993, indicando sulla stessa la dicitura AUTOFATTURAZIONE; l'autofattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo (terzo mese) e deve essere annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente;

Presentazione del modello Intra servizi

Tale modello viene presentato sulla base dei dati registrati nel periodo di competenza.

INTRA SERVIZI ACQUISTATI

servizi da NON segnalare

NON devono essere segnalati ai fini Intra i servizi di carattere specifico (cosiddetti “servizi in deroga”):

- **Servizi relativi a beni immobili;**
- **Prestazioni di trasporto di passeggeri;**
- **Servizi di ristorazione e catering;**
- **Prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità;**
- **Servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto;**
- **Servizi di accesso** alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili ivi comprese fiere ed esposizioni.

INTRA SERVIZI ACQUISTATI

contenuto

Intra 2 Quater – Servizi Ricevuti (1)

- Progressivo
- Fornitore: Stato e Codice Iva
- Ammontare delle operazioni in euro
- Ammontare delle operazioni in valuta
- ~~Riferimento fattura: numero e data~~
- Codice servizio (codice di 5 cifre – CPA 2008)
- ~~Modalità di erogazione~~
- ~~Modalità di incasso~~
- Paese di pagamento

INTRA SERVIZI ACQUISTATI
a partire dal 1° gennaio 2018
Nota Dogane del 20.02.2018 Prot. N. 18558

NOTA DOGANE

“Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che l’intervento legislativo in materia è stato, nel suo complesso, finalizzato alla **semplificazione degli adempimenti** a carico degli operatori, allo **snellimento delle procedure** ed al **miglioramento della qualità delle informazioni di carattere fiscale e statistico** relative allo scambio intraunionale di beni e servizi, informazioni che vengono entrambe raccolte con i suddetti elenchi riepilogativi.

Con particolare riferimento alla compilazione ed alla presentazione dei Modelli INTRA per finalità statistiche, la scelta operata è stata quella di consentire il mantenimento delle procedure sinora utilizzate dagli operatori economici, al fine di contenere l’impatto delle modifiche normative sulla loro operatività.”.

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

Mod. INTRA-2 Quater

SEZIONE 3. SERVIZI RICEVUTI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA			NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					NO	NO		NO	NO	
TOTALE										

MODELLO INTRASTAT

Codici a 5 cifre



Tabella dei codici delle prestazioni dei servizi (ANNO 2018) 5 DIGIT - xls

112	22299	Servizi di fabbricazione di altri articoli in materie plastiche; attività in subfornitura nell	2
113	23119	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del vetro piano	1
114	23129	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione del vetro piano lavorato e trasfor	1
115	23139	Servizi di finitura di vetro cavo; attività in subfornitura nell'ambito della produzione de	3
116	23149	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle fibre di vetro	1
117	23199	Servizi di finitura di altro vetro, comprese le vetrerie per uso tecnico; attività in subfor	2
118	23209	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti refrattari	1
119	23319	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione delle piastrelle e lastre in ceramie	1
120	23329	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di mattoni, tegole ed altri prodot	1
121	23419	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione dei prodotti in ceramica per us	1
122	23429	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione dei sanitari in ceramica	1
123	23439	Attività in subfornitura nell'ambito della produzione di isolatori e pezzi isolanti in cera	1
124	23449	Attività in subfornitura nell'ambito della fabbricazione di altri prodotti ceramici per us	1

INTRA SERVIZI ACQUISTATI

acconti

- ACCONTI PAGATI A FRONTE DI **SERVIZI GENERICI ACQUISTATI** PRESSO OPERATORE ECONOMICO DI ALTRO PAESE UE:
 - il pagamento dell'acconto costituisce effettuazione dell'operazione; dalla data di pagamento intercorrono i termini per ricevere la fattura estera (entro la fine del secondo mese successivo) o per emettere autofattura, in caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il termine previsto (articolo 46, comma 5, Dl n. 331/1993). La fattura estera deve essere registrata con riferimento al mese di suo ricevimento; in caso di emissione di autofattura (entro il 15 del terzo mese successivo a quello di ricevimento dell'acconto) questa deve essere registrata con riferimento al mese precedente.
 - **Occorre inserire tale fattura nel modello Intra servizi** con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione;

INTRASTAT

Note di variazione

ISTRUZIONI – ALLEGATO XI

Sezione 4 - Rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti (Mod. INTRA-2 quinquies)

Note generali

A partire dalle variazioni intervenute sui servizi intracomunitari ricevuti dal 1° gennaio 2018, per i soggetti diversi da quelli individuati dal comma 2.1 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, la compilazione di questa sezione è da ritenersi facoltativa; **(1)**.

Nota (1):

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater)

2.1. I soggetti di cui all'articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano, **ai soli fini statistici**, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

INTRASTAT

Note di variazione

Le Istruzioni, riguardo alle Note di variazione, non sono chiare.

Così come sono formulate sembrerebbe che:

- **Le rettifiche relative ad operazioni ante 31 dicembre 2017** debbano essere in ogni caso segnalate (e quindi anche da parte dei soggetti non più tenuti a presentare gli elenchi Intra non avendo raggiunto nei 4 trimestri precedenti la soglia trimestrale di 100.000 euro?);
- **Le rettifiche relative ad operazioni post 31 dicembre 2018** debbano essere segnalate solo da parte dei soggetti che nei 4 trimestri precedenti abbiano raggiunto o superato la soglia di 100.000 euro.

INTRASTAT

Note di variazione

Buongiorno

Ho un grande dubbio sulla presentazione del modello intra; per il momento non siamo tenuti alla presentazione del modello intra acquisti beni/servizi in quanto nel 2017 non abbiamo superato le soglie però a febbraio ho ricevuto una nota di credito che mi storna totalmente una fattura di servizio ricevuta a luglio 2017 con rifatturazione parziale dello stesso servizio

- Luglio 2017 fattura 4707
- Febbraio 2018 nc 4707
- Febbraio 2018 fattura 2353

Secondo lei devo presentare solamente l' intra quinquies ? Ho letto in alcune circolari che le rettifiche relative agli anni precedenti devo essere segnalate ma non ho capito se vale solamente per chi continua a presentare i modelli o se vale per tutti.

RISPOSTA

Buongiorno,

leggendo le Istruzioni si direbbe che per il passato vi sia l'obbligo di presentare i modelli rettificativi anche nel caso in cui nel 2018 sia venuto meno l'obbligo per mancato supero delle soglie.

Quindi, per prudenza, in attesa di eventuali chiarimenti, conviene procedere alla presentazione.

INTRA 2018

ASPETTI SANZIONATORI

INTRASTAT

aspetti sanzionatori

E' da ritenere che riguardo agli **aspetti sanzionatori** valgano le seguenti regole:

- **Intra cessioni di beni e Intra servizi resi:**
 - **violazioni di carattere fiscale:** articolo 11 del D.Lgs. N. 471/1997;
 - **violazioni di carattere statistico:** articolo 7 del D.Lgs. N. 322/1989;
- **Intra acquisti di beni e Intra servizi acquistati:**
violazioni di carattere statistico, articolo 7 del D.Lgs. N. 322/1989.

INTRASTAT

Sanzioni per violazioni fiscali

L'articolo 11 del D.Lgs. N. 471/1997 afferma che:

“4. **L'omessa presentazione degli elenchi** di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero **la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione** sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. **La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.**”.

INTRASTAT

Sanzioni per violazioni fiscali

Sanzione fiscale per incompleta, inesatta e irregolare compilazione

Da Euro 500,00 ad Euro 1.000,00 per ciascuno di essi

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti, anche a seguito di richiesta.

La norma in esame si riferisce ai soli dati fiscali.

“L’incompletezza, l’inesattezza o l’irregolarità può riguardare **i singoli dati da indicare nell’elenco, singole righe del medesimo o altri elementi**; la sanzione applicabile è sempre una soltanto.

La sanzione prevista si applica per ciascun elenco “omesso” ovvero “irregolare”, indipendentemente dal numero delle irregolarità o inesattezze” (Roberto Fanelli, Sanzioni Fiscali e previdenziali, IPSOA, 2010, p. 428).

INTRASTAT

Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat

L'articolo 7 del D.Lgs. N. 322/1989, riguardo alle **sanzioni**, afferma che coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una **sanzione amministrativa pecuniaria**, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto, e cioè nella misura che va da:

- euro 206 ad euro 2.065 per le violazioni da parte di persone fisiche;
- **euro 516 ad euro 5.164 per le violazioni da parte di enti e società.**

Le sanzioni in argomento sono irrogate dall'Istat per il tramite del Prefetto.

INTRASTAT

Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat – nuova normativa 2015

L'articolo 34 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 afferma che:

«5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le **sanzioni amministrative alle sole imprese** che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini **per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta**, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. **Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.**».

INTRASTAT

Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat – nuova normativa 2015

INQUADRAMENTO DELLA QUESTIONE:

- **L'articolo 9 del Regolamento CE n. 638/2004** individua i “Dati da rilevare nel quadro del sistema Intrastat”;
- **Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322** e successivi aggiornamenti - **Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT**:
 - **All'articolo 7 - Obbligo di fornire dati statistici**, al comma 1, afferma che: “... é annualmente definita, ... , la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma.”;
 - **All'articolo 13 - Programma statistico nazionale**, afferma che Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel **programma statistico nazionale a cadenza triennale**, aggiornato annualmente.

INTRASTAT

Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat – nuova normativa 2015

<http://www.sistan.it/index.php?id=511>



la rete statistica
per il paese



SISTEMA STATISTICO
NAZIONALE

PROGRAMMAZIONE

NORME E
PROCEDURE

GOVERNANCE E
CONSULTAZIONE

QUALITÀ E SVILUPPO
DEL SISTEMA

FINESTRA
SULL'EUROPA

TUTTE LE ATTIVITÀ
DELLA RETE

[HOME](#) | [LINK](#) | [MAPPA](#) | [WEBINFO](#) | [CONTATTI](#)



[Home](#) > [Programma Statistico Nazionale](#) > [PSN 2017-2019](#)

PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2017-2019 - IN VIGORE

Con il *Psn 2017-2019* - pubblicato sul **Supplemento Ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2018** - è stata programmata l'attività statistica di interesse pubblico per l'intero nuovo triennio.

Il *Psn 2017-2019* raccoglie 838 lavori - 325 a titolarità Istat e 513 a titolarità degli altri Enti del Sistema - ed è articolato in **due volumi**:

1. **Volume 1**, "Evoluzione dell'informazione statistica" (informazioni di contesto; gap informativi per settore; spese in forma aggregata del Psn)
2. **Volume 2**, "Dati personali" (informative relative ai lavori che trattano dati personali).

L'elenco dei lavori per i quali sia prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata è pubblicato in apposito fascicolo allegato al Programma stesso.

L'elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e l'elenco delle rilevazioni per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione sono stati approvati, come da normativa vigente, con il medesimo **DPR di approvazione** del Programma statistico nazionale.

Le attività dei Circoli di qualità finalizzate alla definizione dell'offerta di statistiche settoriali per il

- il nuovo applicativo Psn online
- il precedente applicativo Psn online

PSN in vigore

- PSN 2017-2019

PSN in corso di formalizzazione

- PSN 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
- PSN 2017-2019. Aggiornamento 2019

prossimo PSN

- PSN 2020-2022

PSN precedenti

- PSN 2014-2016: aggiornamento 2016
- PSN 2014-2016: aggiornamento 2015-2016
- PSN 2014-2016
- PSN 2011-2013: aggiornamento

INTRASTAT

violazioni statistiche

20-3-2018

Supplemento ordinario n. 12 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 66

Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psm 2017-2019, per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2017

Con riferimento ai lavori per i quali l'applicabilità della sanzione ai soggetti inadempienti è subordinata al possesso di specifiche caratteristiche delle unità statistiche (valori soglia), le variabili di riferimento e i relativi valori soglia sono esplicitati nella colonna 3 del presente elenco. I dati utilizzati per verificare la sussistenza delle suddette caratteristiche sono quelli contenuti nei registri nella disponibilità del titolare. Tali dati, validati prima dell'avvio dell'indagine dal titolare del registro con apposito provvedimento di cui è resa notizia sul sito istituzionale, sono accessibili esclusivamente ai diretti interessati in conformità alle regole previste dalla normativa vigente e con le modalità indicate in occasione dell'avvio dell'indagine.

IST-00111

Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)

Operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro

INTRASTAT

Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat

La **Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014** afferma che:

In particolare, l'omissione o l'inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT – punita, dall'art. 11 del d.lgs. n. 322 del 1989, con la sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro – si applica alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del citato d.lgs. n. 322 del 1989.

Tale disposizione prevede, al comma 1, secondo periodo, che “(...) è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma”.

In forza dell'ultimo decreto pubblicato, **trattasi delle imprese che, nel mese di riferimento, (1) realizzano scambi commerciali con i paesi dell'Unione europea per un ammontare pari o superiore a 750 mila euro, secondo quanto indicato nel d.P.R. 19 luglio 2013 (pubblicato nella GU-Serie Generale n. 201 del 28 agosto 2013).**

La norma in commento precisa, infine, che la sanzione prevista dal citato art. 11 del d.lgs. n. 322 del 1989 è applicata una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a nulla rilevando il numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nello stesso.

Nota (1) aggiunto; dimenticato dalla Circolare.

INTRASTAT

Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat

SINTESI DELLA ORMATIVA IN TEMA DI SANZIONI INTRASTAT:

- Le sanzioni saranno applicabili alle sole imprese per le quali tali violazioni si configurano come **omissione dell'obbligo di risposta** ex articoli 7 e 11 del Dlgs 322/1989 ovvero a quei soggetti che rientrano nelle liste degli "obbligati" - pena sanzione - a fornire dati all'Istat;
- Le sanzioni saranno **applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat**, mensile, inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato;
- Considerato che l'ultimo aggiornamento di tali rilevazioni è previsto dal Dpr 19 luglio 2013, i **soggetti interessati** (passibili di sanzione) sono attualmente quelli che hanno realizzato, nel mese di riferimento, spedizioni o arrivi di ammontare pari o superiore a 750 mila euro;
- Si tratta di **sanzioni che non hanno natura tributaria**; non è quindi applicabile la procedura del ravvedimento operoso;

INTRASTAT
violazioni statistiche
commenti

Eutekne.info

FISCO

VIOLAZIONI STATISTICHE LIMITATE PER GLI INTRA ACQUISTI

Punibili soltanto i soggetti che abbiano effettuato scambi di beni per oltre 750.000 euro



/ LUCA BILANCINI

GIOVEDÌ 26 APRILE 2018

INTRASTAT

violazioni statistiche

commenti

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 20 marzo scorso, del DPR [31 gennaio 2018](#), con il quale è stato approvato il Programma statistico nazionale (PSN) per il triennio 2017-2019, non ha dissipato i dubbi in relazione alla **sanzionabilità** delle violazioni correlate agli elenchi INTRASTAT acquisti.

La questione è legata alle recenti semplificazioni concernenti i modelli INTRA-2, la cui obbligatorietà, al di sopra di determinate soglie di acquisti intracomunitari di beni e di servizi ricevuti, permane comunque a soli fini **statistici**.

In ambito tributario, l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'[art. 50](#) comma 6 del DL 331/93, o la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da 500 a 1.000 euro ([art. 11](#) comma 4 del DLgs. 18.12.1997 n. 471).

In relazione ai dati statistici, sono suscettibili di sanzioni le imprese soggette al Programma statistico nazionale che abbiano effettuato, nel mese di riferimento, “spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro” con i Paesi Ue.

INTRASTAT

violazioni statistiche

commenti

Il DPR 31 gennaio 2018, che non ha, sul punto, apportato modifiche rispetto al programma precedente, approvato con DPR 24 settembre 2015, nel delimitare il perimetro applicativo della punibilità si riferisce a “spedizioni e arrivi di beni”. Parrebbe dunque non avere rilevanza il **volume** di servizi prestati o ricevuti, a meno di non volere considerare un’accezione estremamente ampia della nozione di “spedizioni e arrivi”; non si può, tuttavia, non rimarcare come la disposizione faccia letteralmente riferimento ai soli “beni”.

Ciò detto, volendo concentrare l’attenzione sui soggetti i cui scambi si posizionano **al di sotto** della **soglia** di 750.000 euro, le semplificazioni introdotte dall’[art. 13](#), comma 4-*quater* del DL 244/2016 e dal relativo provvedimento n. [194409/2017](#), emanato dall’Agenzia delle Entrate di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, potrebbero avere ampiamente **ristretto** il regime sanzionatorio concernente gli INTRA-2, eliminandolo, di fatto, per quanto concerne i servizi ricevuti.

Ci si potrebbe chiedere, infatti, se risulti ancora applicabile la sanzione “fiscale” di cui all’art. 11 comma 4 del DLgs. 471/97, considerato che l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento ai periodi mensili vige, **ai soli fini statistici**, qualora l’ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti e che, analogamente, è obbligatoria la presentazione, sempre soltanto a fini statistici, degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi “generici” di cui all’[art. 7-ter](#) del DPR 633/72, ricevute con riferimento ai periodi mensili, nel caso in cui l’ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti sia uguale o superiore a 100.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

INTRASTAT

violazioni statistiche

commenti

Nessuna sanzione “statistica” sotto i 750.000 euro

Atteso che, in tal caso, per gli INTRA-2 *bis* e gli INTRA-2 *quater* resterebbero in vigore soltanto le violazioni statistiche, occorre ricordare che l'[art. 34](#) del DL 23 febbraio 1995 n. 41 dispone che vengano applicate le sanzioni per omessa o inesatta compilazione dei modelli in capo alle **sole imprese** che rispondono ai **requisiti** indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati ai fini dell’approvazione del Programma statistico nazionale, concernenti “l’elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell’obbligo di risposta”.

Come accennato in precedenza il DPR 31 gennaio 2018 ha individuato, in tale elenco, con codice IST-00111, le spedizioni e arrivi di beni con Paesi Ue, realizzate da operatori che hanno eguagliato o superato la soglia di **750.000 euro**.

Ne consegue che, **al di sotto** di tale limite, non saranno sanzionate le violazioni concernenti i modelli INTRA-2 *bis* e INTRA-2 *quater*, mentre, al di sopra, verrebbero punite le omissioni o gli errori concernenti i soli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni.

LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

SLIDE AGENZIA DOGANE

Soggetti delegati

Gli elenchi possono essere presentati e sottoscritti:

➤ Direttamente dall'interessato

➤ Da un suo delegato

Articolo 2 (Soggetti delegati) Determinazione 22278 febbraio 2010

«I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi medesimi, ferma restando la loro responsabilità in materia. La delega è conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo»

La delega è conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

Il software Intr@web per la compilazione

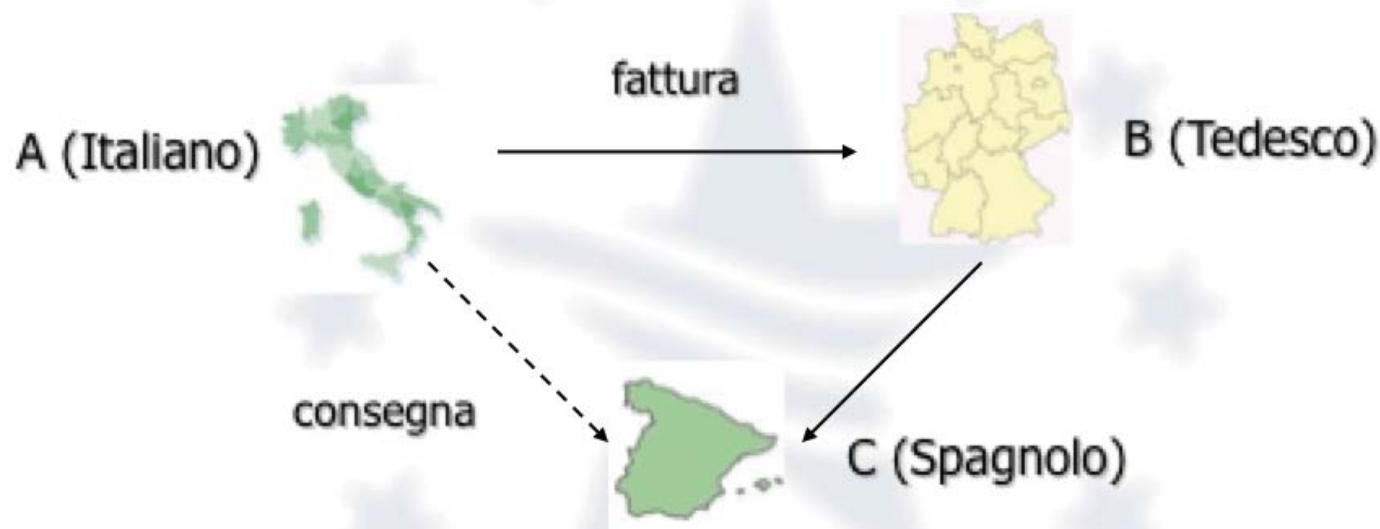
I soggetti con partita iva comunitaria operanti all'interno della Unione Europea, o i loro intermediari, possono compilare il relativo **modello intrastat** attraverso il **software intr@web** fornito dall'**Agenzia delle Dogane**. Il pacchetto software intr@web fornisce agli operatori economici una serie di servizi per la gestione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi o ricevuti in ambito comunitario.

Il software è formato dai seguenti moduli:

- **modulo compilazione** che consente la compilazione degli **elenchi Intrastat** in maniera semplice ed efficace mediante funzionalità guidate per l'acquisizione dei dati sia manuale che automatica da flussi esterni;
- **modulo controllo** che consente di effettuare il controllo formale degli elenchi Intrastat su file prodotti anche con altri software;
- **modulo telematico** che fornisce all'operatore economico una serie di funzionalità che gli consentono in maniera semplice e guidata di effettuare l'invio telematico (Servizio Telematico Doganale e/o Entratel) degli elenchi prodotti anche con altri software. L'invio telematico dei dati tra l'Agenzia delle Dogane e l'operatore economico avviene mediante il collegamento dei sistemi informatici di quest'ultimo con il sistema informativo doganale.

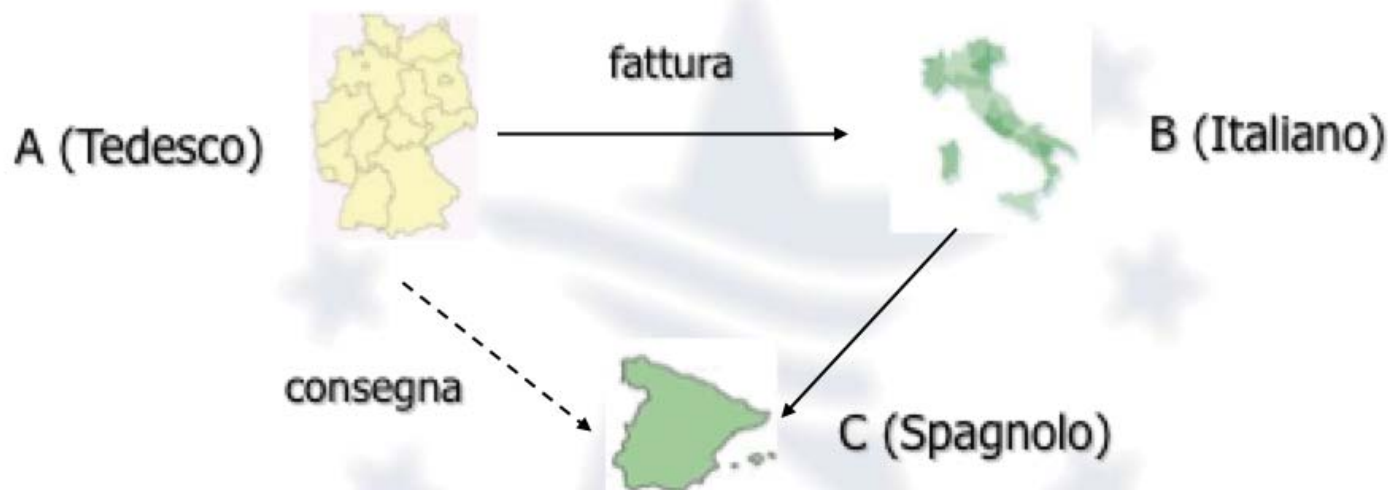
L'**Agenzia delle Dogane** mette poi a disposizione il portale per la compilazione e l'invio del modello intrastat direttamente online attraverso l'apposito servizio intr@web online. Infine per ciò che concerne il solo invio, gli intermediari abilitati hanno la possibilità di inviare il file degli elenchi intrastat attraverso il portale dell' **Agenzia delle Entrate 'Entratel'**.

Triangolari (Circolare n. 13°/1994)



Il soggetto Italiano A compila l'elenco delle cessioni Intra 1-bis indicando nella partita iva del partner la partita iva del soggetto tedesco B e nel paese di destinazione il codice ISO ES del paese del soggetto spagnolo C (vendita)

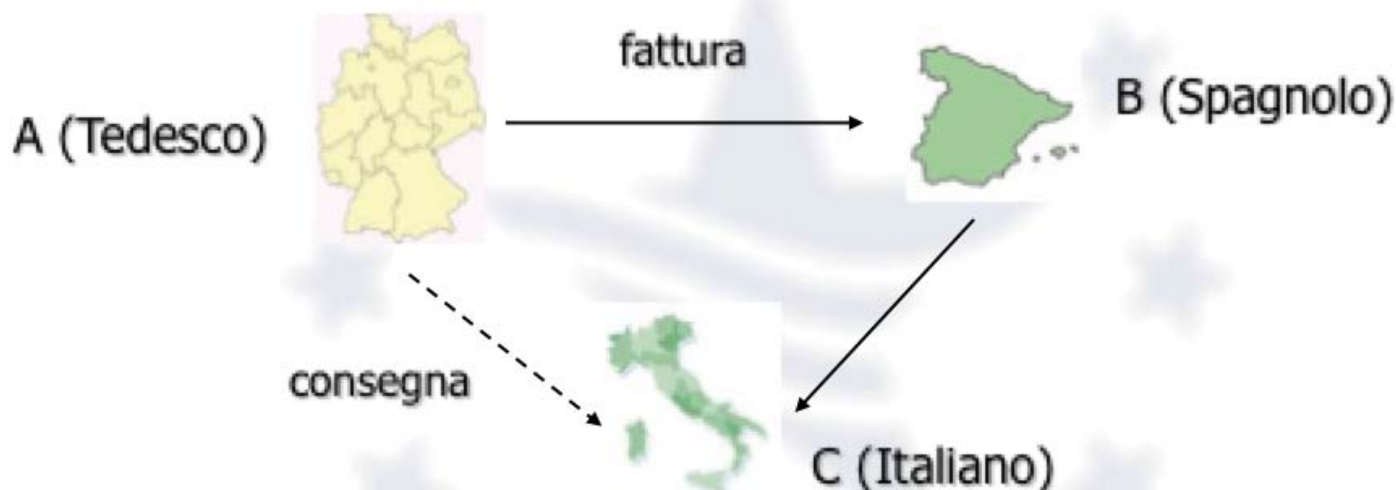
Triangolari (Circolare n. 13°/1994)



Il soggetto Italiano B sino al 31.12.2017, compilava l'elenco degli acquisti Intra 2-bis, ai soli fini fiscali, indicando nella partita iva del partner la partita iva del soggetto tedesco A e nella natura della transazione la lettera "A" (acquisto). **DAL 2018 TALE OBBLIGO E' VENUTO MENO.**

Il soggetto Italiano B compila l'elenco delle cessioni Intra 1-bis indicando nella partita iva del partner la partita iva del soggetto spagnolo C e nella natura della transazione la lettera "A" (vendita)

Triangolari (Circolare n. 13°/1994)



Il soggetto Italiano C compila l'elenco degli acquisti Intra 2-bis indicando nella partita iva del partner la partita iva del soggetto spagnolo B e nel paese di provenienza il codice ISO DE del paese del soggetto tedesco A (acquisto)

Gli scambi con San Marino

I rapporti di interscambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino sono disciplinati dal punto di vista IVA dall'art. 71 del DPR 633/72 e dal DM 24 dicembre 1994 in vigore dal 1° gennaio 1994.



Cessioni verso San Marino

L'operatore italiano che vende beni ad un cliente di San Marino ed ivi consegna la merce effettua una cessione all'esportazione per la quale deve adempiere ai seguenti obblighi:

- Emettere DDT (documento di trasporto) in tre copie;
- Emettere la fattura ai sensi dell'art. 71 DPR 633/72; la cessione è non imponibile in quanto l'art. 71 assimila tali operazioni alle cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto. La fattura deve essere emessa in quattro esemplari, tre dei quali devono essere consegnati all'acquirente. Nella fattura deve essere indicata la partita iva del soggetto italiano e la partita iva del soggetto sanmarinese. Una copia della fattura consegnata all'acquirente deve essere restituita al mittente con marca e timbro dell'ufficio tributario di San Marino. Qualora il cedente non ricevesse entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione la fattura con la marca sammarinese, deve comunicarne la mancata ricezione all'ufficio tributario di San Marino e per conoscenza all'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate;
- Indicare le cessioni verso San Marino nel riepilogo Intrastat compilando solo la parte fiscale solamente se il cedente italiano effettua anche cessioni intracomunitarie. Le transazioni con San Marino non alterano la periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat.

Acquisti da San Marino

- E' facoltà dell'acquirente italiano chiedere all'operatore sanmarinese l'applicazione dell'IVA in fattura. Pertanto l'operatore italiano dovrà seguire procedure diverse a seconda che il fornitore sanmarinese abbia già assolto l'IVA o meno.
- Gli acquisti di beni da San Marino non vanno riepilogati nell'Intrastat.

Variazioni a periodi precedenti

➤ Vanno effettuate compilando i modelli Intra 1-ter o Intra 2-ter (sezione 2):

- Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni riferite ad uno stesso acquirente intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento
- Tale sezione non può essere utilizzata per integrare la sezione 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti con l'indicazione di operazioni riferite ad acquirenti diversi da quelli già indicati. In tale evenienza deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo delle cessioni di beni indicando le operazioni nella sezione 1.
- **Le rettifiche relative agli elenchi con periodo di riferimento precedente a gennaio 2018 vanno presentate con le modalità vigenti a tale data.**

Modalità di rettifica - 1

In caso di rettifica dei seguenti dati:

- partita iva partner;
- nomenclatura combinata;
- natura della transazione

si compilano due righe distinte di sezione 2:

- la prima, con segno “-”, annulla l’operazione da rettificare;
- la seconda, con segno “+”, reca i dati corretti.

Modalità di rettifica - 2

In caso di rettifica dei seguenti dati:

- dell'ammontare delle operazioni;
- dell'ammontare in valuta;
- del valore statistico.

È sufficiente indicare in una sola riga di sezione **2** le variazioni in aumento o in diminuzione.

Vanno effettuate con una comunicazione scritta alla dogana le variazioni dei dati statistici non inclusi nel modello

Modalità di rettifica - 3

Al contribuente è consentito operare una “rettifica globale” delle variazioni, in aumento o in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, anche compresi in più anni solari, relativi agli acquisti o alle cessioni, a condizione che le operazioni di riferimento:

- siano state effettuate con lo stesso cliente o fornitore;
- abbiano avuto ad oggetto una sola tipologia di merce;
- avessero la stessa natura.

Il periodo cui riferire la rettifica è l'ultimo (o gli ultimi nel caso l'ultimo abbia un importo inferiore a quello della rettifica) tra quelli nei quali sono state riepilogate le operazioni da rettificare.

Le semplificazioni degli elenchi Intrastat servizi

Il decreto semplificazioni fiscali ha ridotto il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi Intrastat dei servizi, introducendo **l'obbligo di comunicare le sole informazioni relative al numero di partita IVA della controparte, il valore totale della transazioni, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta e il Paese di pagamento.**

A seguito della semplificazione degli elenchi Intrastat dei servizi, introdotta dall'art. 23 del D.Lgs. 175/2014, vengono modificate le istruzioni alla compilazione dei modelli riepilogativi relativi ai servizi ricevuti dai soggetti passivi intracomunitari e, a questi ultimi resi.

A tal fine è stata pubblicata la determinazione prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, in sostituzione dell'allegato XI alla determinazione, prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010, relativo alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. Le modifiche apportate hanno variato le sole istruzioni, senza sostituire i relativi campi del modello Intrastat dei servizi: a tal proposito **le nuove istruzioni chiariscono che i dati richiesti nei campi del modello eliminati dall'art. 23 del D.Lgs. 175/2014, restano come sole informazioni facoltative per gli elenchi con periodo di riferimento decorrente dal 01/01/2015.**

Modello quinquies rettifiche operazioni di servizio

Il modello quinquies (sez. 4), per le rettifiche alle operazioni di servizio precedentemente presentate, opera con la sovrascrittura della riga che viene compilata a livello di quinquies sulla riga del quater(sez. 3) in questione. E' per questo che si rende sempre necessario, quando si voglia modificare anche solo un campo del quater, riscrivere tutte le colonne, così come le si erano dichiarate a suo tempo, limitandosi a modificare il campo della colonna originariamente compilata in modo errato .

Le modifiche ad elenchi di operazioni di servizio precedentemente presentati si possono così riassumere:

- **MODIFICHE DI MOVIMENTI DICHIARATI IN PRECEDENZA** Vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell'elenco da modificare (colonne 1-5) e i nuovi dati che sostituiscono quelli precedentemente dichiarati (colonne 6-15).
- **CANCELLAZIONI DI MOVIMENTI DICHIARATI IN PRECEDENZA** Vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell'elenco da modificare (colonne 1-5) lasciando vuote le successive informazioni (colonne 6-15)

LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

DOMANDE - RISPOSTE

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

1. Acquisto di merce dalla Polonia; la merce viene consegnata direttamente al ns/cliente finale in Italia (PZ) al quale fatturiamo il materiale sulla scorta del documento di trasporto ricevuto da Polonia. In genere la resa è Dap Potenza, a volte accade che per motivi di urgenza il trasportatore ci addebiti il trasporto direttamente in fattura oppure provveda ad inviarci la nota di addebito per il trasporto in un momento successivo.

RISPOSTA

Operazione a catena: il trasporto deve essere organizzato e pagato o da PL o da ALFA IT.

In questo caso il trasporto è a carico di PL. Perfetto.

ALFA IT pone in essere:

- Un acquisto intracomunitario;
- Una cessione interna all'Italia, da assoggettare a Iva.

Il Modello Intra deve essere presentato con riferimento al mese di arrivo della merce in Italia.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

2. Acquisto di merce dalla Polonia: fattura fornitore emessa in valuta Euro (contratto prevede prezzi in Euro); sulla fattura viene esposto anche l'importo in Zloty utilizzando il cambio del giorno precedente; quesito: quale cambio utilizzare per compilazione Intrastat in presenza di (esempio) :

- Data fattura (04/04/18) =data delivery note (04/04/18)
- Data fattura (30/04/18) -> data delivery note (3/04/18)

RISPOSTA

Nel primo caso, cambio del 4 aprile 2018

Nel secondo caso, cambio del 3 aprile 2018 (data data dovrebbe essere indicata nella fattura del fornitore)

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

L'articolo 226 della Direttiva 2006/112/CE – contenuto delle fatture, afferma che:

“Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma degli articoli 220 e 221 sono obbligatorie ai fini dell'IVA soltanto le indicazioni seguenti:

(...)

7) la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l'acconto di cui all'articolo 220, punti 4) e 5), sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura;

(...)”.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

L'articolo 13 del Dpr n. 633/1972 – Base imponibile, afferma che:

“(....)

4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo é effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

(...)”.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

Circolare del 03/05/2013 n. 12 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Capitolo IV: Novità in materia di imposta sul valore aggiunto

1 Modifiche alla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (art. 1, comma 325, lettera a).

L'articolo 1, comma 325, lettera a), della legge di stabilità 2013 modifica il comma 4 dell'articolo 13 del dPR n. 633 del 1972, in materia di determinazione della base imponibile.

In particolare, la modifica concerne i criteri con i quali computare nella base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera.

La novellata norma conferma che gli importi in valuta estera devono essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del dPR n. 633 del 1972.

La norma prevede, diversamente dalla precedente formulazione, che **laddove non sia noto il giorno di effettuazione dell'operazione (informazione che andrebbe indicata in fattura), il tasso di cambio debba essere individuato con riferimento al giorno di emissione della fattura, nel presupposto che coincida con il giorno di effettuazione dell'operazione medesima.**

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 6, in via generale, *"le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili"* mentre *"le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo"*. Inoltre, *"se anteriormente al verificarsi degli eventi" sopra indicati "o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento"*.

Come già in passato, **in assenza del cambio di riferimento, andrà utilizzato il cambio del giorno antecedente più prossimo al momento di effettuazione dell'operazione o alla data di emissione della fattura.**

L'attuale disposizione stabilisce, infine, in conformità all'[art. 91 della Direttiva 2006/112/CE](#) che la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

3) Il mio cliente di PZ restituisce triangolando in **febbraio** merce non conforme direttamente al ns. fornitore Polonia: in aprile riceviamo nota di accredito dal fornitore polacco; sempre in aprile emettiamo la nota di accredito al ns/cliente di PZ

RISPOSTA

Il cliente di PZ, a quanto risulta, ha inviato la merce non conforme direttamente al fornitore PL, in nome e per conto di ALFA IT.

La restituzione è avvenuta nel mese di febbraio.

ALFA IT avrebbe dovuto:

- Emettere nota credito (peraltro facoltativa) nei confronti del cliente italiano nel mese di febbraio 2018;
- Presentare un Intra 2-ter con riferimento al mese di febbraio 2018 (salvo vi fosse il dubbio circa la non conformità).

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

Com'è noto per le violazioni di carattere statistico, l'omessa o inesatta compilazione dei dati statistici è punita con la sanzione:

- **da 207 a 2.066 euro**, per le persone fisiche;
- **da 516 a 5.164 euro**, per enti e società.

Le sanzioni sono, tuttavia, **ridotte a metà** se i dati mancanti o inesatti sono **integrati o corretti** a seguito di richiesta dell'Ufficio.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

Con il decreto semplificazioni del 2015 è stato previsto che le sanzioni vengano applicate:

- **una sola volta per ogni elenco mensile** inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso;
- nei confronti delle sole imprese per le quali le violazioni commesse si configurino come **omissione dell'obbligo di risposta**, ai sensi degli articoli 7 e 11, D.Lgs. n. 322/1989. Si tratta delle imprese tenute alle rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale dell'ISTAT, inserite in uno specifico elenco pubblicato periodicamente. Le imprese in esame sono quelle che, nel mese di riferimento hanno effettuato spedizioni o arrivi di beni per un ammontare **pari o superiore a 750.000 euro**.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

4. Un ns/cliente italiano ci invia merce in c/lavoro proveniente direttamente da Regno Unito. La merce dopo la lavorazione è inviata al ns/cliente in Italia

RISPOSTA

Sembrerebbe trattarsi di un sub-appalto.

In tale evenienza ALFA IT:

- Per prudenza, prende in carico la merce sul registro di carico /scarico di cui all'articolo 39 del Dpr n. 633/1972;
- Emette fattura per il compenso di lavorazione, con Iva, nei confronti dell'impresa italiana cliente.

Il Modello Intra di arrivo in lavorazione e di reso da lavorazione deve essere presentato dall'impresa italiana cliente.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

5. Un ns/cliente italiano in marzo ci invia merce in c/lavoro proveniente da Regno Unito. In Aprile il suo fornitore inglese ci invia fattura di vendita della merce ricevuta in c/lavoro in marzo perché era sbagliato il soggetto a cui fatturare; doveva fatturare direttamente a noi.

RISPOSTA

In tale evenienza è lecito supporre che l'ufficio acquisti di ALFA IT avesse ordinato la merce al fornitore GB.

Per un disguido la stessa è giunta in ALFA IT transitando presso il cliente italiano.

ALFA IT, a questo punto:

- È ancora nei termini per ricevere la fattura di acquisto;
- Se supera la soglia, avrebbe dovuto presentare il modello Intra acquisti, ai soli fini statistici, con riferimento al mese di marzo (mese di ARRIVO della merce in Italia).

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

6) Acquisto merce da fornitore del Belgio; merce ricevuta per suo ordine e conto da Spagna.

RISPOSTA

Operazione triangolare comunitaria, con ALFA IT destinataria finale.

Per ALFA IT si tratta di un ordinario acquisto intracomunitario.

ALFA IT deve presentare il modello Intra acquisto con riferimento al mese di arrivo della merce.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

7) Un fornitore svizzero ci consegna merce di origine Svizzera, ma viene fatturata dal suo rappresentante fiscale con partita AT; la merce proviene da AT (sulla fattura è indicato che trattasi di cessione intracomunitaria)

RISPOSTA

Per ALFA IT si tratta di un ordinario acquisto intracomunitario.

ALFA IT deve presentare il modello Intra acquisto con riferimento al mese di arrivo della merce.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

8) Acquisto merce da Serbia, sdoganiamo in Italia (Trieste), la merce prosegue direttamente con destinazione Spagna (sul documento di trasporto è indicato destinatario ns/nominativo; destinazione cliente finale spagnolo). Sulla scorta del documento di trasporto viene emessa fattura di vendita intracomunitaria da ITA a Spagna

RISPOSTA

In tale evenienza alla frontiera italiana ALFA IT avrebbe potuto:

- Dichiarare la merce per l'immissione in libera pratica, pagando l'eventuale dazio ma non l'Iva (Regime 42), in quanto la stessa prosegue per la Spagna in cessione intracomunitaria;
- Dichiarare la merce per l'importazione definitiva, con pagamento dell'eventuale dazio e dell'Iva (salvo dichiarazione d'intento), con successiva cessione intracomunitaria.

ALFA IT presenta il modello Intra con riferimento al mese di registrazione della fattura di cessione intracomunitaria.

Nel quesito viene affermato che quale destinatario viene indicato il Vostro nominativo (presumibilmente a causa del fatto che la Vostra società è identificata ai fini dell'Iva spagnola. Tenuto conto della formulazione dell'articolo 67, commi 2-bis e 2 ter, sarebbe fiscalmente più tranquillo indicare il cliente spagnolo.

Operazioni poste in essere da ALFA IT

articolo 67, comma 2, del Dpr n. 633/1972

Immissione in LP presso dogana italiana

L'articolo 143 della Direttiva 2006/112/CE prevede che i beni, una volta messi in libera pratica, possano essere trasferiti in altro Paese Ue in conseguenza di:

- Una ordinaria cessione intracomunitaria nei confronti di un soggetto identificato o stabilito nel Paese di arrivo;
- O di una cessione intracomunitaria assimilata (trasferimento da posizione Iva del Paese di entrata a posizione Iva di altro Paese Ue, nel quale il soggetto trasferente è identificato).

L'articolo 67 del Dpr n. 633/1972 appare più restrittivo, sembrando ammettere il trasferimento solo nel caso di ordinaria cessione intracomunitaria (per di più) eseguita nei confronti di un soggetto stabilito nel Paese di arrivo.

L'Agenzia delle Dogane, nella Nota n. 3540 del 1 aprile 2014, afferma che **“La sospensione è concessa in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro.”**.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

9) Nel mese di febbraio abbiamo ricevuto dei “campioni di merce” dal ns/fornitore spagnolo. A fine febbraio non si sapeva se si trattava di campioni gratuiti oppure di acquisto in quanto i tecnici ed il commerciale dovevano definire se il materiale era conforme alle aspettative o meno.

A marzo succede che:

- Parte dei campioni ci vengono fatturati
- Parte dei campioni vengono considerati campionatura gratuita

Quesito: se vengono dichiarati tutti in Intrastat a febbraio che tipo di rettifica devo fare per quelli che vengono poi considerati campionatura gratuita?

Se non sono stati Dichiarati in Intrastat a febbraio come mi devo comportare?

RISPOSTA

In base alla descrizione dell'operazione si sarebbe potuto considerare la merce come ricevuta in conto visione, annotandola sul registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993.

Così facendo si poteva “tenere in sospeso” l'operazione sino al momento della cernita.

Se si è proceduto a presentare il modello Intra in riferimento al mese di febbraio, per tutta la merce, è possibile presentare il modello Intra 2 ter di rettifica relativamente ai campioni gratuiti.

Se non si è dichiarato nulla è possibile adottare la soluzione del conto visione, supportandola con lo scambio di corrispondenza intervenuto.

In tale evenienza il modello Intra 2 –bis verrebbe presentato con riferimento al momento di acquisto (a pagamento) dei prodotti conformi.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

10) Abbiamo ricevuto della merce in c/visione a febbraio dalla Polonia che restituiamo ad aprile

11) Abbiamo ricevuto della merce in c/visione a febbraio dalla Polonia che ci viene fatturata ad aprile

12) Abbiamo inviato della merce in c/visione a febbraio in Polonia che ci viene restituita ad aprile

13) Abbiamo inviato della merce in c/visione a febbraio in Polonia che viene fatturiamo ad aprile

RISPOSTA

A mio avviso, in assenza di chiarimenti sul punto, riguardo ai beni arrivati / spediti in conto visione, l'annotazione sull'apposito registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993 consente di tenere in sospeso le operazioni.

L'operazione intracomunitaria di acquisto / cessione è da considerare effettuata nel mese in cui il destinatario decide di acquistare i beni ricevuti in conto visione (nel caso di destinatario estero: con riferimento al mese in giunge la comunicazione di avvenuto acquisto).

Nel caso di beni ricevuti in conto visione e successivamente acquistati, il Modello Intra deve essere presentato con riferimento al mese in cui viene effettuato l'acquisto.

Riguardo ai beni inviati in altro Paese Ue, occorre previamente verificare se la normativa locale preveda adempimenti / vincoli specifici.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

14) Acquisto di merce da Regno Unito con consegna diretta in Serbia

RISPOSTA

Si tratta di un'operazione “estero su estero”.

Per ALFA IT:

- L'acquisto dal fornitore del Regno Unito è fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972;
- La cessione nei confronti della Serbia è un'operazione non soggetta a Iva ai sensi dell'articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972 + imposta di bollo da 2 euro.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

15) Un ns/cliente polacco a marzo ci invia in c/lavoro del materiale che:

- In parte rendiamo lavorato in marzo ed aprile
- In parte rendiamo non lavorati in marzo
- In parte rendiamo non lavorati in aprile

RISPOSTA

Riguardo al conto lavoro occorre comportarsi come nel passato.

ALFA IT:

- Annota il materiale sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del DI n. 331/1993;
- Se supera la soglia prevista, presenta il Modello Intra 2-bis con riferimento al mese di ricevimento del materiale in conto lavoro;
- Lavora il materiale ed emette fattura per il compenso di lavorazione;
- Presenta il modello Intra servizi, con riferimento al mese di registrazione della fattura;
- Rispedisce il materiale lavorato o non lavorato al committente, e con riferimento ai mesi di spedizione, se supera la soglia prevista, presenta il modello Intra 1 bis, ai soli fini statistici.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

16) Quesito: rendo del materiale ad un mio fornitore oppure ricevo un reso dal mio cliente, emetto nota di accredito ai sensi art.41, faccio l'Intrastat per la rettifica. E' necessario comunicare alla Dogana anche la variazione dei dati non comunicati nella sezione rettifiche dell'Intrastat, cioè ad esempio variazione massa netta e unità supplementare?

RISPOSTA

Secondo l'Agenzia delle Dogane occorre comunicare le variazioni in argomento.

Modalità di rettifica - 2

In caso di rettifica dei seguenti dati:

- dell'ammontare delle operazioni;
- dell'ammontare in valuta;
- del valore statistico.

È sufficiente indicare in una sola riga di sezione **2** le variazioni in aumento o in diminuzione.

Vanno effettuate con una comunicazione scritta alla dogana le variazioni dei dati statistici non inclusi nel modello

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

17) Ricevo merce da cliente polacco dopo 1 anno solare dalla vendita

RISPOSTA

In tale evenienza, ci sono due possibilità:

- Le parti si mettono d'accordo per considerare l'operazione come una retrovendita; in questo caso per ALFA IT si viene a configurare un acquisto intracomunitario, da segnalare ai fini Intra con riferimento al mese di arrivo della merce;
- Oppure occorre considerare l'operazione come una rettifica delle vendite (senza valenza Iva: articolo 26, comma 3, del Dpr n. 633/1972), da segnalare ai soli fini statistici.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

18) Un fornitore tedesco a febbraio ci vende del materiale, imballato su pedane ed avvolto su tubetti; per pedane e tubetti è previsto il reso che viene fatto ad aprile.

RISPOSTA

ALFA IT si limita ad annotare le pedane e i tubetti sull'apposito registro di carico e scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993.

Si tratta di beni esclusi da segnalazione Intra.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

SERVIZI

Continuiamo a dichiarare in Intrastat fattura per fattura in quanto gli informatici non hanno fatto modifica a software e sarebbe tutto da fare a mano: è corretto?

RISPOSTA

La **determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015** afferma che:

“Per gli elenchi aventi periodo di riferimento decorrenti dall’anno 2015, in ciascuna riga di dettaglio sono **riepilogati**, sommando i relativi importi, tutti i servizi resi / acquistati che presentano le stesse caratteristiche e cioè codice di identificazione IVA dell'acquirente / fornitore, codice servizio e paese di pagamento” (1);

NB (1): il programma messo a disposizione delle Dogane procede a sommare le prestazioni che presentano le stesse caratteristiche.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

A febbraio ricevo da un mio fornitore una fattura quale acconto per un servizio che:

- registro all'Iva a febbraio pago a febbraio
- registro all'Iva a febbraio pago a marzo

Ad aprile quando viene ultimato il servizio ricevo fattura con importo zero oppure ricevo fattura per ulteriori 100€ quale saldo del servizio.

RISPOSTA

Come sappiamo, in base all'articolo 6, comma 6, del Dpr n. 633/1972 nel caso dei servizi con l'estero, gli acconti costituiscono momento di effettuazione dell'operazione e devono essere segnalati ai fini Intra, con riferimento al periodo di registrazione delle relative fatture.

Nel caso in cui con gli acconti si azzera il corrispettivo residuo non presenterei il Modello Intra servizi in riferimento all'ultimazione della prestazione (non vi è nulla da segnalare).

Se, invece, resta un residuo occorre segnalare il residuo.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

Articolo 6, sesto comma, del Dpr n. 633/1972 (aggiunto dalla Legge Comunitaria 2010):

«In deroga al terzo e al quarto comma, le **prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.”.**

NB: non è più prevista l'anticipata emissione della fattura.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

Un ns/cliente tedesco al quale forniamo merce per suo ordine e conto direttamente in Macedonia con resa EXW, ci invia a seguito ritardata consegna del materiale, nota di addebito per trasporto Italia-Macedonia. L'addebito è stato preventivamente condiviso tra le parti.

RISPOSTA

Se, sulla base della lettura dello scambio di corrispondenza intervenuto e della descrizione contenuta nella fattura, NON è possibile sostenere che si tratta di una somma addebitata a titolo risarcitorio, occorre considerare la stessa come il corrispettivo di un servizio di trasporto all'esportazione, non imponibile ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 2), del Dpr n. 633/1972.

Trattandosi di operazione non soggetta a Iva nel Paese del committente, non è prevista la sua segnalazione ai fini Intra.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

Un ns/cliente slovacco al quale fatturiamo in EXW, viene a caricare il materiale ma non avendo riempito totalmente il mezzo (=ha prenotato più spazio sul camion del dovuto) ci addebita €200: a volte l'addebito è già condiviso tra le parti altre no, ma in genere viene poi accettato.

RISPOSTA

Sembrando difficile inquadrare tale somma come una somma a titolo risarcitorio (non vedo quale responsabilità possa essere ascritta ad ALFA IT), si potrebbe considerare la somma come una sorta di sconto.

In tale evenienza ALFA IT ha la facoltà:

- Di intervenire sul registro Iva delle fatture emesse e di ridurre il corrispettivo della cessione (presentazione modello Intra 1 ter);
- O di non fare nulla né ai fini Iva né ai fini Intra.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

Un nostro fornitore francese ci invia una fattura datata aprile per costi relativi a servizio di certificazione qualità relativa al 2017 (la ns/amministrazione non era informata che si fosse in presenza di tale accordo).

RISPOSTA

Tale fattura deve essere numerata e integrata con Iva, con sua annotazione sul registro fatture emesse e sul registro acquisti, con presentazione del modello Intra servizi ricevuti.

Occorre espletare la procedura del ravvedimento operoso.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

L'articolo 46 del DL n. 331/1993 afferma che:

“(....)

5. **Il cessionario di un acquisto intracomunitario** di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), **che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione,** deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione **stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare;** se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.”.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

QUESITO

Nel mese di Febbraio 2018 abbiamo ricevuto una fattura di acconto da fornitore tedesco per l'acquisto di un macchinario, *la quale è stata da noi registrata negli INTRA ACQUISTI*.

Durante il corso abbiamo appreso che questa casistica non sarebbe da registrare come procedura INTRA, in quanto il bene non è ancora stato consegnato.

Nel momento in cui però riceveremo il bene, ossia fine 2018/inizio 2019 la fattura sarà impostata con totale valore del bene “chiavi in mano”, un rigo dove si evidenzia l'acconto già fatturato (con segno -) e il totale imponibile sarà per la differenza.

In fattura NON sono presenti costi di assemblaggio e il montaggio è già compreso nel prezzo di vendita.

Se la fattura di acconto non va inserita in Intra, in fase di fatturazione a saldo, cosa dovrei indicare in Intra?

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

Il bene non è un impianto, ma un macchinario, questo per questioni di dimensioni, deve essere smontato in due blocchi per essere trasportato (e anche così trattasi di trasporto eccezionale con necessita di scorta stradale), quindi è ovvio che all'arrivo in ALFA IT il macchinario dovrà essere rimontato.

A parer nostro andremmo a considerare tale operazione come acquisto intracomunitario di beni, in quanto dal fornitore tedesco sarà gestito come una vendita.

Sempre durante il corso è stato detto che (salvo nostre incomprensioni), l'acquisto intra di un bene con installazione e montaggio in Italia NON deve essere gestito come acquisto intracomunitario.

Potrebbe gentilmente darmi delucidazioni anche in merito a questa problematica?

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

RISPOSTA

L'acquisto di un macchinario da fornitore di altro Paese Ue, con montaggio e installazione dello stesso in Italia da parte del fornitore estero o da terzi per suo conto e a sue spese, in base alla normativa Iva comunitaria e italiana (articolo 38 del Dl n. 331/1993), NON è un acquisto intracomunitario in senso tecnico, ma un acquisto interno all'Italia con obbligo di reverse charge da parte dell'impresa acquirente (come previsto dall'articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972).

Sotto il profilo procedurale, tale acquisto viene gestito in modo pressoché identico ad un acquisto intracomunitario.

Di conseguenza:

- È stato giusto numerare e integrare con Iva la fattura di acconto con sua registrazione nel registro fatture emesse e nel registro acquisti;
- NON è stato giusto presentare il modello Intra 2 bis, in relazione a tale fattura di acconto; occorre annullare tale segnalazione mediante la presentazione di un modello Intra 2 ter;
- La fattura relativa alla consegna del macchinario dovrà essere numerata e integrata con Iva, con sua registrazione nel registro fatture emesse e nel registro acquisti;

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

- Con riferimento al mese di consegna del macchinario, montato e installato in Italia, in caso di supero della soglia, dovrà essere presentato il Modello Intra 2-bis, ai soli fini statistici, per il valore del macchinario acquistato; a tal fine, così come previsto per il passato, mi limiterei a compilare le colonne 1 e da 6 a 15, trattandosi, come sopra affermato, di un acquisto interno e non di un acquisto intracomunitario

Riguardo al corrispettivo relativo alle prestazioni di montaggio / installazione, esso, ai fini della determinazione del valore statistico, sarebbe da togliere, e ciò in base alla considerazione che, all'atto del passaggio dei beni alla frontiera, le prestazioni relative alle spese in argomento non erano ancora state eseguite.

Nel caso in cui il prezzo formulato dal fornitore estero sia un prezzo tutto compreso (senza evidenziazione del corrispettivo relativo alle prestazioni di montaggio / installazione), si dovrebbe eseguire una stima delle stesse.

DOMANDE – RISPOSTE

Operazioni poste in essere da ALFA IT

Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994

1.3 - Operazioni non costituenti acquisti intracomunitari

(....)

Altre ipotesi che non danno luogo ad acquisizione si realizzano quando:

- sono introdotti nel territorio dello Stato beni per essere ivi ceduti previa loro installazione, montaggio o assiemaggio a cura del fornitore comunitario o per suo conto. Cio' per effetto della modifica che l'art. 57 ha apportato all'[art. 7, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972](#), in base alla quale la cennata operazione rileva non come prestazione ma, nella sua interezza, quale fornitura all'interno dello Stato, anche se in esecuzione di contratto di appalto, d'opera e simili. Occorre, tuttavia, precisare che il soggetto nazionale identificato ai fini IVA, nei confronti del quale viene effettuata l'operazione in discorso, e' tenuto a compilare, ai soli fini statistici, l'elenco riepilogativo degli acquisti (modello INTRA-2 bis).

LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

CONTRIBUENTI MINIMI

CONTRIBUENTI MINIMI

L'articolo 41 del DL n. 331/1993 afferma che:

“(...)

2-bis. **Non costituiscono cessioni intracomunitarie** le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché **le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.**

CONTRIBUENTI MINIMI

L'articolo 38 del DL n. 331/1993 afferma che:

“(....)

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

(....)

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

CONTRIBUENTI MINIMI

CESSIONI NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI MINIMI DI ALTRO PAESE UE:

- Sino a che il minimo NON ha superato la soglia di 10.000 euro di acquisti intracomunitari: applicazione dell'Iva italiana;
- Oltre tale soglia: cessione intracomunitaria non imponibile

ACQUISTI DA CONTRIBUENTI MINIMI ESTERI

- Non sono acquisti intracomunitari.

CONTRIBUENTI MINIMI

Regime piccole imprese

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm

Legal notice | Cookies | Contact | Search

English (en)



TAXATION AND CUSTOMS UNION

European Commission > Taxation and Customs Union > VAT > Traders > Vat_community

HOMEINDIVIDUALSBUSINESSONLINE SERVICESABOUT

EU country specific information on VAT

The EU Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information obtained using this site

[Disclaimer](#)  

Competent national authorities for VAT

[Links to national Ministries of Finance and /or Tax Administrations](#)

EU databases

VAT Information Exchange System (VIES) Up to date	Check the validity of VAT numbers
Taxation and Information Communication (TIC) Updated by EU countries	- National invoicing rules - VAT rates applied by EU countries - National VAT refund codes and features

VAT THRESHOLDS (APRIL 2018)

Member State	Threshold for application of the special scheme for acquisitions by taxable persons not entitled to deduct input tax and by non-taxable legal persons ¹		Threshold for application of the special scheme for distance selling ²		Exemption for small enterprises ³	
	National currency	Euro equivalent ⁴	National currency	Euro equivalent ⁴	National currency	Euro equivalent ⁴
Belgium	€11 200		€35 000		€25 000	
Bulgaria	BGN 20 000	€10 226	BGN 70 000	€35 791	BGN 50 000	€25 565
Croatia	HRK 77 000	€10 350	HRK 270 000	€36 291	HRK 300 000	€40 324
Czech Republic	CZK 326 000	€12 832	CZK 1 140 000	€44 873	CZK 1 000 000	€39 362
Denmark	DKK 80 000	€10 741	DKK 280 000	€37 595	DKK 50 000	€6 713
Germany	€12 500		€100 000		€17 500	
Estonia	€10 000		€35 000		€40 000	
Ireland	€41 000		€35 000		€75 000 or €37 500	
Greece	€10 000		€35 000		€10 000	
Spain	€10 000		€35 000		None	
France	€10 000		€35 000		€82 800 or €42 900 or €33 200	
Italy	€10 000		€35 000		€65 000 ⁵	
Cyprus	€10 251,61		€35 000		€15 600	
Latvia	€10 000		€35 000		€40 000	
Lithuania	€14 000		€35 000		€45 000	
Luxembourg	€10 000		€100 000		€30 000 ⁶	
Hungary	€10 000 ⁷		€35 000 ⁵		HUF 8 000 000	€25 567
Malta	€10 000		€35 000		€35 000 or €24 000 or €14 000	
Netherlands	€10 000		€100 000		None	None
Austria	€11 000		€35 000		€30 000	
Poland	PLN 50 000	€11 831	PLN 160 000	€37 859	PLN 200 000	€47 324
Portugal	€10 000		€35 000		€10 000 or €12 500	

¹ See Article 3(2)(a) of Directive 2006/112/EC, as amended.

² See Article 34 of Directive 2006/112/EC, as amended.

³ See Articles 284 to 287 of Directive 2006/112/EC, as amended. This scheme is reserved for taxable persons established within the territory of the Member State in which the VAT is due.

⁴ Euro foreign exchange reference rates as published by the European Central Bank for 23 March 2018.

⁵ From 1 January 2014 until 31 December 2019 (See Decision (EU) 2016/1988).

⁶ From 1 January 2017 until 31 December 2019.

⁷ The national currency in Hungary is HUF, however, the VAT law specifically provides for an amount in € for this threshold.

Member State	Threshold for application of the special scheme for acquisitions by taxable persons not entitled to deduct input tax and by non-taxable legal persons ¹		Threshold for application of the special scheme for distance selling ²		Exemption for small enterprises ³	
	National currency	Euro equivalent ⁴	National currency	Euro equivalent ⁴	National currency	Euro equivalent ⁴
Romania ⁸	RON 34 000	€7 291	RON 118 000	€25 305	RON 220 000	€47,180
Slovenia	€10 000		€35 000		€50 000	
Slovakia	€14 000		€35 000		€49 790	
Finland	€10 000		€35 000		€10 000 ⁹	
Sweden	SEK 90 000	€8 828	SEK 320 000	€31 390	SEK 30 000	€2 943
United Kingdom	GBP 85 000	€97 382	GBP 70 000	€80 197	GBP 85 000	€97 382

⁸ The thresholds are expressed in national currency calculated from the € values at the exchange rate on the date of accession, i.e. 1.1.2007.

⁹ The seller is not liable to tax if the annual turnover of the business does not exceed €10,000 and he has not opted for taxation. When this threshold for VAT liability is exceeded, the enterprise receives a relief, which gradually decreases with the increase of turnover. The full amount of tax is levied when the annual turnover reaches €30,000.

CONTRIBUENTI MINIMI
contribuenti “minimi” in ambito Ue

Nella pubblicazione **IBFD - EU VAT COMPASS 2015/2016**, p. 572, viene affermato che:

“Even if their turnover remains below the registration threshold, small business will nonetheless be required to register if they **render services to taxable persons established in another Member State and the services are deemed to be supplied in the customer’s Member State (Article 44 of the VAT Directive).**

In that case, the service providers must be registered just for the purposes of filing periodic recapitulative statements.

Also where they receive services from abroad that are subject to Vat under Article 44, small business must register for the purposes of accounting for Vat under the reverse charge mechanism on the value of the received services.

In contrast with intra-Community acquisitions of goods, no threshold applies to cross-border services”.

CONTRIBUENTI MINIMI

obbligo di identificazione ai fini Iva

Articolo 214 – Direttiva 2006/112/CE

1. **Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:**
 - a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;
 - b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all'IVA a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l'opzione prevista all'articolo 3, paragrafo 3, per l'assoggettamento all'IVA dei suoi acquisti intracomunitari;
 - c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio.
 - d) ogni soggetto passivo che riceve, nel loro rispettivo territorio, prestazioni per le quali è debitore dell'IVA a norma dell'articolo 196;
 - e) ogni soggetto passivo, stabilito nel loro rispettivo territorio, che effettua nel territorio di un altro Stato membro prestazioni di servizi per i quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma dell'articolo 196.
2. Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell'articolo 12.

CONTRIBUENTI MINIMI: CASO FRANCIA

<https://www.apce.com/pid11429/tva-import-export-services.html?espace=3>



L'EDITORIA SPECIALIZZATA
PER IL PROFESSIONISTA

Recherchez

Recherche avancée

Nous suivre

Recevez nos lettres

Mon compte

email

mot de passe oublié ?

Entrer



Nouveau chef d'entreprise

Créateur Repreneur / Cédant Professionnel décideur Enseignant

Bien démarrer

Boîte à outils

Activités réglementées

Qui peut vous aider ?

Actualité

Bons plans

Librairie

→ Vous êtes ici : Bien démarrer > Comprendre la fiscalité > TVA Import-Export (biens)

Bien démarrer

Vendre

Gérer

S'assurer

Comprendre la fiscalité

Régime micro-entreprise

Régime du bénéfice réel

Déclaration contrôlée

Impôt sur les sociétés

Dividendes

☐ Contribution CET

TVA

TVA Import-Export (biens)

TVA Import-Export (services)

TVA Import-Export (biens)

Mi piace 0 Tweet G+1 0 in Partager

Ecoutez

Sommaire

Terminologie

Principales opérations

Le régime dérogatoire

Textes de référence

Pour en savoir plus

Les acquisitions et livraisons de biens effectuées entre des entreprises de pays différents obéissent à des règles particulières en matière de TVA.
Il convient de différencier :
- les achats et ventes de biens réalisés avec un pays de l'Union Européenne : on parle "d'acquisitions et de livraisons intracommunautaires",
- et les achats et ventes de biens réalisés avec un pays tiers : on parle alors d'importations et d'exportations de biens.

Précisions : les prestations de services réalisées au sein de l'Union européenne sont traitées dans un document spécifique.

CONTRIBUENTI MINIMI: CASO FRANCIA

<https://www.apce.com/pid11429/tva-import-export-services.html?espace=3>

Rappel: l'**assujetti** est une personne physique ou morale qui exerce une activité économique entrant dans le champ de la TVA (ex. : entreprise) ou qui est identifié à la TVA (ex. : collectivité publique).

Même si l'**entreprise bénéficie d'une franchise en base de TVA** (ex. : micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs), elle est considérée comme étant **assujettie**, mais **non-redevable** (pas de facturation et de déduction de TVA).

A noter : les assujettis non redevables de la TVA, tels que les bénéficiaires d'une franchise en base de TVA (micro-entrepreneurs/auto-entrepreneurs) qui réalisent des prestations de services intracommunautaires doivent se rapprocher de leur service des impôts des entreprises (SIE) afin d'obtenir un numéro de TVA intracommunautaire pour les besoins de leurs opérations.

A noter : les assujettis non redevables de la TVA, tels que les bénéficiaires d'une franchise en base de TVA (micro-entrepreneurs/auto-entrepreneurs) qui acquièrent des prestations de services intracommunautaires doivent se rapprocher de leur service des impôts des entreprises (SIE) afin d'obtenir un numéro de TVA intracommunautaire pour les besoins de leurs opérations.

CONTRIBUENTI MINIMI: CASO FRANCIA

<https://www.apce.com/pid2814/tva-import-export-biens.html?espace=3#Le%20r%C3%A9gime%20d%C3%A9rogatoire>

Le régime dérogatoire : cas particulier des acquisitions intracommunautaires réalisées par les entreprises bénéficiant de la franchise en base de TVA

Rappel : les entreprises françaises sont en franchise de TVA quand elles ne dépassent pas un certain seuil de chiffre d'affaires (sauf si elles optent pour l'application de la TVA).

En contrepartie, elles ne peuvent récupérer la TVA payée sur leurs achats.

Les livraisons intracommunautaires ou exportations n'appellent pas de commentaires puisqu'elles sont exonérées : les entreprises ne portent donc pas de TVA sur leurs factures.

Lorsqu'elle procèdent à des acquisitions intracommunautaires (importations), leur situation au regard de la TVA varie selon le montant annuel de leurs achats :

Si le montant de leurs achats intracommunautaires ne dépasse pas 10 000 € durant l'année précédente **et** durant l'année en cours, ces entreprises sont considérées comme des particuliers et reçoivent une facture TTC, la TVA étant reversée par le fournisseur dans son pays.

CONTRIBUENTI MINIMI: CASO FRANCIA

<https://www.apce.com/pid2814/tva-import-export-biens.html?espace=3#Le%20r%C3%A9gime%20d%C3%A9rogatoire>

Si l'entreprise transmet un numéro de TVA intracommunautaire à son fournisseur, elle sera réputée avoir opté pour le paiement de la TVA. même si cela ne lui fait pas perdre son bénéfice de PBRD (personne bénéficiant du régime dérogatoire).

Si le montant de leurs achats intracommunautaires a dépassé le seuil de 10 000 € ou si elles ont décidé d'opter pour le paiement de la TVA, ces entreprises ne peuvent plus bénéficier de ce régime dérogatoire. Elles doivent alors demander à leur service des impôts des entreprises (SIE) l'attribution d'un numéro de TVA intracommunautaire. Ce numéro devra être transmis à leurs fournisseurs intracommunautaires, qui ne leur factureront plus de TVA.

Elles devront ensuite remplir une déclaration de TVA et reverser à l'administration fiscale française la TVA due au taux applicable en France. Le fournisseur établira la DEB (Déclaration d'échange de biens).

Articles [256 bis I-2°](#) et [260 CA](#) du CGI

CONTRIBUENTI MINIMI

contribuenti minimi di altro Paese Ue

Riguardo alle **prestazioni di servizi rese nei confronti di contribuenti minimi di altro Paese Ue** è stata sostenuta (Matteo Balzanelli, Massimo Sirri – Territorialità Iva per i regimi speciali, Il Sole 24 Ore, del 1° settembre 2015)

la tesi che:” le prestazioni vanno comunque inquadrate nell'ambito dei rapporti B2B, posto che l'eventuale mancanza della partita Iva, in presenza dei requisiti sostanziali, non è idonea a “degradare” l'operatore al rango del privato, così come stabilito sul punto dalla più recente giurisprudenza comunitaria (sentenze C- 587/10, C- 273/11, C-492/13) e nazionale (Cassazione 22127/2013, 17254/2014).”.

CONTRIBUENTI MINIMI

contribuenti minimi italiani

Risoluzione del 28/08/2015 n. 75 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici resi a privati residenti in altro Paese dell'Unione europea

Testo:

Con l'interpello in oggetto, concernente l'interpretazione dell'[art. 27 del D.L. n. 98 del 2011](#), è stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante esercita l'attività di commercio elettronico diretto ed applica il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#).

Rappresenta che per tutte le prestazioni eseguite nei confronti di privati e soggetti passivi d'imposta residenti in Italia e all'estero, sino al 31 dicembre 2014, ha sempre emesso fatture senza applicazione dell'Iva, così come previsto dalla normativa nazionale.

Dal 1° gennaio 2015, per effetto dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di territorialità ai fini Iva dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli prestati per via elettronica, resi a persone che non sono soggetti passivi di imposta (cosiddetti rapporti B2C), il luogo delle prestazioni di tali servizi si considera quello in cui queste ultime sono stabilite, hanno il proprio indirizzo permanente o la propria residenza abituale. L'Iva, quindi, deve essere applicata con l'aliquota vigente nel paese di destinazione della prestazione.

In virtù di tali modifiche normative, *l'istante chiede se nei confronti dei propri clienti, prevalentemente residenti in Inghilterra e molti senza partita Iva poiché con volume d'affari inferiore al limite entro il quale la normativa interna richiede detto adempimento, debba "applicare l'Iva con aliquota vigente in Inghilterra oppure sono operazioni non soggette ad Iva".*

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non presenta alcuna soluzione.

CONTRIBUENTI MINIMI

contribuenti minimi italiani

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La [direttiva 2008/8/CE del Consiglio](#) modifica la [direttiva 2006/112/CE](#) per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi e l'[articolo 5](#), in particolare, prevede nuovi criteri di territorialità per l'Iva relativa alle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, i predetti servizi prestati nei confronti di privati consumatori comunitari (B2C) sono soggetti ad Iva nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.

Per effetto di tali modifiche, gli operatori nazionali sono tenuti ad identificarsi in ciascuno Stato membro in cui prestano i servizi in questione nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta, al fine di assolvere l'Iva ivi dovuta, oppure, in alternativa, ad avvalersi del regime Mini One Stop Shop (cd. MOSS), come previsto dall'articolo 74-sexies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, l'adesione al MOSS consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia di adempiere i relativi obblighi Iva senza doversi identificare nei vari Paesi UE di residenza dei committenti privati. Infatti, l'operatore nazionale che opta per tale regime si registra in Italia - con una specifica procedura on line -, trasmette telematicamente le dichiarazioni Iva trimestrali - contenenti le informazioni dettagliate sui servizi elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri - e provvede al versamento dell'Iva dovuta. Lo Stato membro di identificazione, a sua volta, ripartisce l'Iva tra i singoli Stati membri di consumo sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni trimestrali.

CONTRIBUENTI MINIMI

contribuenti minimi italiani

Tanto premesso, con riferimento alle modalità con cui il soggetto in regime fiscale di vantaggio può adempiere agli obblighi Iva nell'ambito delle operazioni di commercio elettronico diretto, in assenza di un'espressa disciplina nel regime di vantaggio, può trovare applicazione la disciplina prevista per il regime c.d. forfetario, di cui all'[articolo 1, commi 56 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (Stabilità 2015). Analogamente al regime fiscale di vantaggio, infatti, anche nel regime forfetario - rivolto a soggetti persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità - l'imposizione sui redditi avviene mediante assoggettamento a imposta sostitutiva; è prevista, inoltre, una notevole semplificazione in termini di tenuta delle scritture contabili e di adempimenti fiscali e, per ciò che maggiormente in tale sede rileva, ai fini Iva, i soggetti sono esonerati dall'obbligo di rivalsa e dagli altri adempimenti previsti dalle disposizioni Iva.

A tale fine, con riferimento alle prestazioni di servizi, l'articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 190 del 2014 dispone che "Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54 applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".

Tali operazioni, pertanto, anche quando effettuate da soggetti aderenti al regime forfetario, rimangono soggette alle ordinarie regole di territorialità di cui alle disposizioni recate dagli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, fermo restando che, per gli stessi, è escluso il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63.

CONTRIBUENTI MINIMI

contribuenti minimi italiani

“.... Applicando i richiamati principi al regime fiscale di vantaggio, risulta che nell'ipotesi di servizi elettronici resi nei confronti sia di soggetti passivi d'imposta (B2B) sia di privati consumatori comunitari (B2C), tali operazioni devono essere assoggettate ad Iva nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza. Pertanto, anche laddove tali operazioni siano rese nell'ambito del regime agevolato, l'Iva relativa all'operazione è assolta:

- nei rapporti B2B, dal committente nel proprio Paese, essendo l'operazione fuori campo Iva in Italia;
- nei rapporti B2C, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi Iva, il prestatore è tenuto ad identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi oppure, in alternativa, può avvalersi del regime Mini One Stop Shop (cd. MOSS), come previsto dall'articolo 74-sexies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, applicando le regole procedurali specificamente previste per tali operazioni.

In tale senso, anche alla luce della novella disciplina del regime forfetario, devono in parte ritenersi superati i chiarimenti resi in via interpretativa con la circolare n. 36/E del 21 giugno 2010. ➔ In pratica, occorre applicare le regole previste per i forfettari.

CONTRIBUENTI MINIMI

nuovo regime forfettario

Rapporti con l'estero

L'articolo 1 della Legge di stabilità per il 2015 afferma che:

58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54:
(....)

b) applicano alle **cessioni di beni intracomunitarie** l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;

Tali operazioni sono considerate operazioni interne, senza applicazione dell'Iva. No modello Intra.

c) applicano agli **acquisti di beni intracomunitari** l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;

Se l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni nell'anno precedente e nell'anno in corso NON supera 10.000 euro, essi devono essere assoggettati a Iva da parte del fornitore di altro Paese Ue. NO modello Intra. In caso contrario, occorre espletare la procedura acquisti intracomunitari, con versamento dell'Iva italiana.

CONTRIBUENTI MINIMI

nuovo regime forfettario

Rapporti con l'estero

d) applicano alle **prestazioni di servizi** ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Il contribuente in regime forfettario, si deve comportare come i contribuenti ordinari; sugli acquisti di servizi deve tuttavia versare l'Iva, essendo indetraibile la relativa Iva.

e) applicano alle **importazioni**, alle **esportazioni** e alle **operazioni ad esse assimilate** le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

Il contribuente in regime forfettario, si deve comportare come i contribuenti ordinari; NON è abilitato a utilizzare il plafond.

Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.